

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Dottorato in scienze giuridiche

XXX ciclo



I nuovi delitti contro l'ambiente

Relatore:

Chiar.mo Prof. Gian Paolo Demuro

Tesi di dottorato di:

Marco Montanari

Anno accademico 2016/2017

INDICE

INTRODUZIONE

1. Introduzione.	1
-----------------------	---

CAPITOLO I - UNA RIFORMA NECESSARIA: I *DEFICIT* DI TUTELA DELL'AMBIENTE PRIMA DELLA L. 68/2015 E GLI OBBLIGHI DI INCRIMINAZIONE EUROPEI

1. Una tutela fortemente deficitaria.	3
2. Il disastro innominato.	5
3. L'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.	10
4. Il danneggiamento.	11
5. Getto pericoloso di cose.	12
6. Gli obblighi di incriminazione europei.	13

CAPITOLO II - LA RIFORMA DEI DELITTI AMBIENTALI: UNA PANORAMICA GENERALE

1. Orientarsi nella riforma.	19
2. Le scelte di fondo del legislatore.	21
3. Il bene giuridico tutelato.	24

CAPITOLO III - INQUINAMENTO AMBIENTALE

1. Profili generali.	35
2. L'abusività dell'inquinamento ambientale.	38
3. La tipizzazione dell'evento: i concetti di compromissione o deterioramento significativi e misurabili.	47
4. L'oggetto materiale della compromissione e del deterioramento.	52
5. L'elemento soggettivo.	55
6. Il rapporto tra il delitto di inquinamento ambientale, le contravvenzioni di settore e il delitto di disastro ambientale.	56
7. La circostanza aggravante.	57

CAPITOLO IV - MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DEL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

1. Profili generali.	59
2. La natura giuridica.	62
3. L'elemento soggettivo del reato e la peculiare fisionomia della colpa.	64
4. I rapporti con l'art. 452- <i>quater</i> co. 2 n. 3) c.p.	68

CAPITOLO V - DISASTRO AMBIENTALE

1. Profili generali.	74
2. L'abusività del disastro ambientale (rinvio).	78
3. La tipizzazione degli eventi di disastro ambientale.	79
3.1. "L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema".	80
3.2. "L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".	82
3.3. "L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".	83

4. L'elemento soggettivo.	92
5. La risposta sanzionatoria ai casi di disastro ambientale pre-legge 68/2015.	92
6. La clausola di riserva e i rapporti con l'art. 434 c.p.	95
7. Questioni di diritto intertemporale.	101
8. La circostanza aggravante.	103

CAPITOLO VI - I DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

1. Profili generali.	105
2. L'inquinamento ambientale colposo e il disastro ambientale colposo.	106
3. La causazione colposa di un pericolo di inquinamento ambientale e la causazione colposa di un pericolo di disastro ambientale.	109

CAPITOLO VII - TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ

1. La norma.	113
2. I rapporti con il reato di cui all'art. 3 l. 7 agosto 1982, n. 704.	115

CAPITOLO VIII - IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO

1. La norma.	119
-------------------	-----

CAPITOLO IX - LE NUOVE CIRCOSTANZE IN MATERIA AMBIENTALE

1. Le circostanze aggravanti ambientali "associative".	124
2. Le circostanze aggravanti ambientali.	127
3. Il ravvedimento operoso.	132

CAPITOLO X - LA CONFISCA

1. La confisca diretta.	141
2. La confisca per equivalente.	148
3. Disciplina comune alle due tipologie di confisca.	150
4. Altre tipologie di confisca in materia di delitti contro l'ambiente.	152

CAPITOLO XI - IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E IL DELITTO DI OMESSA BONIFICA

1. Il ripristino dello stato dei luoghi.	155
2. Il delitto di omessa bonifica.	159
2.1. I rapporti tra il delitto di omessa bonifica e quello di cui all'art. 257 t.u.a.	165

CAPITOLO XII - LE NUOVE NORME IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, RESPONSABILITÀ DA DELITTO AMBIENTALE DEGLI ENTI E COORDINAMENTO DELLE INDAGINI

1. Le novità in tema di pene accessorie.	169
2. Le novità in tema di prescrizione.	170
3. Le novità in tema di responsabilità da delitto ambientale degli enti.	170
4. Le novità in tema di coordinamento delle indagini.	173

**CAPITOLO XIII - LA NUOVA DISCIPLINA
SULL'ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN
MATERIA AMBIENTALE**

1. Profili generali e ambito di applicazione.	177
2. Il procedimento di estinzione.	180
3. Profili di diritto intertemporale.	186

**CAPITOLO XIV - LA TUTELA PENALE DELLE SPECIE
ANIMALI E VEGETALI A RISCHIO**

1. L'inasprimento del trattamento sanzionatorio.	189
---	-----

BIBLIOGRAFIA

Fonti normative.	195
Fonti dottrinali.	198
Fonti giurisprudenziali.	207
Altre fonti.	210

INTRODUZIONE

1. Introduzione.

Bussi, Casale Monferrato, Porto Marghera, Porto Tolle, Taranto, Terra dei fuochi, Vado Ligure: questi sono solo alcuni dei luoghi che la cronaca più recente ci ha fatto conoscere come involontari palcoscenici di drammatiche emergenze ambientali. Situazioni di inquinamento che hanno provocato morti, malattie, compromissioni di ecosistemi naturali, ingenti danni economici, perdite di numerosi posti di lavoro.

A fronte di un simile scenario, l'ordinamento giuridico italiano rispondeva, sul piano penalistico, esclusivamente con la previsione di alcune contravvenzioni nel testo unico ambientale (t.u.a.). Una tutela dell'ambiente, dunque, sostanzialmente inesistente, rafforzata solamente dagli sforzi interpretativi della giurisprudenza, attraverso la valorizzazione – talvolta forzata – di fattispecie non espressamente costruite per proteggere questo fondamentale bene giuridico (si pensi, per esempio all'art. 434 c.p.).

L'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento delle norme incriminatrici dedicate specificamente alla tutela dell'ambiente, avvertita lungamente, è stata finalmente soddisfatta attraverso l'approvazione della l. 22 maggio 2015, n. 68, la quale, in particolare, ha per la prima volta introdotto nel nostro codice penale alcuni delitti contro l'ambiente, oltre ad aver apportato diverse altre importanti innovazioni.

Questo lavoro si propone di analizzare nel dettaglio i contenuti della riforma. E così, dopo aver esaminato la situazione normativa antecedente alla l. 68/2015, con la contestuale ricostruzione degli obblighi di criminalizzazione

imposti dalla Unione europea (cfr., *infra*, cap. I) ed aver fornito una visione d'insieme dei principali contenuti della riforma (cfr., *infra*, cap. II), l'attenzione si focalizzerà sull'esame dei singoli delitti ambientali introdotti nel codice penale: inquinamento ambientale *ex art. 452-bis* c.p. (cfr., *infra*, cap. III), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale *ex art. 452-ter* c.p. (cfr., *infra*, cap. IV), disastro ambientale *ex art. 452-quater* c.p. (cfr., *infra*, cap. V), delitti colposi contro l'ambiente *ex art. 452-quinquies* c.p. (cfr., *infra*, cap. VI), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività *ex art. 452-sexies* c.p. (cfr., *infra*, cap. VII), impedimento del controllo *ex art. 452-septies* c.p. (cfr., *infra*, cap. VIII), omessa bonifica *ex art. 452-terdecies* c.p. (cfr., *infra*, cap. XI).

Ci si concentrerà poi sulle altre modifiche apportate dalla riforma: introduzione di specifiche circostanze aggravanti e attenuanti ambientali nel codice penale *ex artt. 452-octies, 452-novies e 452-decies* c.p. (cfr., *infra*, cap. IX), introduzione di una peculiare confisca ambientale (sia diretta che per equivalente) *ex art. 452-undecies* c.p. (cfr., *infra*, cap. X), previsione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di sentenza di condanna *ex art. 452-duodecies* c.p. (cfr., *infra*, cap. XI), interventi in materia di pene accessorie, prescrizione, responsabilità da delitto ambientale degli enti e coordinamento delle indagini (cfr., *infra*, cap. XII), introduzione di un peculiare procedimento di estinzione delle contravvenzione ambientali (cfr., *infra*, cap. XIII), inasprimento del trattamento sanzionatorio delle contravvenzioni previste dalla l. 150/1992, in materia di tutela penale delle specie animali e vegetali a rischio (cfr., *infra*, cap. XIV).

CAPITOLO I

UNA RIFORMA NECESSARIA: I *DEFICIT* DI TUTELA DELL'AMBIENTE PRIMA DELLA L. 68/2015 E GLI OBBLIGHI DI INCRIMINAZIONE EUROPEI

SOMMARIO: 1. Una tutela fortemente deficitaria. - 2. Il disastro innominato. - 3. L'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. - 4. Il danneggiamento. - 5. Getto pericoloso di cose. - 6. Gli obblighi di incriminazione europei.

1. Una tutela fortemente deficitaria.

Prima dell'introduzione nel titolo VI-*bis* del libro II del codice penale dei delitti contro l'ambiente, la tutela di tale bene giuridico era affidata a fattispecie di *natura essenzialmente contravvenzionale*, contenute nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (t.u. ambiente, di seguito, per comodità t.u.a.). Queste norme incriminatrici – strutturate secondo lo schema di illeciti di mera disobbedienza – erano (e sono ancora) poste prevalentemente a protezione delle procedure amministrative che regolano i meccanismi di gestione del territorio e delle risorse naturali e sono sempre state considerate, dalla maggior parte della dottrina, *inadeguate* a garantire una reale protezione dell'ambiente, vuoi per la tenuità delle sanzioni (con corrispondente breve decorso dei termini prescrizionali) e per la possibilità di

estinguere il reato tramite oblazione, vuoi per l'impossibilità di punire il tentativo, di utilizzare le intercettazioni telefoniche o di applicare misure cautelari personali¹.

Discorso in parte analogo riguarda anche le norme, contenute nel t.u.a. e in altre leggi speciali, che puniscono, con sanzioni amministrative e/o penali, gli illeciti in materia di *rifiuti*², di *bonifica*³ e di *inquinamento idrico*⁴, *atmosferico*⁵, *acustico*⁶ ed *elettromagnetico*⁷.

Per tale motivo, la giurisprudenza, spinta dalla necessità di individuare fattispecie che potessero garantire una tutela maggiormente adeguata ad un bene giuridico di primaria importanza, ha guardato sino al recente passato ad altre norme incriminatrici, formulate originariamente dal legislatore al fine di tutelare

¹ Cfr. M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale di diritto penale*, 2012, p. 341; M. CAPPAL, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2016, p. 3; A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1997, p. 665.

² Per un esame di queste disposizioni si v. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 2015, pp. 257 ss., nonché T. GRANATA, *Prontuario degli illeciti sui rifiuti*, 2012, L. RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, 2014, pp. 193 ss., L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2009, pp. 271 ss., C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 2013, pp. 93 ss. e C. RUGA RIVA, *Rifiuti*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, 2013;

³ Per un esame complessivo della materia di v. A. DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2014, nonché P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 677 ss., L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 336 ss., C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 183 ss. e P. SEVERINO DI BENEDETTO, *I profili penali connessi alla bonifica dei siti contaminati*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2000, pp. 417 ss.

⁴ Per un esame complessivo della materia cfr. G. AMENDOLA, *Le nuove disposizioni contro l'inquinamento idrico*, 1999, nonché P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 177 ss., L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 357 ss. e C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 73 ss.

⁵ Per un esame complessivo della materia cfr. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 740 ss., nonché A. MONTAGNA, *Inquinamento atmosferico, questioni separate e problematiche aperte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006*, in *Riv. giur. amb.*, 2007, pp. 457 ss., L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 421 ss. e C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 159 ss.

⁶ Per un esame complessivo della materia cfr. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 763 ss. e L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 437 ss.

⁷ Per un esame complessivo della materia cfr. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 771 ss., nonché G. MINGATI - L. RAMACCI, *Inquinamento elettromagnetico*, 2001, L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 459 ss. e R. TUMBILOLO, *L'inquinamento elettromagnetico: analisi della legislazione comunitaria, statale e regionale: rassegna di giurisprudenza, commento alla nuova Legge quadro*, 2001.

interessi diversi ed utilizzate poi estensivamente dall'interprete per proteggere proprio l'ambiente.

Tra tali nome incriminatrici ricordiamo, in particolare, l'art. 434 c.p. (c.d. "disastro innominato"), nonché i delitti di cui all'art. 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), all'art. 635 c.p. (danneggiamento) e all'art. 674 c.p. (getto di cose pericolose).

2. Il disastro innominato.

Come noto, l'art. 434 c.p. dispone che "chiunque, fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità". Il secondo comma della norma prevede poi un aumento di pena "se il crollo o il disastro avviene".

La giurisprudenza ha utilizzato proprio l'ampia clausola "altro disastro" di cui al primo comma per sanzionare i più gravi casi di inquinamento ambientale, riconducendoli, dunque, alla fattispecie del c.d. "disastro innominato". Tale clausola, per la sua vaghezza, ha dato luogo a seri dubbi di legittimità costituzionale, peraltro giudicati infondati dalla Consulta⁸ nel 2008, la quale ha sancito la compatibilità di questa norma con il principio di legalità e, in particolare, con quello di precisione. L'argomentazione della Corte si fonda sulla necessità per il giudice di svolgere un'operazione ermeneutica che valorizzi, da un lato, il significato letterale del termine "disastro" e, dall'altro, la collocazione sistematica dell'art. art. 434 c.p.

⁸ Cfr. Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327. Per una ricostruzione della vicenda, v. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, 2016, p. 153 e E. ROSI, *Brevi note in tema di "disastro" ambientale. Per una effettiva tutela dell'ambiente è necessaria la sincronia degli strumenti giuridici vigenti*, in *Dir. pen. cont.*, 16 aprile 2015, pp. 7 ss.

Sotto quest'ultimo profilo, la Corte evidenzia come la norma in esame svolga una funzione di "chiusura" del sistema dei delitti contro la pubblica incolumità: ha dunque il compito di colmare ogni lacuna che, soprattutto a causa del progresso tecnologico, potrebbe rinvenirsi nel sistema di protezione attuato attraverso le norme incriminatrici contenute nel capo I del titolo VI del codice penale. Da tale funzione e dalla stessa lettera della norma ("*altro*" disastro) si desume che il disastro di cui all'art. 434 c.p. deve avere un carattere omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto a quello degli accadimenti (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) contemplati nelle precedenti norme incriminatrici contenute nel capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenza.

Sotto il profilo più strettamente letterale, invece, la Corte si concentra sull'essenza stessa del termine "disastro", ricostruendolo come un accadimento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi, estesi (profilo *dimensionale*) e, soprattutto, pericolosi per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che sia necessaria l'effettiva verifica della morte o della lesione di uno o più soggetti (profilo dell'*offensività*).

La giurisprudenza avrebbe dovuto dunque guardare a questi due indici (dimensione e portata offensiva dell'accadimento) nel caso in cui avesse dovuto sussumere gravi fenomeni di inquinamento ambientale sotto l'art. 434 c.p. Senonché, palesi esigenze di tutela dell'ambiente hanno portato i giudici ad utilizzare tale norma incriminatrice anche per punire episodi di inquinamento dell'ecosistema caratterizzati da una pluralità di micro-eventi ripetutisi nel tempo (scarsamente offensivi se considerati singolarmente): e non solo, in una prospettiva

più conforme all'insegnamento della Corte costituzionale, per punire macro-eventi dirompenti, violenti ed istantanei⁹.

In questa prospettiva, sono stati sussunti sotto all'art. 434 c.p. fenomeni quali la massiccia contaminazione di luoghi attraverso l'accumulo e lo sversamento di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi¹⁰ o le immissioni nell'aria di sostanze tossiche con deterioramento sul lungo periodo dell'ecosistema e della qualità dell'aria, con conseguenti ricadute lesive sulla salute e sulla vita stessa delle persone che entrano in contatto con tali sostanze (quali, ad esempio, gli operai impiegati in stabilimenti di lavorazione dell'amianto o i cittadini residenti nei pressi degli stessi, i quali, entrati in contatto con la sostanza tossica, si ammalano e muoiono, anche dopo il decorso di molti anni, a causa di patologie strettamente connesse alla respirazione delle fibre di amianto). In relazione a queste ultime fattispecie si parla di "*disastro sanitario*", reato contestato in una pluralità di casi recenti: si pensi al caso c.d. "Eternit"¹¹, al caso c.d. "Porto

⁹ Cfr., in questo senso, la Cassazione si è espressa in senso conforme all'orientamento fatto proprio dalla Consulta con Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 19342, nonché con Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2012, n. 18678.

¹⁰ V. Cass. Pen., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418.

¹¹ V. Cass. Pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941. Su tale pronuncia cfr. G. L. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 24 novembre 2014; L. SANTA MARIA, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, I/2015; M. VENTUROLI, *Il caso Eternit: l'inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i "disastri ambientali"*, in *Giur. it.*, V/2015, pp. 1219 ss.; S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 24 febbraio 2015.

Marghera"¹², al caso c.d. "Ilva" di Taranto¹³, al caso c.d. "Tirreno Power" di Vado Ligure¹⁴, al caso c.d. "Enel" di Porto Tolle¹⁵ e al caso c.d. "Isochimica" di Avellino¹⁶.

Proprio questa eccessiva estensione della portata applicativa dell'art. 434 c.p., contraria al tenore stesso della norma e all'insegnamento della Consulta, ha portato il legislatore ad intervenire, come si vedrà a tempo debito (cfr., *infra*, cap. V, par. 5.) con la l. 68/2015, inserendo nell'ordinamento, tra gli altri, il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p.

L'esigenza di superare il quadro normativo previgente è poi derivata anche dalla difficoltà di sanzionare i fenomeni di inquinamento ambientale a causa della durata eccessivamente breve dei termini prescrizionali: tutti i limiti dell'art. 434 c.p. nella effettiva protezione del bene giuridico "ambiente" sono infatti emersi nel ricordato caso "Eternit", il quale ha per l'appunto mediaticamente evidenziato come il ricorso alla fattispecie in esame determini per i fenomeni inquinanti termini di prescrizione eccessivamente ridotti¹⁷.

¹² V. Cass. Pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675. Su tale pronuncia cfr. E. DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso "Porto Marghera"*, in *Cass. Pen.*, VII-VIII/2009, pp. 2837 ss.

¹³ Cfr. C. RUGA RIVA, *Il caso ILVA: profili penali-ambientali*, in *www.lexambiente.it*, 17 novembre 2014.

¹⁴ V. Trib. Savona, sez. GIP, 11 marzo 2014. Sulla pronuncia cfr. S. ZIRULIA, *Fumi di ciminiere e fumus commessi delicti: sequestrati gli impianti di Tirreno Power per disastro "sanitario" e ambientale*, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2014.

¹⁵ V. Trib. Rovigo, 31 marzo 2014. Sulla pronuncia cfr. A. BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario*, in *Dir. pen. cont.*, 16 ottobre 2014.

¹⁶ Trib. Avellino, sez. GIP, 15 giugno 2013. Sulla pronuncia cfr. S. ZIRULIA, *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale*, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2014.

¹⁷ Giova qui ricostruire brevemente il complesso caso che ha portato alla pronuncia della fondamentale sentenza Cass. Pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, la quale ha esaminato la struttura del reato di disastro innominato, andando ad evidenziarne tutte le criticità in punto di effettività della tutela dell'ambiente e delle vittime di fenomeni di inquinamento, con particolare riferimento alla durata eccessivamente breve dei termini prescrizionali. Sul tema si veda anche S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, cit.

Nel caso di specie era stato contestato il reato di disastro innominato aggravato dalla verifica del disastro di cui all'art. 434 comma 2 c.p., in riferimento alla condotta dei dirigenti della azienda che, avendo omesso di adottare le precauzioni necessarie, avevano consentito che le fibre di amianto si diffondessero nel territorio, causando decine di decessi fra i lavoratori e la popolazione delle aree limitrofe agli impianti. Posto che il reato in esame, considerati gli atti interruttivi, si prescrive in 15 anni, si è posto il problema di comprendere quale fosse il *dies a quo* della prescrizione. A tal fine, nel corso del processo, si sono contrapposti diversi orientamenti.

Secondo la *pubblica accusa* il disastro innominato si sarebbe configurato come reato permanente, cioè come reato caratterizzato dal protrarsi della consumazione finché sussiste la situazione di compressione del bene giuridico della pubblica incolumità, quale effetto della persistente condotta dell'agente. Secondo questo orientamento la condotta offensiva degli imputati era ancora in corso al momento del giudizio, in quanto essi continuavano a non attuare le attività di bonifica dell'ambiente la cui adozione avrebbe consentito di far cessare le conseguenze dannose del disastro. Tutto ciò consentiva di affermare che, essendo ancora in corso l'*iter* di consumazione del reato, il termine di prescrizione non avesse nemmeno iniziato a decorrere. Tale tesi è stata *respinta dalla Cassazione*. Essa, infatti, evidenzia come un simile orientamento sia fondato sulla concezione, ormai superata, secondo la quale il reato permanente deve essere ricostruito in termini bifasici: esso, non dev'essere cioè concepito come l'insieme di una prima condotta commissiva e di una seconda condotta omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antiggiuridica prodotta dalla prima. Infatti, accogliendo questa ricostruzione, tutti i reati dovrebbero essere considerati permanenti: anche reati pacificamente istantanei, come il furto, dovrebbero essere infatti considerati permanenti fino alla restituzione al proprietario del bene sottratto; inoltre la necessità di una contro-condotta, che elimini gli effetti dannosi della prima, non è prevista da alcuna norma e, dunque, la sua introduzione violerebbe il principio di legalità.

Secondo la sentenza di *primo grado* il disastro innominato, non seguito da attività di bonifica, deve essere considerato come un "*evento perdurante*", di per sé in grado di portare avanti la fase consumativa del reato, nonostante l'assenza di qualsiasi tipologia di condotta da parte degli imputati. Accogliendo questa ricostruzione, i giudici di primo grado ritengono che il termine di prescrizione non sia ancora iniziato a decorrere, posto che l'evento perdurante "disastro" continua a produrre i suoi effetti. Tale tesi è stata *respinta dalla Cassazione*. Essa evidenzia come il concetto di reato con evento perdurante non sia proprio della tradizione giuridica italiana, ma risulti da una confusa commistione di concetti diversi. Non essendo infatti perdurante la condotta, la consumazione del reato deve intendersi verificata al momento dell'insorgenza del disastro (unico evento direttamente provocato dalla condotta), sebbene gli effetti dannosi di questo continuino successivamente a prodursi. La prescrizione, dunque, decorre da questo primo momento, e non da quando il disastro cessa. In altre parole: la condotta omissiva (mancata adozione delle cautele necessarie) causa lo spargimento di fibre di amianto (disastro da cui inizia a decorrere la prescrizione), le quali, negli anni, provocano l'insorgenza delle malattie tumorali nella popolazione circostante (effetti permanenti del disastro).

Secondo la sentenza della *Corte d'Appello*, l'art. 434 comma 2 c.p. si configura come una fattispecie autonoma, con conseguente fissazione del *dies a quo* nel momento della verifica dell'evento-disastro. Peculiare è però la nozione di disastro proposta da questo orientamento. Esso infatti si compone, da un lato, del pericolo per l'incolumità pubblica, mentre dall'altro, del c.d. "*fenomeno epidemico*", cioè dell'insieme di patologie causate. In questa prospettiva, si giunge per una via diversa (l'allargamento dei confini concettuali dell'evento-disastro) alla medesima conclusione cui giungeva il giudice di prime cure: il termine di prescrizione non ha ancora incominciato a decorrere, perché il fenomeno epidemico è ancora in corso. Anche questo orientamento è contestato dalla Cassazione, la quale risolve la questione a lei sottoposta nei termini che seguono.

Secondo la *Cassazione* l'art. 434 comma 2 c.p. si configura come una *fattispecie circostanziale*, ma non è questa considerazione che consente alla Corte di anticipare il decorso del termine di prescrizione. Anche nel reato circostanziale, infatti, la prescrizione decorre dal momento consumativo (il verificarsi dell'evento aggravante "disastro"), e non da quello perfezionativo. Tuttavia centrale è la nozione di disastro, la cui essenza non deve essere confusa con gli effetti: pertanto essa non può assolutamente comprendere le lesioni o le morti derivanti dallo stesso, le quali non sono in alcun modo elementi tipici dell'evento (aggravatore della fattispecie tipica di disastro innominato) di disastro. In definitiva, la Cassazione configura l'art. 434 comma 2 c.p. come

3. L'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.

L'art. 439 c.p. punisce "chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo". Il secondo comma prevede poi due fattispecie punite più severamente nel caso in cui dal fatto derivi la morte di una o più persone.

Il primo comma si caratterizza come fattispecie strutturata come reato di pericolo, posta a tutela della salute pubblica, intesa come bene riferibile in modo indifferenziato ad una collettività di soggetti non individuabili *a priori*. Il secondo comma, al contrario, si presenta come fattispecie di danno.

Come evidenziato in dottrina¹⁸, il principale limite di operatività sotteso all'art. 439 c.p. consiste nella necessaria *destinazione alimentare* delle acque (o delle sostanze) attinte dal fenomeno inquinante, con la conseguenza che non possono trovare sanzione per effetto della disposizione attualmente in esame – pena la violazione del principio di legalità – le contaminazioni di acque (o di sostanze) aventi destinazione diversa da quella alimentare, come per esempio le acque adibite alla balneazione, alla pesca o alla produzione idroelettrica. Inoltre, il *deficit* di tutela è acuito dal recente orientamento, contrario a quello tradizionale¹⁹, secondo il quale per valutare la concentrazione di sostanze inquinanti bisogna

un reato (circostanziale) *istantaneo a effetti permanenti*, il cui *termine di prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui cessa l'attività inquinante* (*manente* la quale, in effetti, l'evento disastro è ancora in corso, e il reato non ancora consumato).

In altre parole, come già ricordato: la condotta omissiva tipica (mancata adozione di cautele necessarie) integra il reato base (di pericolo) di disastro innominato. L'evento "disastro verificatosi", che aggrava la fattispecie di disastro innominato (che diviene reato circostanziato), consiste esclusivamente nello spargimento di fibre di amianto (e dal momento di cessazione di tale spargimento, per la Corte, inizia a decorrere la prescrizione). Ciò anche se gli effetti del disastro (l'insorgenza delle malattie tumorali nella popolazione circostante) continuano a prodursi nel corso degli anni. In conclusione, il termine di prescrizione di 15 anni inizia a decorrere dal 1986, anno in cui gli impianti Eternit hanno smesso di produrre amianto (e di spargerne le fibre), con la conseguenza che il reato di disastro innominato aggravato risultava prescritto già nel momento in cui è iniziato il processo di primo grado: tra il diritto e la giustizia, la Cassazione, per sua stessa ammissione, sceglie il diritto.

¹⁸ Cfr. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 73.

¹⁹ Per tale orientamento cfr. Cass. Pen., sez. III, 27 maggio 1997, n. 7170.

guardare al punto ove l'acqua può essere *concretamente attinta* dagli esseri umani (per esempio attraverso la realizzazione di opere a ciò specificamente adibite) e non a qualsiasi punto in cui l'acqua possa essere, anche solo astrattamente, prelevata²⁰.

La portata particolarmente ristretta della norma incriminatrice in esame, dunque, ha evidenziato ulteriormente la necessità per il legislatore di intervenire attraverso la predisposizione di un più ampio e completo apparato normativo posto a tutela dell'ambiente.

4. Il danneggiamento.

In giurisprudenza si è fatto ricorso in materia ambientale anche al delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p., secondo il quale è punito, tra le altre ipotesi, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, tra le quali devono considerarsi, ai sensi del secondo comma n. 3), anche le "piantate di viti, di alberi, o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento". La fattispecie ha trovato in particolare applicazione nel caso di scarico di sostanze inquinanti o deturpanti nelle acque pubbliche²¹ o nel suolo²².

Anche questa fattispecie, tuttavia, si è palesata inadatta a tutelare efficacemente l'ambiente²³. Il reato di cui all'art. 635 c.p. è punito infatti *solamente a*

²⁰ Per questo recente orientamento, cfr. Corte Assise Chieti, 19 dicembre 2014, secondo la quale "nel caso di acque di falda attinte a distanza apprezzabile dalla fonte della contaminazione, per verificare la sussistenza dell'avvelenamento occorrerà far riferimento non già al punto in cui la falda viene contaminata, bensì al punto in cui la falda viene concretamente attinta prima di essere inviata al consumo".

²¹ Cfr. Cass. Pen., sez. III, 29 luglio 2008, n. 31485; Cass. Pen., sez. IV, 9 marzo 2011, n. 9343.

²² Cfr. Cass. Pen., sez. III, 30 maggio 2014, 27478.

²³ Cfr. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 71.

titolo di dolo (e non di colpa). In secondo luogo, esso è *procedibile d'ufficio solamente* nell'ipotesi di cui al secondo comma n. 3).

5. Getto pericoloso di cose.

Un'altra norma utilizzata dal legislatore in materia ambientale è l'art. 674 c.p., ipotesi contravvenzionale che punisce "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".

Essa ha ricoperto un ruolo importante nella criminalizzazione di diversi fenomeni di inquinamento ambientale, privi di una autonoma disciplina normativa, quale, ad esempio, è l'emissione di fumi, polveri, gas o odori molesti²⁴. Va comunque detto che la disposizione in esame, sebbene siano molti i problemi interpretativi affrontati dalla giurisprudenza²⁵, è stata applicata anche in settori già dotati di una specifica disciplina normativa, come, per esempio, in materia di emissione di onde elettromagnetiche²⁶.

Proprio con riferimento a tali fattispecie, è emersa l'inidoneità dell'art. 674 c.p. a fungere da valido strumento normativo per reprimere condotte pericolose. In primo luogo, si è infatti posto un problema di compatibilità con il *principio di*

²⁴ Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2002, n. 760, nonché Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2002, n. 42924.

²⁵ Per un'ampia ricostruzione delle problematiche affrontate dalla giurisprudenza, si v. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, 2016, pp. 651 ss.

²⁶ L'art. 15 comma 1 l. 22 febbraio 2001, n. 36 dispone infatti che "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti".

legalità, sub specie di principio di precisione e di tassatività della norma incriminatrice: infatti, si è innanzitutto dubitato in giurisprudenza che le onde elettromagnetiche possano essere ricondotte al concetto di “cosa” di cui alla disposizione in commento²⁷; allo stesso modo, problematica è apparsa la riconducibilità della condotta di emissione e propagazione delle onde elettromagnetiche a quella del “gettare” espressamente prevista dall’art. 674 c.p. La tensione con il principio di legalità appare sussistere, poi, anche in relazione alle fattispecie di propagazione di fumi, polveri, gas o odori molesti.

In secondo luogo, è il caso di evidenziare come la *natura contravvenzionale* e il *trattamento sanzionatorio poco severo* (arresto fino a un mese e ammenda fino ad € 206) rendano questa norma inadeguata rispetto alla necessità di apportare una tutela efficace all’ambiente.

6. Gli obblighi di incriminazione europei.

Alla luce di tutti i problemi e i *deficit* di tutela evidenziati nella normativa previgente, si può allora comprendere come la necessità di introdurre una adeguata disciplina sanzionatoria dei fenomeni di inquinamento ambientale fosse impellente.

Esigenza resa tra l’altro cogente dall’entrata in vigore della direttiva 2008/99/CE, la quale – attuando così gli insegnamenti della giurisprudenza della

²⁷ In questo senso, cfr. Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2002, n. 8102. In senso contrario si sono comunque espresse Cass. pen., sez. I, 12 marzo 2002, n. 15717, Cass. pen., sez. I, 14 marzo 2002, n. 23066 e Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 23262, con nota di L. GIZZI, *Inquinamento elettromagnetico e responsabilità penale: la Cassazione sul caso Radio Vaticana*, in *Dir. pen. cont.*, 6 luglio 2011. Un argomento che viene speso per sostenere la riconducibilità delle onde elettromagnetiche al concetto di “cosa” si fonda, oltre che sulla genericità di tale concetto, anche sul disposto dell’art. 624 co. 2 c.p., il quale equipara “agli effetti della legge penale” l’energia elettrica alle cose mobili. A tale argomentazione si è replicato sostenendo che la disposizione richiamata gode di una portata applicativa limitata alla fattispecie del furto.

Corte di Giustizia dell'Unione europea²⁸ – ha evidenziato come la tutela dell'ambiente sia uno degli obiettivi essenziali dell'Unione europea stessa.

Più in particolare, il preambolo della direttiva, al punto 5), precisa che “un'efficace tutela dell'ambiente esige, in particolare, sanzioni (penali) maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie”.

Va poi precisato – come si legge nel punto 12) del preambolo – che la direttiva in esame detta soltanto *norme minime* e che quindi gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente.

Venendo ora agli *specifici obblighi incriminatori*, si deve evidenziare come il legislatore eurounitario, all'art. 3 della direttiva, abbia imposto agli Stati membri di criminalizzare:

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

²⁸ Cfr. Corte di Giustizia, Grande sezione, 13 settembre 2005, causa C-176/2003, Commissione c. Consiglio.

c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto;

f) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

La direttiva prevede poi l'obbligo di sanzionare le condotte di istigazione e favoreggiamento alla commissione di reati ambientali (art. 4), nonché di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per la commissione dei suddetti reati (artt. 6 e 7).

Infine, l'art. 5 della direttiva si premura di imporre agli Stati membri di presidiare le indicate fattispecie penali attraverso sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Anche alla luce di questi obblighi di incriminazione, allora, si comprende l'intervento del legislatore nazionale realizzato con la l. 68/2015.

Con la recente riforma, il legislatore si è infatti proposto di completare l'attuazione della direttiva 2008/99/CE, la quale aveva ricevuto una prima, parziale, ricezione attraverso il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Tale novella, tuttavia, non aveva rispettato le aspettative degli interpreti²⁹, in quanto si era limitata a introdurre nel nostro ordinamento due fattispecie contravvenzionali di modesta portata applicativa: l'art. 727-bis c.p. ("Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette") e l'art. 733-ter c.p. ("Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"). Sicuramente di maggiore rilievo era invece l'introduzione, con l'art. 25-undecies d. lgs. 231/02, di diversi reati ambientali tra i delitti presupposto della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti.

Tuttavia, il quadro normativo nazionale, sebbene formalmente già incriminasse molte delle fattispecie contemplate dalla direttiva europea, era ancora

²⁹ Per un primo esame della direttiva e per una valutazione sui primi interventi di attuazione, si v. anche A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, pp. 1065 ss., nonché A. MANNA, *La nuova legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitarie e illegittimità costituzionali*, in *Arch. pen.*, 2011, pp. 763 ss., L. PISTORELLI - A. SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente (d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121). Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 4 agosto 2011, C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 8 agosto 2011 e C. RUGA RIVA, *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 29 aprile 2011.

ben lontano dal garantire l'irrogabilità di sanzioni penali *efficaci, proporzionate e dissuasive*, che potessero proteggere concretamente il bene giuridico ambientale. E ciò, come si è detto, sia per la problematica sussumibilità di numerose fattispecie concrete in disposizioni originariamente pensate dal legislatore per reprimere altre tipologie di fatti illeciti (con la correlata tensione con il principio di legalità che caratterizzava tali casi), sia per la natura essenzialmente contravvenzionale di queste ultime, con contestuale *deficit* di rigore sanzionatorio.

CAPITOLO II

LA RIFORMA DEI DELITTI AMBIENTALI: UNA PANORAMICA GENERALE

SOMMARIO: 1. Orientarsi nella riforma. - 2. Le scelte di fondo del legislatore. - 3. Il bene giuridico tutelato.

1. Orientarsi nella riforma.

Alla luce di quanto visto nel capitolo precedente, si comprende come fosse ormai giunta l'ora di intervenire per il legislatore.

Dopo un lungo percorso parlamentare³⁰, il legislatore ha approvato la l. 22 maggio 2015, n. 68, intitolata "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". Tale legge è divisa in tre articoli.

L'art. 1 comma 1, il più importante, introduce innanzitutto nel secondo libro del codice penale una serie di *delitti contro l'ambiente*, collocandoli nel nuovo titolo VI-bis, dedicato, per l'appunto, ai delitti contro l'ambiente. Così, vengono inseriti i delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.; cfr., *infra*, cap. III), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.; cfr., *infra*, cap. IV), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.; cfr., *infra*, cap. V),

³⁰ Sul quale, si v. C. RUGA RIVA, *La proposta di legge in materia di c.d. ecoreati passa all'esame dell'aula della Camera*, in *Dir. pen. cont.*, 13 gennaio 2014, nonché C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione giustizia della Camera*, in *Dir. pen. cont.*, 22 gennaio 2014, M. MONTANARI, *Il Senato approva il ddl in materia di delitti contro l'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 8 marzo 2015 e T. TRINCHERA, *Approvato definitivamente dal Senato il ddl che introduce nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 20 maggio 2015.

inquinamento ambientale colposo e disastro ambientale colposo (art. 452-*quinquies* co. 1 c.p.; cfr., *infra*, cap. VI, par. 2.), causazione colposa di un pericolo di inquinamento ambientale e causazione colposa di un pericolo di disastro ambientale (art. 452-*quinquies* co. 2 c.p.; cfr., *infra*, cap. VI, par. 3.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.; cfr., *infra*, cap. VII), impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.; cfr., *infra*, cap. VIII) ed omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.; cfr., *infra*, cap. XI, par. 2.).

Vengono poi introdotte nel codice penale altre disposizioni importanti. In particolare, ci si riferisce all'introduzione di *aggravanti* che colpiscono gli autori di reati associativi posti in essere con il fine di commettere uno dei delitti ambientali (art. 452-*octies* c.p.; cfr., *infra*, cap. IX, par. 1.) e di un'aggravante che colpisce i reati comuni posti in essere al fine di commettere un reato ambientale oppure con violazione della normativa posta a protezione dell'ambiente (art. 452-*novies* c.p.; cfr., *infra*, cap. IX, par. 2.). Sono poi inserite nel codice penale delle particolari *attenuanti*, riconosciute a chi contribuisca a contenere o eliminare gli effetti nocivi dei delitti ambientali (art. 452-*decies* c.p.; cfr., *infra*, cap. IX, par. 3.).

È quindi introdotta anche una specifica forma di *confisca* ambientale, sia nella forma diretta che per equivalente (art. 452-*undecies* c.p.; cfr., *infra*, cap. X, par. 1. e ss.), che si unisce all'ampliamento della portata applicativa delle confische di cui agli artt. 260 t.u.a. e 12-*sexies* d.l. 306/1992, realizzato dall'art. 1 co. 3 l. 68/2015 (cfr., *infra*, cap. X, par. 4.). Da ultimo, nel titolo VI-*bis* del codice penale è stata inserita anche una disposizione che obbliga il condannato a *recuperare e ripristinare* lo stato dei luoghi alterato dalla commissione del delitto (art. 452-*duodecies* c.p.; cfr., *infra*, cap. XI, par. 1.).

L'art. 1 l. 68/2015, ai commi 5 e 6, estende ad alcuni delitti ambientali la *pena accessoria* dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (cfr., *infra*, cap. XII, par. 1.) e, soprattutto, *raddoppia i termini di prescrizione* per i nuovi delitti collocati nel titolo VI-*bis* del secondo libro del codice penale (cfr., *infra*, cap. XII, par. 2.). Molti di questi, per effetto dell'art. 1 co. 8 l. 68/2015, diventano anche delitti

presupposto per la *responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche* (cfr., *infra*, cap. XII, par. 3.). L'art. 1 co. 7 l. 68/2015 interviene poi sull'art. 118-bis disp. att. c.p.p., prevedendo un migliore coordinamento delle indagini anche per alcuni delitti ambientali (cfr., *infra*, cap. XII, par. 4.).

Nel t.u.a. viene modificato l'art. 257 (disciplinante il delitto di "*bonifica di siti*"), per effetto del disposto dell'art. 1 co. 2 l. 68/2015 (cfr., *infra*, cap. XI, par. 2.1.). La riforma più importante coinvolgente questo *corpus* normativo è però quella attuata dall'art. 1 co. 9 l. 68/2015, relativa all'introduzione di un nuovo meccanismo di *estinzione delle contravvenzioni ambientali*, disciplinato dagli artt. 318-bis ss. t.u.a. (cfr., *infra*, cap. XIII).

Infine, l'art. 2 l. 68/2015 prevede un inasprimento di pena per diverse fattispecie contenute nella l. 150/1992, relativa alla *tutela delle specie animali e vegetali a rischio* (cfr., *infra*, cap. XIV).

Per effetto dell'art. 3 l. 68/2015, tutte le disposizioni appena richiamate sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. Di volta in volta saranno analizzati i profili di diritto intertemporale maggiormente problematici.

2. Le scelte di fondo del legislatore.

Cerchiamo, allora, di individuare brevemente quali siano state le principali scelte di politica criminale poste alla sua base.

In primo luogo, le spinte che hanno indotto il legislatore ad intervenire in sede penale per tutelare l'ambiente hanno avuto come conseguenza quella di determinare una *risposta sanzionatoria netta e decisa*. A tal riguardo basta considerare le cornici edittali dei nuovi delitti ambientali: esse sono piuttosto severe e – fatte salve alcune eccezioni minori – calibrate per scongiurare l'operatività della nuova causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., oltre che,

a maggior ragione, della sospensione condizionale della pena. Accanto alla severità si ricerca dunque anche l'*effettività* della risposta sanzionatoria. Ricerca di effettività che trova forse la sua maggior consacrazione nel raddoppiamento dei termini di prescrizione dei delitti ambientali, per effetto della modifica apportata all'art. 157 co. 6 c.p.

Ma non è tutto. Il legislatore non è voluto solamente intervenire con decisione a tutela dell'ambiente, ma ha voluto dare anche un segnale chiaro e *simbolico*. In questo senso deve allora leggersi l'inserimento di tutti i nuovi delitti ambientali in un apposito titolo del secondo libro del codice penale, anziché in una – l'ennesima – legge speciale.

Il fronte repressivo è poi rafforzato dalla previsione di diverse circostanze *aggravanti*, sia connesse all'integrazione di reati associativi commessi allo scopo (più o meno diretto) di nuocere all'ambiente (art. 452-*octies* c.p.), sia – ed è questa una scelta di politica criminale particolarmente importante – connesse all'integrazione di reati comuni, anch'essi commessi allo scopo (più o meno diretto) di nuocere a detto bene giuridico (art. 452-*novies* c.p.).

La previsione di una peculiare confisca (sia nella forma diretta che per equivalente) obbligatoria (art. 452-*undecies* c.p.) ha poi il merito di incidere sul patrimonio dei soggetti responsabili dei fenomeni di inquinamento.

Fino a qui ci siamo occupati del profilo repressivo. Ad esso, però, si affianca un'altra importantissima direttrice. Il legislatore, infatti, ha concepito la *bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi* come uno degli obiettivi di fondo della riforma. Per ottenere tale risultato ha previsto svariati strumenti: le circostanze attenuanti del ravvedimento operoso (art. 452-*decies* c.p.); l'inapplicabilità della confisca nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-*undecies* co. 4 c.p.); l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come conseguenza di una sentenza di condanna (art. 452-*duodecies* c.p.); la previsione dell'apposito delitto di omessa bonifica nel caso in cui il soggetto

obbligato non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi (art. 452-*terdecies* c.p.); la previsione – infine e soprattutto – di un apposito procedimento estintivo per le contravvenzioni ambientali, che ha come presupposto l'eliminazione delle conseguenze nocive del reato (artt. 318-*bis* ss. t.u.a.).

Queste linee-guida dovranno essere sempre tenute in considerazione per meglio comprendere le varie novità introdotte dalla riforma. Novità che saranno analizzate nel dettaglio nel proseguo di questa trattazione. Novità – è il caso di dirlo fin da ora – che ci paiono complessivamente positive. Certo, non mancano problemi, alcuni dei quali anche piuttosto evidenti: vedremo, infatti, come spesso le nuove norme si pongano in apparente contrasto con diversi principi costituzionali (su tutti quelli di offensività, precisione e ragionevolezza), oppure siano mal formulate o tra loro scarsamente coordinate. Tuttavia, lo sforzo che si compirà in questa trattazione sarà quello di utilizzare l'arma della declaratoria di illegittimità costituzionale solo come *extrema ratio*, nei casi in cui una interpretazione costituzionalmente orientata appaia assolutamente forzata o impraticabile.

Solo la prassi potrà esprimersi in modo consapevole sulla bontà di questa riforma. Quello che a livello ancora meramente teorico sembra già potersi dire è questo: la riforma attuata con la l. 68/2015 avrebbe potuto sicuramente essere meglio pensata e realizzata, ma – nonostante tutti i problemi – ha finalmente consentito di considerare veramente esistente nel nostro ordinamento una tutela penale dell'ambiente, prima esclusivamente affidata a reati contravvenzionali scarsamente efficaci o, al più, alle interpretazioni – più o meno estemporanee e forzate – della giurisprudenza.

Ciò detto, prima di analizzare nel dettaglio le molteplici novità della riforma, pare il caso di soffermarci sul bene giuridico posto alla base di tutte le nuove incriminazioni: l'ambiente.

3. Il bene giuridico tutelato.

La determinazione del reale contenuto del bene giuridico "ambiente" è particolarmente problematica. Si tratta di un bene immateriale dai confini poco definiti, la cui autonomia – tradizionalmente sacrificata dal nostro legislatore penale, che ha storicamente tutelato questo fondamentale interesse attraverso la tutela di beni giuridici ontologicamente diversi, tra i quali spicca, ovviamente, la pubblica incolumità – è stata finalmente affermata in modo prepotente dalla l. 68/2015. Essa infatti, ha inserito nel secondo libro del codice penale un autonomo titolo – il VI-bis – dedicato, appunto, ai delitti contro l'ambiente, andando così a riconoscere autonoma dignità a questo bene giuridico.

A dire il vero comunque, sebbene in ambito non penalistico, l'ambiente è stato riconosciuto come bene autonomo e unitario già alcuni decenni fa. La prima base normativa sulla quale si è fondata tale concezione è tradizionalmente considerata l'art. 18 l. 349/1986 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente), ora abrogato³¹. Tale disposizione, infatti, prevedeva l'obbligo di risarcire il danno per chi cagionasse un qualunque fatto doloso o colposo compromettente per l'"ambiente". Per l'ambiente autonomamente e unitariamente considerato, appunto: non per altri beni che potessero inglobarlo o per sue singole componenti (acqua, aria, suolo, flora, fauna, etc.). Tale interpretazione fu poi fatta propria anche dalla giurisprudenza costituzionale³².

A questo primo riconoscimento normativo ha fatto seguito quello – fondamentale – contenuto negli artt. 117 co. 2 lett. s) e 117 co. 3 Cost., norme che, nel ripartire le competenze fra Stato e Regioni, fanno esplicito riferimento all'ambiente, ancora una volta unitariamente considerato.

³¹ Cfr. F. ANTOLISEI, *I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell'urbanistica*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto Penale. Leggi complementari*, II, 2008, p. 485.

³² Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210 e Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641.

Anteriormente a tali importanti riconoscimenti normativi, una parte della dottrina ricostruiva il bene giuridico ambiente come la risultante di una serie di ulteriori beni giuridici aventi – questi sì – una precisa base costituzionale: si tratta della teoria *pluralistica*. I suoi sostenitori ricostruiscono il bene ambientale in termini non unitari, bensì in modo frazionato. Esso infatti, secondo questo orientamento, non gode di una propria autonomia e unitarietà ontologica, ma è la (più o meno espressa) risultante di una serie di ulteriori beni. Essi possono essere intesi in senso lato ed avere una base costituzionale (si pensi ai diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost., al paesaggio di cui all'art. 9 Cost. oppure al diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.), oppure possono essere considerati come semplici componenti fisiche dell'ambiente stesso (acqua, aria, suolo, flora, fauna, ecc.)³³.

Successivamente al ricordato, esplicito, riconoscimento normativo dell'ambiente come bene o interesse avente una propria precisa individualità e dignità di tutela, la tesi ora decisamente prevalente è, all'opposto e per l'appunto, quella *monistica*.

Ciò detto, accolta tale ultima teoria, si è trattato poi di cercare di definire quale fosse la reale dimensione del bene giuridico "ambiente". Ancora una volta, si sono contrapposte due tesi: una estensiva e una riduttiva.

Secondo l'accezione *estensiva*, per "ambiente" si intende "il complesso delle condizioni sociali, culturali e morali nel quale l'essere umano si trova, si forma e si sviluppa"³⁴: esso è dunque un bene giuridico unico, comprensivo dell'ecosistema

³³ Cfr. B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, 1990, pp. 60 ss., nonché S. GIANNINI, "Ambiente": saggio sui diversi aspetti giuridici, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1973, pp. 23 ss., S. NESPOR - B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, in S. NESPOR - A. CESARIS (a cura di), *Codice dell'ambiente*, 2009, pp. 104 ss., A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, 1981, pp. 510 ss. e L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, 2007, pp. 9 ss.

³⁴ Cfr. F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 1108 ss. V. anche L. RAMACCI, *I reati ambientali ed il principio di offensività*, in *Giur. merito*, 4/2003, pp. 820 ss. Un dato normativo che potrebbe parlare a favore della tesi restrittiva è rinvenibile nell'art. 5 co. 1 lett. c) t.u.a., secondo il quale per ambiente si intende il "sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici". Tale definizione, tuttavia, è formulata dal t.u.a. con riferimento

naturale, ma anche del paesaggio e dei beni artistici e culturali. L'eccessiva ampiezza di tale nozione (che comprende sia realtà naturali che antropiche) ha tuttavia portato a criticarne la contestuale vaghezza ed indeterminatezza.

È nata così l'opposta teoria *restrittiva*, ormai prevalente³⁵. Essa sposa una concezione maggiormente scientifica di "ambiente".

Con tale termine si fa infatti unicamente riferimento "all'insieme delle condizioni fisico-chimiche e biologiche, in cui si può svolgere la vita degli esseri viventi"³⁶. Si considerano quindi sia le componenti abiotiche (acqua, aria, suolo, ecc.), sia quelle biotiche (flora e fauna), intese non solo singolarmente ed isolatamente, ma anche complessivamente, in una prospettiva dinamica, di relazioni. Ecco che il termine "ambiente" si rivela allora più ampio di quello di "ecosistema". Quest'ultima nozione indica infatti "l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata"³⁷: il tratto caratterizzante la nozione è proprio quello della interrelazione che si viene a creare tra le varie componenti abiotiche e biotiche.

In sostanza, con il termine "ecosistema" ci si riferisce alle relazioni dinamiche che si vengono a creare tra le suddette componenti. Con il termine "ambiente" ci si riferisce non solo all'"ecosistema", ma anche alle componenti abiotiche e biotiche singolarmente considerate. Si tratta di distinzioni che

specifico e limitato alla materia dell'impatto ambientale: non si tratta dunque di una nozione che possa valere in termini generali.

³⁵ Cfr. M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 0/2010, pp. 44 ss. Egli ritiene che il bene "ambiente" possa essere considerato in una concezione ampia oppure in una concezione più ristretta. Ebbene, l'ambiente, nella sua concezione più ampia, è costituito da: a) *ambiente in senso stretto*, inteso come equilibrio ecologico di acqua, aria e suolo nell'*habitat* naturale dell'uomo, il quale deve essere protetto sia dagli inquinamenti, sia dalle attività di massa (è questa l'accezione di "ambiente" alla quale chi scrive si riferisce nella trattazione); b) *beni ambientali*, cioè il paesaggio e le bellezze naturali; c) *salute pubblica e igiene dei luoghi*; d) *integrità del territorio*. È proprio riferendosi all'accezione ampia di "ambiente" che l'Autore si riferisce quando, nel suo scritto, dichiara di sposare la concezione pluralistica di ambiente.

³⁶ Cfr. *Enciclopedia Treccani*, sub "ambiente", in www.treccani.it.

³⁷ Cfr. *Enciclopedia Treccani*, sub "ecosistema", in www.treccani.it.

torneranno utili nell'analisi di alcuni reati introdotti dalla l. 68/2015. Torneremo comunque sul tema a tempo debito (cfr., *infra*, capp. III e V).

Se questa è la nozione di "ambiente" ormai prevalente, pare chiaro come essa non possa più comprendere altri elementi di natura (prevalentemente o essenzialmente) antropica, quali, per esempio, il paesaggio e i beni culturali. Del resto ciò pare confermato dalla stessa Costituzione: l'art. 117 Cost. prevede diversi riparti di competenza fra Stato e Regioni a seconda che la materia sia, da un lato, la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117 co. 2 lett. s) Cost.) e, dall'altro, il "governo del territorio" e la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali"³⁸. (art. 117 co. 3 Cost.).

Non solo. La distinzione fra i concetti di "ambiente", "governo del territorio" e "beni culturali e ambientali" è resa evidente anche dalla predisposizione di autonomi apparati normativi per disciplinare ciascuna delle suddette materie. E così, la disciplina in materia di ambiente è contenuta nel t.u.a., la disciplina in materia di governo del territorio nella legge urbanistica (l. 1150/1942) e nel testo unico edilizia (d.p.r. 380/2001), la disciplina in materia di beni culturali e ambientali e in materia di paesaggio nel codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004)³⁹.

Così definito il contenuto del bene giuridico "ambiente", si tratta ora di rispondere ad un'ultima domanda. L'ambiente viene tutelato in quanto tale oppure in quanto funzionale alla sopravvivenza e allo sviluppo dell'essere umano?

³⁸ Sulla distinzione tra i concetti di "ambiente" e "beni ambientali" v. M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, cit., p. 46, nonché M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, 1996, pp. 17 ss. In sostanza, con il termine "ambiente" si intenderebbe l'equilibrio ecologico di acque, aria e suolo, tutelati in quanto ecosistemi naturali; con l'espressione "beni ambientali" si indicherebbero il paesaggio e le bellezze naturali: si tratterebbe cioè di "luoghi di vita", tutelati, in virtù di una scelta di opportunità del legislatore (e non per una loro qualità naturale intrinseca).

³⁹ In materia strettamente penalistica si v. anche gli artt. 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) c.p.

La scelta è, in sostanza, tra una concezione di ambiente c.d. "antropocentrica" oppure "ecocentrica"⁴⁰.

Secondo la concezione c.d. "antropocentrica" l'uomo è un *prius* rispetto alla natura, un "essere superiore, dotato di ragione e chiamato a dominare e ad appropriarsi della natura, che deve servire come mezzo per il soddisfacimento dei suoi bisogni, come 'risorsa' di produzione, di consumo e di produzione della specie umana"⁴¹. È evidente che, in questa prospettiva, l'ambiente è tutelato non in quanto tale, bensì in quanto strumentale alla protezione di altri interessi superiori, quali, su tutti, la salute umana.

L'opposta concezione c.d. "ecocentrica" contesta la riduzione utilitaristica dell'ambiente a mera risorsa a disposizione degli esseri umani. Esso, infatti, viene elevato a valore autonomo, tutelato in quanto tale: il rapporto tra uomo e natura viene considerato come "il risultato di (...) un sistema ecologico ed omnicomprensivo che non deve essere manipolato dall'uomo", il quale "non deve impadronirsi della natura come mero oggetto, ma deve ritrovare (in essa) un suo posto organico"⁴².

In una materia come questa è forte il rischio di effettuare una scelta ideologica, ancor prima che giuridica. È quindi il caso di prestare particolare attenzione ai riferimenti normativi presenti nel nostro ordinamento⁴³.

L'art. 5 co. 1 lett. i-ter) t.u.a. definisce l'"inquinamento" come "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla *salute umana* o alla *qualità*

⁴⁰ Si tratta di una distinzione elaborata in particolare da J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, 1989, 4, pp. 673 ss. Per una ricostruzione del dibattito si v. anche G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, 2012, pp. 21 ss. e N. JURISCH, *Il diritto penale dell'ambiente* (tesi di laurea), in *Dir. pen. cont.*, 20 dicembre 2011, pp. 20 ss.

⁴¹ J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo*, cit., p. 675.

⁴² J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo*, cit., p. 675.

⁴³ Cfr. anche C. RUGA RIVA, *Parte generale*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, 2013, pp. 8 ss.

dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi *legittimi usi*". La norma contempla quindi tra i beni da proteggere sia la salute umana che la qualità dell'ambiente. Quest'ultimo riferimento sembrerebbe parlare a favore della tesi c.d. "ecocentrica", posto che l'ambiente viene considerato meritevole di tutela in quanto tale (la disgiuntiva "o" sembra inequivocabilmente pronunciarsi nel senso di una diversità ontologica tra i concetti di "salute umana" e "ambiente"). Tuttavia, deve considerarsi anche l'ultima parte della disposizione, la quale, facendo riferimento ai "legittimi usi" dell'ambiente, potrebbe creare qualche dubbio rispetto alla conclusione appena raggiunta.

Valutazioni sostanzialmente analoghe possono essere sviluppate anche in relazione all'art. 74 co. 1 lett. cc) t.u.a., il quale definisce l'"inquinamento idrico" nei termini seguenti: "Introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla *salute umana* o alla *qualità degli ecosistemi* acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri *legittimi usi* dell'ambiente". In questo caso bisogna comunque osservare come il riferimento ai "legittimi usi dell'ambiente" sia preceduto da verbi coniugati al gerundio, il che sembrerebbe circoscrivere maggiormente la tutela dell'ambiente in una chiave esclusivamente utilitaristica per l'uomo.

L'art. 177 co. 4 t.u.a. appare invece sposare più chiaramente la tesi c.d. "ecocentrica". Esso infatti dispone che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la *salute dell'uomo* e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'*ambiente* e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente". Decisiva appare in particolare la disposizione di cui alla lett. a).

L'art. 268 co. 1 lett. a) t.u.a. definisce poi l'"inquinamento atmosferico" come "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la *salute umana* o per la *qualità dell'ambiente* oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli *usi legittimi dell'ambiente*". Anche in questo caso le considerazioni sono le medesime già svolte con riferimento all'art. 5 co. 1 lett. i-ter) t.u.a.

Alla luce di questa disamina sulle norme contenute nella principale fonte interna di diritto ambientale possiamo ragionevolmente concludere che il legislatore, di volta in volta, tutela l'ambiente o in quanto tale oppure in quanto strumentale agli interessi dell'uomo.

Per cercare di ben delineare i contenuti del bene giuridico "ambiente" – soprattutto per quel che interessa la materia penalistica –, dobbiamo allora spingerci oltre ed arrivare a considerare le fondamentali novità introdotte dalla riforma attuata con la l. 68/2015.

A parere di chi scrive, analizzando le nuove norme incriminatrici contenute nel titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, possono residuare pochi dubbi: il legislatore ha (finalmente) sposato la concezione c.d. "ecocentrica", tutelando l'ambiente in quanto tale, e non in quanto risorsa sfruttabile dall'uomo⁴⁴. Proviamo a verificare questo assunto, analizzando singolarmente i nuovi delitti contro l'ambiente.

⁴⁴ Favorevole a questa tesi sono anche L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente (Voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani 2016")*, in *Dir. pen. cont.*, 17 dicembre 2015, p. 3, nonché, seppur con analisi limitata al delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p., L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2/2015, p. 206. Sposa invece la tesi c.d. "antropocentrica" M. CATENACCI, *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, pp. 7 ss. Accoglie infine una tesi mediana M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 17 luglio 2015, pp. 7 ss.

L'art. 452-*bis* c.p., incriminando l'inquinamento ambientale, contempla tra gli oggetti materiali del reato le acque, l'aria, il suolo, il sottosuolo, un ecosistema, la biodiversità (anche agraria), la flora e la fauna. Si tratta, dunque, di matrici ambientali che vengono protette in quanto tali, posta la totale mancanza di riferimenti alla loro sfruttabilità da parte dell'uomo. La relazione uomo-ambiente potrebbe tornare alla ribalta per effetto del secondo comma della norma, il quale prevede un aggravamento di pena "quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata". Tuttavia, trattandosi di circostanza, essa non può incidere sul giudizio riguardante l'oggettività giuridica del delitto di inquinamento ambientale.

L'art. 452-*ter* c.p. disciplina il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. Si tratta di un reato plurioffensivo poiché esso mira a tutelare, oltre al bene giuridico già protetto dall'art. 452-*bis* c.p. (e cioè, come visto, l'ambiente, in una prospettiva ecocentrica), anche la vita e l'integrità fisica delle persone.

L'art. 452-*quater* c.p. sanziona la causazione di un disastro ambientale. Il secondo comma della norma descrive tre tipologie di disastro ambientale: 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Rimandando alla sede opportuna l'analisi dettagliata di questo problematico evento-disastro (cfr., *infra*, cap. V, parr. 3. e ss.), è qui il caso di concentrarci solamente sugli oggetti materiali e giuridici del reato. In particolare, nei primi due tipi di disastro si fa riferimento all'(alterazione dell')equilibrio di un ecosistema. Esso viene tutelato in quanto tale, non

sussistendo alcun elemento che possa richiamare la necessità che la sua alterazione arrechi una qualche forma di pregiudizio per gli esseri umani. Il terzo tipo di disastro si caratterizza invece come evento plurioffensivo. Accanto all'ambiente – bene giuridico che, anche se non evocato espressamente, viene comunque tutelato, considerata la collocazione sistematica della norma incriminatrice tra i delitti contro l'ambiente e la stessa rubrica dell'art. 452-*quater* c.p. (disastro "ambientale") – viene protetta anche la pubblica incolumità, da intendersi come proiezione superindividuale dei beni individuali della vita e dell'integrità fisica. La previsione di questo evento-disastro costituisce forse la più importante prova a favore della tesi c.d. "ecocentrica": se infatti il legislatore ha sentito la necessità di specificare espressamente, in un'autonoma disposizione, che il disastro ambientale può offendere anche la pubblica incolumità, si comprende come, di per sé, il bene giuridico "ambiente" abbia una dimensione limitata alle matrici ambientali e all'ecosistema⁴⁵.

Le stesse considerazioni svolte in riferimento ai delitti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. possono poi essere riproposte con riferimento ai delitti colposi contro l'ambiente di cui all'art. 452-*quiquies* c.p., trattandosi questi ultimi della versione colposa dei ricordati delitti dolosi contro l'ambiente.

L'art. 452-*sexies* c.p., poi, incriminando il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, intende proteggere anch'esso l'ambiente in quanto tale. Il riferimento al pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, contenuto nella fattispecie aggravata del terzo comma, non cambia l'oggettività giuridica della fattispecie base di cui al primo comma.

L'art. 452-*septies* c.p. disciplina il delitto di impedimento del controllo. Esso si struttura come reato plurioffensivo, nel quale, accanto all'ambiente, si tutelano altri beni giuridici, quali il buon andamento della pubblica amministrazione (e, in particolare, il potere di vigilanza delle autorità pubbliche) e la sicurezza e igiene

⁴⁵ Legge invece il riferimento alla pubblica incolumità in modo diametralmente opposto M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015*, cit., pp. 7 ss.

del lavoro (cfr., *infra*, cap. VIII). Anche in questo caso non vi sono motivi per negare la “direttrice ecocentrica” fatta propria dal legislatore.

Analoghe considerazioni possono infine essere sviluppate con riferimento all’ultimo delitto introdotto dalla riforma: l’omessa bonifica di cui all’art. 452-*terdecies* c.p., in cui, accanto all’ambiente, è tutelato l’interesse al rispetto e alla ottemperanza degli ordini della pubblica autorità o dell’autorità giudiziaria.

La riforma attuata dalla l. 68/2015 sembra dunque accogliere definitivamente la tesi c.d. “ecocentrica”, andando del resto ad attuare quanto previsto dall’art. 3 par. 1 lett. a) direttiva 2008/99/CE, il quale obbliga gli Stati membri a criminalizzare lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare – non solo il decesso o delle lesioni gravi alle persone –, ma anche dei “danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora”: ecco, dunque, che anche in sede europea pare essersi affermata la tesi c.d. “ecocentrica”.

Possiamo ora finalmente *concludere questa lunga analisi* sulla oggettività giuridica dei nuovi delitti introdotti dalla l. 68/2015.

In sintesi, il bene giuridico tutelato in via principale è ovviamente l’ambiente, al quale si affiancano talvolta altri beni, quali, per esempio, la vita, l’integrità fisica delle persone, la pubblica incolumità, il buon andamento della pubblica amministrazione, la sicurezza e igiene del lavoro, nonché l’interesse al rispetto e alla ottemperanza degli ordini della pubblica autorità o dell’autorità giudiziaria.

La concezione di ambiente accolta dal nostro ordinamento è *autonoma* (in quanto l’ambiente viene tutelato direttamente; si tende dunque a superare una tutela meramente indiretta e riflessa, cioè fondata sulla tutela di beni ulteriori, ritenuti più importanti), *monistica* (in quanto l’ambiente viene considerato come bene giuridico a sé, non quale semplice risultante di una serie di altri beni giuridici o di matrici ambientali isolatamente considerate), *restrittiva* (in quanto l’ambiente

si compone solamente delle singole matrici ambientali e dell'ecosistema, non invece del paesaggio e dei beni culturali) ed *ecocentrica* (in quanto l'ambiente viene tutelato in quanto tale, non in quanto risorsa sfruttabile dall'uomo).

CAPITOLO III

INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

SOMMARIO: 1. Profili generali. - 2. L'abusività dell'inquinamento ambientale. - 3. La tipizzazione dell'evento: i concetti di compromissione o deterioramento significativi e misurabili. - 4. L'oggetto materiale della compromissione e del deterioramento. - 5. L'elemento soggettivo. - 6. Il rapporto tra il delitto di inquinamento ambientale, le contravvenzioni di settore e il delitto di disastro ambientale. - 7. La circostanza aggravante.

1. Profili generali.

L'art. 452-bis c.p., rubricato "inquinamento ambientale", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68, con l'intento di ampliare ed inasprire il quadro sanzionatorio posto a tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 2008/99/CE.

Si tratta di una fattispecie di reato completamente nuova, che si aggiunge alle previgenti contravvenzioni strutturate sul modello del superamento dei valori tabellari (quali, per esempio, gli artt. 137 co. 5 e 279 co. 2 t.u.a.) o sull'esercizio di attività in assenza della necessaria autorizzazione amministrativa (quale, per esempio, l'art. 256 t.u.a.)⁴⁶. Nel riformato quadro normativo, il delitto in esame si colloca, a livello di gravità, tra le fattispecie contravvenzionali del t.u.a. e quella di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p.

Si tratta di un *reato comune*, potendo essere commesso da chiunque, *di evento* (una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di uno degli oggetti materiali indicati dalla norma stessa)⁴⁷ e *a forma libera*, in quanto la condotta può essere integrata da qualsiasi tipologia di comportamento (attivo o omissivo) cui sia causalmente riconducibile l'evento. Il legislatore, come diremo più avanti (cfr., *infra*, cap. III, parr. 2. e 3.), si è infatti limitato a prevedere che la condotta debba essere "abusiva" e debba "cagionare" una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili. Ovviamente, come per tutti i reati omissivi impropri, le condotte omissive rileveranno esclusivamente nel caso in cui sussista una norma giuridica che imponga specificamente ad un soggetto di impedire il verificarsi dell'evento. La fonte di tale obbligo non può rinvenirsi allora nel generico art. 3-*ter* t.u.a., il quale dispone che "la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali deve essere garantita (...) dalle persone fisiche e giuridiche".

Il bene giuridico tutelato è *l'ambiente*, come si desume – oltre che dalla collocazione sistematica della norma nel nuovo titolo dedicato ai delitti contro

⁴⁶ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, pp. 1 ss.

⁴⁷ Critico rispetto alla strutturazione del delitto di inquinamento ambientale come reato d'evento è M. CATENACCI, *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, pp. 10 ss. Tale convincimento deriva dalla difficoltà di provare l'evento in reati come quello in commento, nel quale spesso i danni all'ambiente diventano "percepibili (...) solamente nel lungo o nel lunghissimo periodo, così che il più delle volte diventa particolarmente ostico, se non impossibile, ricostruire con esattezza la lunga catena di fenomeni potenzialmente concausali succedutisi nel tempo, ed isolare quello che, alla stregua dei parametri imposti dall'art. 41 c.p., può a tutti gli effetti considerarsi 'causa' penalmente rilevante". Meglio sarebbe stata, dunque, la strutturazione del delitto in esame come reato di mera condotta (pericolosa).

l'ambiente e dalla rubrica "inquinamento ambientale" – dalla specificazione dell'evento, che consiste, in sostanza, in una compromissione o in un deterioramento rilevante di una matrice ambientale (acqua, aria, suolo, ecc.) oppure dell'ecosistema o della biodiversità. Si prescinde, dunque, dalla necessità di un'offesa alla pubblica incolumità. In questo modo, il nostro legislatore sposa, come abbiamo già visto (cfr., *supra*, cap. II, par. 3.), una nozione c.d. "ecocentrica" di ambiente, nella quale quest'ultimo è tutelato in quanto tale e, dunque, a prescindere dalle ricadute negative che la sua offesa potrebbe determinare sulla pubblica incolumità o, comunque, sulla salute degli esseri umani (visione antropocentrica). Il bene "ambiente", dunque, viene tutelato in modo autonomo e non in quanto strumentale ad ulteriori beni giuridici⁴⁸.

Così individuata l'oggettività giuridica della norma, è possibile qualificare il reato di cui all'art 452-*bis* c.p. alla stregua di un *reato di danno*. Il reato si perfeziona nel momento in cui la condotta cagiona uno dei due eventi previsti dalla disposizione (in sostanza, la compromissione o il deterioramento rilevante di uno degli oggetti materiali già indicati).

L'elemento soggettivo del reato, trattandosi di delitto, è il *dolo*. Non vi sono elementi per escludere la compatibilità con il dolo eventuale.

Il tentativo è configurabile.

I termini di prescrizione sono raddoppiati *ex art.* 157 co. 6 c.p., come modificato dalla l. 68/2015.

A completamento di questa panoramica generale sulla nuova norma, va solamente rilevato che – parallelamente a quanto previsto in relazione al delitto di disastro ambientale – il secondo comma prevede un *aggravamento di pena* nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

⁴⁸ Cfr. L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente (Voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani 2016")*, in *Dir. pen. cont.*, 17 dicembre 2015, p. 3.

2. L'abusività dell'inquinamento ambientale.

L'art. 452-*bis* c.p. punisce chiunque "abusivamente" cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di uno degli specifici oggetti materiali ambientali protetti dalla norma incriminatrice. L'espressione "abusivamente" ha dato luogo ad una serie di problemi ermeneutici, comuni – come si vedrà successivamente (cfr., *infra*, cap. V, par. 2) – anche al delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p.

Va innanzitutto evidenziato come l'avverbio "abusivamente", presente nella versione definitiva della norma, ha sostituito l'originaria formulazione del dettato normativo presente nel d.d.l. S. 1345, secondo la quale la condotta, per risultare penalmente rilevante, doveva essere posta in essere in "violazione di disposizioni legislative e regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisse di per sé illecito amministrativo o penale"⁴⁹. Ne sono conseguiti dunque, da un lato, un ampliamento della portata applicativa della disposizione e, dall'altro, una accresciuta genericità della sua formulazione.

Ma procediamo con ordine. Preliminarmente, pare il caso di interrogarsi sulla *natura giuridica* della clausola. Due sono le opzioni a tal riguardo: clausola di illiceità espressa o clausola di illiceità speciale. Si tratta di categorie dogmatiche spesso utilizzate come sinonimi, ma che in realtà possono essere distinte, con rilevanti ricadute pratiche in punto di esame dell'elemento soggettivo del reato⁵⁰.

Le clausole di illiceità espressa non sono altro che clausole pleonastiche, superflue nell'economia di una norma incriminatrice, avendo l'unica finalità di

⁴⁹ Tale formula era stata criticata da A. L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, pp. 457 ss.

⁵⁰ Sul tema, cfr. D. PULITANÒ, *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, pp. 76 ss., nonché C. CORI, *Gli elementi normativi delle cause di giustificazione*, pp. 63 ss.

richiamare l'attenzione dell'interprete sulla necessità di compiere nel caso concreto una puntuale verifica dell'assenza di cause di giustificazione.

Le clausole di illiceità speciale, al contrario, richiamano norme (giuridiche o extragiuridiche) extrapenali, la cui violazione comporta l'integrazione del reato. Esse, dunque, introducono un ulteriore elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice.

In sostanza, in presenza di una clausola di illiceità espressa all'interprete viene ricordato di verificare la presenza di una norma scriminante che *escluda* l'illiceità (e dunque la punibilità), mentre in presenza di una clausola di illiceità speciale all'interprete viene ricordato di ricercare una norma extrapenale che *fondi* l'illiceità.

Ciò premesso a livello teorico, si tratta ora di qualificare giuridicamente la clausola presente nell'art. 452-*bis* c.p. A tal proposito, vi sono diversi elementi da considerare. In primo luogo, come ricordato, nel testo definitivo della norma, l'originario riferimento alla "violazione di disposizioni legislative e regolamentari o amministrative" è stato sostituito dalla più generica espressione "abusivamente". Il passaggio da una formulazione richiamante norme extrapenali (la cui violazione fonda la punibilità) ad una formulazione del tutto generica potrebbe far propendere per la tesi della natura di clausola di illiceità espressa⁵¹.

Tuttavia, non possono non considerarsi anche altri elementi. In primo luogo, la direttiva 2008/99/CE – alla cui attuazione ha provveduto proprio la l. 68/2015 – all'art. 2 lett. a) definisce l'illecito, ai fini della interpretazione della direttiva, come "ciò che viola gli atti legislativi" indicati dalla stessa disposizione⁵², oppure come ciò che viola "un atto legislativo, un regolamento amministrativo di

⁵¹ Pare di questo avviso, seppur implicitamente, A. MANNA, *Il nuovo diritto penale ambientale, nel quadro della politica criminale espressione dell'attuale legislatura*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 36.

⁵² Si tratta, in particolare, degli "atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all'allegato A; ovvero, in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, (de)gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all'allegato B".

uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria". Questa più puntuale definizione – che richiama parametri la cui violazione fonda la responsabilità penale – deve essere considerata, in chiave di interpretazione conforme della norma agli obblighi eurounitari, a favore della tesi della natura di *clausola di illiceità speciale*⁵³.

In secondo luogo, data la loro natura di elementi pleonastici e superflui, le clausole di illiceità espressa devono essere considerate eccezionali: tra due interpretazioni possibili è infatti preferibile quella che conferisca a tali clausole una loro effettiva funzione pratica.

Infine, la qualificazione della clausola in esame come una clausola di illiceità speciale può essere fondata anche sul principio di certezza del diritto: privilegiando tale opzione ermeneutica, infatti, si impone al giudice di individuare una norma (extrapenale) fondante la punibilità, con conseguente limitazione della discrezionalità del giudice (già di per sé ampia, considerata, come a breve vedremo, la genericità della formulazione della clausola in esame).

Se, dunque, la clausola "abusivamente" deve essere considerata alla stregua di una clausola di illiceità speciale, si pone ora il problema di individuarne i reali confini applicativi. A tal riguardo, si devono in particolare analizzare due questioni.

1) Quali sono i parametri per valutare l'abusività della condotta? Solo la violazione di provvedimenti amministrativi autorizzatori (che, come noto, caratterizzano la materia ambientale) oppure anche di norme di rango primario, nazionali o europee, o, addirittura, principi costituzionali?

2) Nel caso in cui la condotta che cagiona il disastro sia stata autorizzata da un provvedimento illegittimo, tale condotta potrà essere considerata abusiva?

⁵³ Di questo avviso, sebbene con motivazioni in parte diverse, L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2/2015, p. 203.

Il punto di partenza di ogni ragionamento sul punto è chiaro: la vaghezza dell'espressione "abusivamente". Come ogni attività ermeneutica, non si può però prescindere dal dato testuale, il quale deve essere comunque contestualizzato alla luce dei beni giuridici in gioco e dei principi costituzionali che caratterizzano il diritto penale.

"Abusivamente", letteralmente, significa "illecitamente": è abusivo un "comportamento posto in essere in contrarietà ad una norma giuridica"⁵⁴. L'espressione è dunque indubabilmente ampia. Ne consegue che – sebbene da un punto di vista prettamente giuridico il termine sia vago (quasi atecnico) – tra una interpretazione estensiva ed una restrittiva non può che accogliersi la prima. La condotta che cagiona il disastro è dunque abusiva quando viola una *qualsiasi norma giuridica*: sia essa contenuta in un provvedimento amministrativo autorizzatorio, in un regolamento, in una disposizione di rango primario, nazionale o europea, finanche in una disposizione di rango costituzionale⁵⁵. Questo orientamento sembra del resto confermato dalla Cassazione che, nella sua prima pronuncia riguardante il delitto di inquinamento ambientale, ha accolto una nozione estensiva del termine "abusivamente"⁵⁶. Nozione che, tuttavia, non comprende anche – secondo i giudici di legittimità – la violazione dei principi generali della materia ambientale, quali i principi di prevenzione, di precauzione

⁵⁴ Cfr. G. DEVOTO - G. C. OLI, *Il Vocabolario della lingua italiana*, 2014, sub "abusivamente" e "illecito".

⁵⁵ Contrario a questa posizione, con riferimento al delitto di disastro ambientale, è G. AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*, in *www.lexambiente.it*, 17 marzo 2015, secondo il quale l'avverbio "abusivamente" si riferirebbe esclusivamente ai casi di condotta non autorizzata da un provvedimento amministrativo. Tale argomentazione si fonda, in sostanza, sull'interpretazione che la giurisprudenza prevalente ha elaborato in relazione al reato di cui all'art. 260 t.u.a., sul traffico illecito di rifiuti, anch'esso contenente la clausola di abusività.

⁵⁶ Cfr. Cass. Pen., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170. Per commenti a questa sentenza, si v. G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Questione giustizia*, 8 novembre 2016; G. BATTARINO, *"Detto in modo chiaro": l'inquinamento esiste*, in *Questione giustizia*, 14 novembre 2016; E. DI FIORINO - F. PROCOPIO, *Inquinamento ambientale: la Cassazione riempie di contenuti la nuova fattispecie incriminatrice*, in *Giurisprudenza penale*, 15 dicembre 2016; M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico*, in *Dir. pen. cont.*, 8 marzo 2017; C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. pen. cont.*, 22 novembre 2016.

e di sviluppo sostenibile di cui agli artt. 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* t.u.a. La *ratio* di questa posizione pare quella di non aumentare eccessivamente la discrezionalità del giudice nel determinare la rilevanza penale di condotte la cui abusività potrebbe desumersi dalla violazione di norme molto generali e scarsamente precise⁵⁷.

Ad ogni modo, l'ampiezza dell'espressione consente anche di ritenere che determini l'abusività della condotta la violazione di qualsiasi tipo di norma, indipendentemente dal fatto che sia norma disciplinante direttamente la materia ambientale. Ma attenzione: in questo caso i principi costituzionali che fondano il diritto penale consentono di restringere il campo di applicabilità della clausola in esame. In particolare, bisogna considerare il principio di offensività. Come visto, infatti, l'art. 452-*bis* c.p. è posto a tutela dell'ambiente. Ebbene, ciò consente di restringere il campo delle norme la cui violazione determina l'abusività della condotta alle sole norme che, direttamente o indirettamente, sono in qualche modo poste a tutela di questo bene giuridico. Così, per esempio, la violazione di una norma dettata per disciplinare la materia paesaggistica potrebbe comunque determinare l'abusività della condotta qualora ciò offenda, anche indirettamente, l'ambiente. Diversamente, la violazione di una norma dettata per garantire la sola trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione nell'attività di autorizzazione e controllo ambientale non consentirebbe di parlare di abusività della condotta⁵⁸.

Il ruolo selettivo ricoperto dal principio di offensività è la chiave da utilizzare anche per rispondere alla seconda domanda che ci siamo posti: nel caso

⁵⁷ Per una serrata critica a questa posizione, v. G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, cit., 8 novembre 2016.

⁵⁸ Questa posizione sembra confermata dalla lettura dei lavori parlamentari. Infatti, il testo originariamente approvato dalla Camera, anziché alla nozione di "abusività" faceva riferimento alla "violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito penale o amministrativo". L'espressione adottata nel testo definitivo sembra dunque aver ampliato la portata applicativa della norma incriminatrice, andando a rendere punibili fatti che ledono indirettamente l'ambiente. Ciò, tuttavia, non esime l'interprete dall'effettuare una interpretazione costituzionalmente orientata, utilizzando il principio di offensività come canone ermeneutico.

in cui la condotta che cagiona l'evento inquinante sia stata autorizzata da un provvedimento illegittimo (poiché contrastante, per esempio, con una disposizione di legge), tale condotta potrà essere considerata abusiva? Il problema della possibilità per il giudice penale di sindacare la legittimità di un provvedimento amministrativo è da sempre dibattuto. Non è questa la sede per ricostruire integralmente la questione. Qui pare interessante solamente richiamare gli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità con le note sentenze "Giordano"⁵⁹ e "Borgia"⁶⁰, in materia di reati edilizi⁶¹.

La Cassazione, in queste sentenze pronunciate tra il 1987 e il 1993, ritiene che il giudice penale possa sempre sindacare la legittimità di un provvedimento amministrativo, sia che tale legittimità sia elemento espresso di fattispecie (come ad esempio accade in relazione al reato di cui all'art. 650 c.p., nel quale il provvedimento la cui inosservanza risulta penalmente rilevante deve essere "legalmente" dato), sia che non lo sia (come ad esempio accade oggi in relazione ai reati edilizi di cui all'art. 44 t.u. edilizia, nei quali le norme non fanno alcun riferimento alla necessità che il provvedimento amministrativo sia legittimo). Queste conclusioni, però, devono essere integrate dalla valorizzazione del principio di offensività, operata dalla stessa Cassazione. In particolare, la valutazione di legittimità di un provvedimento dovrà essere effettuata tenendo presente quale bene giuridico viene tutelato dalla norma incriminatrice rilevante.

Per comprendere questo concetto, pare il caso di rievocare brevemente la soluzione cui è giunta la citata giurisprudenza, pronunciata sui reati di cui all'art. 44 t.u. edilizia (già art. 20 l. n. 47/1985) e, più in particolare, sul reato posto in essere – in sostanza e semplificando – da chi esegue lavori in assenza del permesso di

⁵⁹ Cfr. Cass. Pen., SS. UU., 31 gennaio 1987, n. 3.

⁶⁰ Cfr. Cass. Pen., SS. UU., 21 dicembre 1993, n. 11635.

⁶¹ L'orientamento espresso dalle sentenze "Giordano" e "Borgia" è stato poi ripreso dalle Sezioni Unite "Spiga s.p.a." (Cass. Pen., SS0. UU., 8 febbraio 2002, n. 5115), con riferimento al reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 30 e 44 lett. c) T.U. edilizia (già artt. 18 co. 1 e 20 lett. b) l. n. 47/1985).

costruire. Poiché la norma incriminatrice fa riferimento, appunto, solamente alla costruzione "in assenza" del permesso di costruire, ci si chiedeva se il reato potesse essere posto in essere anche da chi costruiva in ottemperanza a un provvedimento (esistente, ma) illegittimo, in quanto contrastante con una disposizione di legge. La Cassazione ha risolto la questione ritenendo possibile, come anticipato, il sindacato di legittimità sul provvedimento da parte del giudice penale, ma considerando nel contempo l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, individuato, nel caso di specie, nel corretto assetto del territorio⁶² (e non, per esempio, nel mero controllo amministrativo sull'attività urbanistica). Secondo la Corte, il soggetto attivo, in questa prospettiva, compirebbe un fatto penalmente rilevante ove costruisca in conformità alle prescrizioni del permesso (illegittimamente) rilasciato, ma in violazione delle norme urbanistiche: e ciò proprio perché l'art. 44 co. 1 lett. a) t.u. edilizia (già art. 20 lett. a) l. n. 47/1985) è posto a protezione del corretto assetto del territorio, interesse regolato dalle norme la cui violazione determina l'illegittimità del provvedimento. Al contrario, per lo stesso motivo, il privato che edifichi in violazione delle prescrizioni contenute nel permesso illegittimo, ma in conformità alle norme urbanistiche, non commetterebbe un fatto penalmente rilevante.

Riportando queste considerazioni alla materia ambientale, possiamo concludere che – essendo il bene giuridico protetto dall'art. 452-*bis* c.p. l'ambiente – il reato sarà integrato anche nel caso in cui il soggetto attivo agisca in conformità ad un provvedimento autorizzatorio illegittimo, in quanto contrastante con norme poste a tutela (diretta o indiretta) dell'ambiente. Al contrario, non risulterà responsabile qualora agisca in violazione di un provvedimento autorizzatorio illegittimo, ma in conformità alle norme poste a tutela (diretta o indiretta)

⁶² L'individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici rilevanti costituisce proprio il principale tratto differenziale tra la sentenza "Giordano" e la sentenza "Borgia".

dell'ambiente. Anche queste conclusioni sono state confermate dalla giurisprudenza più recente⁶³.

In conclusione, possiamo quindi rispondere alle domande sopra poste in termini estensivi, anticipando quello che verosimilmente – alla luce anche della prima pronuncia della Cassazione appena richiamata – sarà l'orientamento della giurisprudenza in materia: la clausola generale “abusivamente” consente di estendere l'applicabilità della norma incriminatrice a tutti quei casi in cui la condotta abbia violato una qualsiasi norma giuridica, qualunque natura essa abbia e anche se la condotta stessa è stata posta in essere in conformità a un provvedimento autorizzatorio illegittimo⁶⁴, pur con le precisazioni sopra svolte. Così ragionando, attraverso l'allargamento dei confini applicativi della clausola in esame, sarebbe tra l'altro rispettata anche la finalità che il legislatore si è prefissato di perseguire con la riforma: garantire una più ampia tutela dell'ambiente.

In questa prospettiva paiono probabilmente esagerate le preoccupazioni avanzate da chi ritiene che la clausola “abusivamente” abbia di fatto depotenziato la norma incriminatrice del disastro ambientale, rendendola applicabile solo nei casi in cui un soggetto agisca in mancanza di un provvedimento autorizzatorio⁶⁵.

Allo stesso modo, appaiono poi probabilmente esagerate le preoccupazioni avanzate da chi ritiene che la clausola “abusivamente” consegna all'arbitrio del giudice il potere di selezionare le condotte effettivamente abusive, ampliando troppo la portata applicativa della norma incriminatrice⁶⁶. Tale preoccupazione può essere alleviata considerando, come detto, proprio il ruolo selettivo svolto dal principio di offensività.

⁶³ Cass. Pen., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, cit. Va tuttavia precisato che la Cassazione, come anticipato, non ha contemplato l'inosservanza dei principi generali che governano la materia ambientale tra i parametri cui guardare per valutare l'abusività della condotta. Ne consegue che la violazione di questi principi non determinerebbe *ex se* la rilevanza penale dell'attività laddove questa sia autorizzata e si svolga nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

⁶⁴ Ad una conclusione simile giunge anche C. RUGA RIVA, *I nuovi eco-reati*, cit., pp. 5 ss.

⁶⁵ Cfr. G. AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente*, cit., con riferimento al delitto di disastro ambientale.

⁶⁶ Cfr. M. CATENACCI, *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, cit., pp. 15 ss.

Ma non solo. Gli eccessi puntivi possono essere limitati alla luce di un altro principio fondamentale: il principio di colpevolezza. In particolare, nel caso in cui vi sia un provvedimento amministrativo autorizzatorio illegittimo perché contrastante con una norma posta a tutela dell'ambiente, si può ritenere che il soggetto agente possa far valere il principio di legittimo affidamento. Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa tradizionale⁶⁷, il provvedimento deve presumersi legittimo fino a prova contraria. Ora, questa presunzione è posta con lo scopo di garantire che il provvedimento mantenga la sua esecutività finché non vi sia una pronuncia giurisdizionale (o in autotutela) che ne sancisca l'illegittimità. Tuttavia, per il principio di uguaglianza, se questa presunzione vale a favore della pubblica amministrazione deve valere anche a favore del soggetto che con questa si relaziona. Con la conseguenza che costui può legittimamente ritenere che il provvedimento autorizzatorio risulti adottato in conformità alla normativa ambientale. La valorizzazione del principio di affidamento consentirebbe dunque di *escludere*, in questi casi, il *dolo* di reato, *sub specie* di consapevolezza di agire abusivamente. L'unica eccezione a questo principio – riprendendo la giurisprudenza sviluppatasi in materia di responsabilità medica e da circolazione stradale⁶⁸ – si avrebbe nel caso in cui l'illegittimità del provvedimento per violazione della normativa ambientale sia macroscopica e, dunque, facilmente riconoscibile: in tal caso, il comportamento conforme al provvedimento macroscopicamente illegittimo non risulterebbe più giustificato.

Più in generale, ad ogni modo, la qualificazione della clausola in esame come clausola di illiceità speciale – ritenuta, come ricordato, preferibile –, consente di applicare, in caso di errore sulla norma extrapenale fondante la punibilità, la disciplina dell'errore di diritto ricadente sul fatto di cui all'art. 47 co. 3 c.p.⁶⁹. Infatti,

⁶⁷ Cfr. C. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, 2014, p. 145.

⁶⁸ Per una ricostruzione della stessa, si v. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, 2016, pp. 936 ss.

⁶⁹ Cfr. anche, sul tema, D. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, 1976.

poiché le norme che fondano la punibilità, richiamate dalla clausola di illiceità speciale, devono essere considerate come elementi di fattispecie, è necessario che siano coperte da dolo. Ne deriva allora che, qualora il soggetto attivo cada in errore sulla norma extrapenale implicitamente richiamata dalla clausola di illiceità speciale e tale errore ricada poi sulla corretta rappresentazione del fatto, si potrà applicare, secondo le regole generali, la disciplina di cui all'art. 47 co. 3 c.p. Diversamente, qualificando la clausola alla stregua di una clausola di illiceità espressa (come tale, ricordante solamente al giudice la necessità di valutare l'operatività di eventuali cause di giustificazione) troverebbe applicazione, nel caso di errore sulla esistenza o sulla portata applicativa della scriminante stessa, l'art. 5 c.p.: si tratterebbe, infatti, di un errore sulla legge penale, sulla stessa liceità della condotta posta in essere. Nel caso, invece, di errore concernente i presupposti fattuali relativi all'applicabilità di una scriminante effettivamente esistente, troverebbe applicazione la disciplina di cui all'art. 59 co. 4 c.p.

A conclusione di tutto quanto riferito possiamo evidenziare che, sebbene l'espressione "abusivamente" sia senza dubbio vaga e sebbene sarebbe stata più opportuna una più precisa descrizione della fattispecie da parte del legislatore, pare possibile ritenere la norma non in contrasto con il principio di legalità (*sub specie* di principio di precisione); paiono poi eccessive anche le preoccupazioni riguardanti una troppo ristretta o, al contrario, una esagerata portata applicativa della norma incriminatrice.

3. La tipizzazione dell'evento: i concetti di compromissione o deterioramento significativi e misurabili.

L'art. 452-*bis* c.p. punisce chiunque abusivamente cagiona "una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili" di uno degli

oggetti materiali poi specificati dalla stessa norma (acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità...).

La formulazione della norma è stata criticata per un eccesso di vaghezza, in potenziale contrasto con il principio costituzionale di precisione e, quindi, di legalità⁷⁰. I profili problematici riguardano sia la definizione del tipo di evento (che deve consistere o in una compromissione o in un deterioramento), sia la sua aggettivazione (deve essere significativo e misurabile).

La scarsa precisione delle norme è una caratteristica di tutta la riforma dei reati ambientali, come si vedrà anche successivamente, con particolare riferimento al delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p. Tuttavia – come insegna la Corte costituzionale⁷¹ – l'interprete non può esimersi dall'esperire un tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata.

In primo luogo, si deve cercare di comprendere il significato delle espressioni "compromissione" o "deterioramento". Poiché esse non rientrano tra le definizioni generali della materia ambientale elencate nell'art. 5 t.u.a., è necessario coglierne il significato in altro modo.

Il termine "*compromissione*" evoca nel linguaggio comune un danno irreparabile; il termine "*deterioramento*" evoca invece un peggioramento, un danneggiamento. Si tratta, dunque, di due concetti che hanno un significato etimologico distinto, come, del resto, sembra confermato dalla disgiuntiva "o" presente nella norma, che evidenzia la non sovrapponibilità dei due elementi.

A questa interpretazione osta però la formulazione dell'art. 452-*quater* co. 2 nn. 1) e 2) c.p., il quale configura il più grave delitto di disastro ambientale in presenza di una "alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema" oppure in presenza di una "alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti

⁷⁰ Cfr. M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 17 luglio 2015, pp. 21 ss.

⁷¹ Cfr. Corte Cost., 13 gennaio 2004, n. 5.

eccezionali". Appare allora evidente come il significato letterale di "compromissione" vada a confliggere con quanto disposto dalla norma incriminatrice del disastro ambientale. Ne consegue, quindi, la necessità di interpretare in termini restrittivi l'espressione in esame, considerato che il legislatore ha collocato l'art. 452-*bis* c.p. e l'art. 452-*quater* c.p. in una scala di gravità crescente. Ma, così ragionando, appaiono totalmente sfumati gli elementi in grado di diversificare l'evento di "compromissione" da quello di "deterioramento"

Ed allora, ecco che le due espressioni – nonostante la disgiuntiva "o" – pare possano essere interpretate come una endiadi⁷². In sostanza, dunque, "compromissione" e "deterioramento" devono essere intese come "peggioramento", "alterazione reversibile in senso peggiorativo" di uno degli oggetti materiali ambientali⁷³. Questo orientamento, del resto, è stato nella sostanza anche confermato dalla Cassazione⁷⁴, la quale ha ritenuto che i due termini "indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso di "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del "deterioramento", come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi. Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi

⁷² Cfr. L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 4. Contra, L. LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale doloso*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 49, nonché M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015*, cit., p. 23.

⁷³ A tal riguardo P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 2015, p. 79, pur accogliendo la tesi dell'endiadi definisce "compromissione" un'alterazione nella quale sia inciso l'aspetto dinamico del funzionamento delle componenti ambientali interessate, mentre definisce "deterioramento" un'alterazione nella quale il valore leso è statico, strutturale. Sul punto v. anche L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in *www.lexambiente.it*, 8 giugno 2015.

⁷⁴ Cass. Pen., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, cit.

di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p.”.

Il secondo profilo problematico che merita attenzione è quello relativo al significato da attribuire agli aggettivi che contribuiscono a definire gli eventi di compromissione e deterioramento: essi, come detto, devono essere “*significativi*” e “*misurabili*”.

Si tratta – ancora una volta – di termini piuttosto vaghi. Essi evocano quelli presenti nell’art. 300 t.u.a., ai sensi del quale per danno ambientale risarcibile deve intendersi “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”⁷⁵. Due termini, dunque, non nuovi al nostro ordinamento, ma che necessitano comunque di una specifica interpretazione in sede penale.

Al riguardo, le locuzioni possono essere interpretate in senso *quantitativo* oppure *qualitativo*. Nella prima prospettiva, dovrebbero essere valorizzati indici quali la diffusione del fenomeno inquinante, la sua durata, nonché la frequenza con la quale dalla condotta si verificano eventi offensivi dell’ambiente. Nella seconda prospettiva, invece, dovrebbero essere valorizzati indici quali l’intensità dell’evento inquinante, nonché i costi e le difficoltà tecniche relative alle opere di recupero e di ripristino dell’ambiente.

Ora, poiché la norma non specifica nulla in proposito, pare preferibile accogliere una nozione omnicomprensiva di questi due termini, che spinga l’interprete ad effettuare una *valutazione globale* della portata della compromissione e del deterioramento ambientale, attraverso la considerazione di tutti gli indici sopra riportati. In questo senso, allora, la norma impone all’interprete di valutare se la compromissione o il deterioramento dell’ambiente siano significativi (cioè, in

⁷⁵ Tale formulazione a sua volta riprende quella di cui all’art. 2 par. 2 direttiva 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (ai sensi del quale per danno ambientale deve intendersi “un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente”).

sostanza, non esigui) e misurabili (cioè, in sostanza, suscettibili di una oggettiva quantificazione), andando a considerare tutti gli indici (quantitativi e qualitativi) indicati.

Ciò detto, è necessario comprendere se i parametri attraverso i quali valutare l'integrazione dei requisiti di significatività e misurabilità debbano avere *natura numerica o meno*. Il tema è strettamente connesso con quello delle soglie di punibilità. Al riguardo, dunque, ci si domanda se il superamento delle soglie di punibilità numeriche previste dalla normativa ambientale sia sufficiente ad integrare il reato.

Per rispondere a questo quesito è necessario ricordare che il t.u.a. prevede diverse fattispecie contravvenzionali potenzialmente sovrapponibili con il campo di applicabilità dell'art. 452-*bis* c.p., riguardando ipotesi di scarichi di acque reflue, gestione di rifiuti, emissioni di sostanze inquinanti, ecc. Esse si caratterizzano in particolare per il collegamento tra la sanzione penale e il superamento di una determinata soglia di punibilità: si pensi, per esempio, agli artt. 137, 256 e 279 t.u.a. Si tratta di contravvenzioni che presentano la struttura di reati di pericolo e che, dunque, si collocano in un rapporto di minor gravità rispetto al delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p., il quale, come detto, presenta invece la struttura del reato di danno e punisce (più severamente) un grado di offesa superiore all'ambiente.

Ora, se il superamento di determinate soglie numeriche di punibilità è sufficiente per l'integrazione di una delle (meno gravi) contravvenzioni del t.u.a. è chiaro che ciò non basti ad integrare anche il più grave delitto di inquinamento ambientale: perché quest'ultimo si configuri è infatti necessario un *quid pluris* di offensività e, dunque, di disvalore⁷⁶. E l'accertamento di questa particolare portata offensiva del fatto dovrà essere effettuato proprio valorizzando gli indici quantitativo-qualitativi di cui abbiamo appena parlato: il delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p. sarà integrato – nel ricordato caso di superamento di una soglia di punibilità

⁷⁶ Cfr. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 80 ss., nonché L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., p. 205.

numerica prevista in relazione ad una delle contravvenzioni del t.u.a. (le quali saranno assorbite nel più grave delitto di inquinamento ambientale) – qualora il fenomeno inquinante risulti particolarmente grave (significativo, appunto) per la sua (misurabile in senso oggettivo) dimensione, estensione, frequenza, durata, intensità e difficoltà di eliminazione e bonifica.

Anche tali conclusioni paiono confermate dalla più volte ricordata pronuncia della Cassazione⁷⁷, nella parte in cui ritiene che il superamento di precise soglie di punibilità debba essere considerato solamente come uno degli indici cui guardare per verificare se la compromissione o il deterioramento sia effettivamente significativo.

Nel caso in cui, invece, il fatto riguardi una materia priva di soglie di punibilità numeriche, la valutazione sull'integrazione del reato dovrà effettuarsi utilizzando esclusivamente i più volte ricordati parametri quantitativo-qualitativi. Ma attenzione: se il delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p. trova nelle contravvenzioni del t.u.a. un limite verso il basso, allo stesso modo trova nel delitto di cui all'art. 452-*quater* c.p. un limite verso l'alto. Come si è accennato, infatti, qualora il fenomeno inquinante sia tale da alterare irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema oppure si sia in presenza di una alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali il delitto configurabile sarà proprio quest'ultimo⁷⁸.

4. L'oggetto materiale della compromissione e del deterioramento.

Come anticipato, l'art. 452-*bis* c.p. punisce la compromissione o il deterioramento (significativi e misurabili) di uno dei seguenti oggetti materiali:

⁷⁷ Cfr. Cass. Pen., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, cit.

⁷⁸ Cfr. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 82.

acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ecosistema, biodiversità (anche agraria), flora e fauna.

Pare possibile raggruppare questi oggetti materiali in tre grandi gruppi. In primo luogo, l'art. 452-*bis* co. 1 n. 1) c.p. elenca le *risorse abiotiche*: acque, aria, suolo o sottosuolo. Si tratta, dunque, di matrici ambientali che costituiscono la base di ogni ecosistema: proprio per tale ragione esse sono protette individualmente, prescindendo quindi dal fatto che l'offesa riguardi esseri viventi. La norma specifica che il fenomeno inquinante deve riguardare porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo⁷⁹: il termine "estese" sembrerebbe avere una dimensione quantitativa, mentre il termine "significative" sembrerebbe avere una dimensione qualitativa. Si tratta, peraltro, di una precisazione che appare superflua, posto che tali requisiti quantitativo-qualitativi appaiono già indicati nei termini "significativi" e "misurabili" che, collegati alla compromissione o al deterioramento, sono riferibili a tutti gli oggetti materiali ambientali.

In secondo luogo, l'art. 452-*bis* co. 1 n. 2) c.p. fa riferimento alle *risorse biotiche*: flora e fauna. I termini "flora" e "fauna", letti congiuntamente agli attributi della compromissione o del deterioramento (che devono essere significativi e misurabili), impongono di considerare penalmente rilevanti solamente offese arrecate ad un cospicuo numero di animali o vegetali.

Infine, sempre l'art. 452-*bis* co. 1 n. 2) c.p. fa riferimento a un *ecosistema* e alla *biodiversità*, anche agraria. Si tratta dunque di oggetti materiali complessi, che si strutturano come insieme di relazioni tra risorse abiotiche e biotiche. I principali problemi interpretativi sul punto riguardano il fatto che manca una definizione normativa di "ecosistema"⁸⁰. Il tema è già stato analizzato in precedenza (cfr., *supra*, cap. II, par. 3.). Sembra tuttavia opportuno ritornare sulla questione. Per

⁷⁹ Come è stato evidenziato in dottrina (cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 4), il riferimento "alla porzione estesa o significativa" appare limitato, senza una spiegazione comprensibile, al suolo e al sottosuolo, non alle acque o all'aria.

⁸⁰ Particolarmente critico sul punto L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 6.

cercare di definire il concetto di "ecosistema", può essere utile fare riferimento alla Relazione sulla l. 68/2015 redatta dall'Ufficio del Massimario della Cassazione, secondo la quale con tale termine "deve farsi riferimento alla comune accezione che definisce per tale l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (*habitat*) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera"⁸¹. Anche la nozione scientifica è simile: "è l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata, per es. un lago, un prato, un bosco ecc."⁸². Ciò che rileva primariamente, dunque, è proprio l'interrelazione che si sviluppa tra le diverse componenti dell'*habitat*.

Pare poi il caso di sottolineare come l'art. 452-*bis* c.p., a differenza di quanto previsto nella versione originaria della norma, faccia riferimento ad "un" ecosistema. La presenza dell'articolo indeterminativo consente così di tutelare l'alterazione anche di un singolo, isolato, ecosistema, senza che sia necessaria l'offesa a tutto l'ecosistema, complessivamente inteso.

Con il termine "biodiversità" si intende invece "la variabilità tra gli organismi viventi all'interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemi"⁸³.

Alla luce di quanto detto, sembra evidente che il legislatore – a differenza di quanto stabilito in relazione al delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p. – non abbia voluto limitare la tutela al solo ecosistema (*rectius*, ad "un" ecosistema), ma anche alle sue componenti, abiotiche e biotiche, volendo così garantire una tutela ampia all'ambiente. Ciò appare del resto confermato dalla presenza delle disgiuntive "o" tra i vari oggetti materiali, circostanza che consente di reprimere ciascuna offesa arrecata ad ognuno di essi, singolarmente considerati.

⁸¹ Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", a firma P. MOLINO, 29 maggio 2015, pp. 6 e 7.

⁸² Cfr. *Enciclopedia Treccani*, sub "ecosistema", in www.treccani.it.

⁸³ Cfr. *Enciclopedia Treccani*, sub "biodiversità", in www.treccani.it.

Va comunque precisato che sarà richiesta al giudice un'impegnativa fase di commisurazione della pena, essendo molto numerose le variabili in gioco: l'entità della compromissione o del deterioramento e, soprattutto, la grande varietà di oggetti materiali tutelati dalla norma incriminatrice. Si tratta, ad ogni modo, di un compito che potrebbe essere difficilmente alleviato in sede legislativa, posta la difficoltà di differenziare normativamente la gravità di offese a oggetti materiali sicuramente diversi tra loro, ma che, al contempo, si presentano inscindibilmente connessi. Astrattamente si potrebbero ritenere più gravi le offese arrecate alle risorse biotiche e, soprattutto, all'ecosistema e alla biodiversità. Tuttavia, non si deve dimenticare come l'art. 452-*bis* c.p. sia applicabile anche a gravissime, disastrose, ipotesi di inquinamento di risorse abiotiche, nel caso in cui il fenomeno inquinante non coinvolga un intero ecosistema, posto che l'art. 452-*quater* c.p. non contempla tra gli eventi di disastro quello che offenda le sole risorse abiotiche. Quel che appare certo, ad ogni modo, è che l'art. 452-*bis* c.p. si presenta come una *norma mista alternativa*, con la conseguenza che, nel caso in cui uno stesso fatto sia offensivo di una pluralità di oggetti materiali, non si avrà una pluralità di reati, ma solo un aggravamento di pena⁸⁴.

5. L'elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p. è il *dolo*. Esso deve avere ad oggetto tanto l'abusività della condotta, quanto l'evento di compromissione o deterioramento dell'oggetto materiale ambientale. Poiché l'evento deve essere, come visto, significativo, il dolo dovrà consistere nella rappresentazione e volizione di un accadimento di pari proporzioni e, quindi, non esiguo⁸⁵.

⁸⁴ Conforme, C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 5.

⁸⁵ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 12 ss.

Non vi sono elementi per escludere la configurabilità del delitto in presenza di un *dolo eventuale*. Esso dovrà essere accertato considerando gli indici indicati nella recente sentenza a Sezioni Unite ThyssenKrupp⁸⁶: la devianza della condotta concreta dagli *standards* imposti da eventuali regole cautelari; la personalità, la storia e le precedenti esperienze del soggetto attivo; la durata e la reiterazione della condotta; la condotta successiva al fatto; le finalità della condotta; la probabilità di verificazione dell'evento; le conseguenze negative che il soggetto attivo dovrebbe patire a causa della verificazione dell'evento; il contesto lecito o illecito; ecc.

6. Il rapporto tra il delitto di inquinamento ambientale, le contravvenzioni di settore e il delitto di disastro ambientale.

Ci siamo già occupati (cfr., *supra*, cap. III, par. 3.) del rapporto tra il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p. e le varie contravvenzioni di settore presenti, soprattutto, nel t.u.a. (si pensi agli artt. 137, 256 e 279 t.u.a.).

In questa sede è solo il caso di ricordare come le contravvenzioni di settore si caratterizzano per il collegamento tra la sanzione penale e il superamento di una determinata soglia di punibilità. Nel caso in cui tale superamento effettivamente si verifichi, allora sicuramente si assiste all'integrazione della contravvenzione di settore. Nel caso in cui vi sia un *quid pluris* di disvalore per la particolare significatività dell'evento di compromissione o deterioramento, tuttavia, risulta integrato anche il delitto di inquinamento ambientale. Ora, poiché il più grave delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p. è strutturato come reato di danno ed è finalizzato a tutelare l'ambiente da una forma più intensa di offesa, esso assorbe, per il principio di sussidiarietà, le meno gravi contravvenzioni di settore, costruite come fattispecie di pericolo astratto⁸⁷.

⁸⁶ Cass. Pen., SS. UU., 24 aprile 2014, n. 38343.

⁸⁷ Cfr. L. LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale doloso*, cit., pp. 56 ss., nonché C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 14.

Un particolare problema interpretativo si è posto con riferimento alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 36 d.lgs. 224/2003, secondo il quale "(...) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo (...) di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.". Ora, poiché l'art. 452-*bis* c.p. fa riferimento alla compromissione o al deterioramento della biodiversità (anche agraria) è chiaro che si pongano problemi di sovrapposibilità tra le due fattispecie. La soluzione interpretativa appare però chiara se si valorizza la clausola di sussidiarietà presente nell'art. 36 d.lgs. 224/2003: troverà dunque applicazione esclusiva l'art. 452-*bis* c.p. Inoltre, il reato di cui all'art. 36 d.lgs. 224/2003 è strutturato come reato di pericolo e pertanto, per il principio di sussidiarietà, viene assorbito dal reato di danno di cui all'art. 452-*bis* c.p.⁸⁸

Con riferimento ai rapporti con il delitto di cui all'art. 452-*quater* c.p., ci si limita in questa sede a rinviare a quanto già detto precedentemente (cfr., *supra*, cap. III, par. 3.)

7. La circostanza aggravante.

L'art. 452-*bis* co. 2 c.p. dispone che "quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

In riferimento a quest'aggravante sembra vago il riferimento alle "*specie animali o vegetali protette*". Per l'individuazione delle stesse si potrebbe però far

⁸⁸ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 3.

riferimento all'allegato IV della direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonché all'allegato I della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici)⁸⁹.

Sempre con riferimento a quest'ultima espressione, un secondo problema interpretativo riguarda il numero di animali o vegetali che devono essere danneggiati dal fenomeno inquinante. Ora, sicuramente non può ritenersi che l'aggravante si applichi esclusivamente nel caso in cui sia posta in pericolo la sopravvivenza dell'intera specie animale o vegetale. In via interpretativa, valorizzando il principio di offensività, pare potersi esigere che il danno riguardi un numero significativo di animali o vegetali.

⁸⁹ Cfr. M. DI PIRRO, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Analisi delle novità introdotte dalla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, p. 17, il quale evidenzia però che manca un espresso riferimento normativo a queste direttive, come invece è accaduto con riferimento al reato di cui all'art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette): l'art. 1 co. 2 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 prevede infatti che ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis c.p. per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

CAPITOLO IV

MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DEL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 452-ter c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) – *Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.*

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

SOMMARIO: 1. Profili generali. - 2. La natura giuridica. - 3. L'elemento soggettivo del reato e la peculiare fisionomia della colpa. - 4. I rapporti con l'art. 452-quater co. 2 n. 3) c.p.

1. Profili generali.

L'art. 452-ter c.p., rubricato "morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68. Si tratta di una norma predisposta con il chiaro intento di scongiurare il rischio che a

eventi inquinanti che provocano le lesioni o la morte di una o più persone si possa applicare una normativa inadeguata, formulata per sanzionare fattispecie diverse⁹⁰.

Analizziamo brevemente la struttura della norma incriminatrice. Essa si presenta come una *ipotesi speciale del delitto di cui all'art. 586 c.p.*, rubricato "morte o lesioni come conseguenza di altro delitto". Quest'ultima disposizione, come noto, punisce chiunque, commettendo un delitto doloso, cagioni, come conseguenza non voluta della sua condotta, la morte o la lesione di una persona. Ebbene, l'elemento di specialità di cui all'art. 452-ter c.p. è il delitto di base: se nell'art. 586 c.p. esso è rappresentato da un qualsiasi delitto non doloso, nell'art. 452-ter c.p. è rappresentato esclusivamente dal delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis c.p.

Il delitto di base, dunque, è solo quello di inquinamento ambientale. Non è contemplato, invece, il delitto di disastro ambientale, di cui all'art. 452-quater c.p. Questa scelta del legislatore costituisce uno dei principali nodi problematici della norma in esame, sul quale si tornerà successivamente (cfr., *infra*, cap. IV, par. 4.).

Va comunque precisato che – fatte salve le differenze relative ai delitti presupposto – la struttura e le modalità di accertamento dei reati di cui agli artt. 452-ter e 586 c.p. coincidono. E così, sarà necessario accertare in entrambi i casi la sussistenza del *nesso di causalità* tra i delitti di base e gli eventi dannosi non voluti. E, allo stesso modo, sarà necessario accertare che il soggetto attivo – il quale deve porre in essere dolosamente il delitto di inquinamento ambientale – versi in relazione agli eventi non voluti – interpretando le norme utilizzando il principio di colpevolezza come canone ermeneutico – in *colpa*, da intendersi nella sua accezione concreta. In *colpa*, si badi. Non "*almeno*" in *colpa*. Qualora, infatti, l'evento dannoso fosse (dolosamente) voluto dal soggetto attivo non troverebbero

⁹⁰ Si pensi, ovviamente, al caso "Eternit" (Cass. Pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941), nel quale tutto il processo è ruotato intorno all'applicazione dell'art. 434 co. 2 c.p., norma disciplinante il c.d. "disastro innominato".

applicazione le norme in esame, bensì, in concorso tra loro, le norme incriminatrici dei delitti di base e quelle che sanzionano l'omicidio volontario o le lesioni volontarie. Sul punto torneremo a breve (cfr., *infra*, cap. IV, par. 3.).

Alla luce di quanto detto, possiamo allora concludere che l'ipotesi di cui all'art. 452-*ter* c.p. (sulla cui natura di reato autonomo piuttosto che di mera circostanza aggravante ci si soffermerà a breve) si struttura come fattispecie *comune, di evento e di danno*, il cui elemento soggettivo è il *dolo* (in relazione al delitto di base di cui all'art. 452-*bis* c.p.) *misto a colpa* (in relazione all'evento non voluto).

Pare infine il caso di evidenziare come i *beni tutelati* risultino essere, oltre all'ambiente, anche la vita e l'integrità fisica delle persone.

Ciò detto, va osservato che in relazione all'art. 452-*ter* c.p. il legislatore si è meritoriamente impegnato a *conformare* la norma in esame al *principio di personalità della responsabilità penale* di cui all'art. 27 Cost.⁹¹. Infatti, è prevista una pena diversificata (e proporzionata) a seconda che dal delitto di inquinamento ambientale derivi, quale conseguenza non voluta, una lesione personale (non lieve) oppure una lesione personale grave oppure una lesione personale gravissima o, addirittura, la morte di una persona.

Inoltre, l'art. 452-*ter* co. 2 c.p. prevede un *ulteriore aggravamento di pena* – diversificato a seconda della gravità dell'evento non voluto – nel caso in cui dal delitto di inquinamento ambientale derivi la morte di più persone oppure le lesioni di più persone oppure la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Da questo punto di vista, l'unico profilo di censura che si potrebbe far risaltare riguarda il fatto che è previsto un tetto massimo di pena (venti anni di reclusione) comune a tutte le ipotesi aggravate appena enucleate: in questo caso, il legislatore anziché equiparare le diverse fattispecie, avrebbe forse più opportunamente potuto diversificare il trattamento sanzionatorio a seconda che

⁹¹ Cfr. G. SALCUNI - G. SANTAMARIA, *Reato di morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 65.

l'inquinamento ambientale cagioni la morte di più persone oppure le lesioni di più persone oppure la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone⁹².

I termini di *prescrizione* del reato in esame sono raddoppiati *ex art.* 157 co. 6 c.p., come modificato dalla l. 68/2015.

2. La natura giuridica.

Uno dei problemi principali relativi alla fattispecie qui in esame riguarda la sua natura giuridica: si tratta di una fattispecie autonoma (strutturata alla stregua di un delitto aggravato dall'evento) oppure di una circostanza aggravante del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p.?

Diversi argomenti paiono rendere preferibile la tesi della *natura autonoma* del reato⁹³. In primo luogo, si tratta di una fattispecie disciplinata da un'autonoma norma incriminatrice, dotata di uno specifico *nomen iuris*⁹⁴. Essa, inoltre, ha autonome cornici edittali e non si limita a prevedere aumenti di pena attraverso il richiamo – *per relationem* – alla cornice edittale di cui all'art. 452-*bis* c.p.

Ciò detto, non può comunque tacersi di un importante elemento che parla in senso contrario⁹⁵. In diverse norme – si pensi per esempio all'art. 452-*undecies* c.p., in materia di confisca (cfr., *infra*, cap. X, par. 1.), o all'art. 25-*undecies* d. lgs. 231/2001, che enuncia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche (cfr., *infra*, cap. XII par. 3.), oppure,

⁹² Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, pp. 21 ss.

⁹³ Sposa questa tesi la dottrina maggioritaria. Si v. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 19 ss., nonché G. SALCUNI - G. SANTAMARIA, *Reato di morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale*, cit., p. 70.

⁹⁴ Qualora il legislatore avesse voluto qualificare la norma come aggravante, l'avrebbe probabilmente inserita in un comma dell'art. 452-*bis* c.p., così come avvenuto in relazione all'aggravante relativa ai casi di inquinamento prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

⁹⁵ Cfr. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 2015, pp. 91 ss.

ancora, all'art. 118-*bis* disp. att. c.p.p., in materia di coordinamento delle indagini (cfr., *infra*, cap. XII, par. 4.) – l'art. 452-*ter* c.p. non è richiamato: viene infatti citato solamente l'art. 452-*bis* c.p. Ora, vista la gravità del delitto in questione (punito più severamente rispetto a quello di cui all'art. 452-*bis* c.p.) non sembra possibile che gli omessi riferimenti siano indici della volontà del legislatore di non applicare istituti e discipline importanti (quali, appunto, la confisca e la responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche) al delitto di cui all'art. 452-*ter* c.p. I mancati riferimenti a quest'ultimo, dunque, dovrebbero spiegarsi proprio in virtù della sua natura di circostanza aggravante del reato di cui all'art. 452-*bis* c.p.

Quest'ultima conclusione, fondata su un elemento sistematico di un certo rilievo, ha però come inaccettabile conseguenza – contraria rispetto alle finalità della riforma attuata con la l. 68/2015 – di elidere l'inasprimento di pena nel caso sussista, in sede di bilanciamento *ex art. 69* c.p., una circostanza attenuante considerata equivalente o prevalente rispetto all'aggravante relativa all'aver cagionato la morte o le lesioni di una o di una pluralità di persone.

La tesi della natura di reato autonomo dell'art. 452-*ter* c.p. appare allora preferibile. Vi è, tra l'altro, un'opzione ermeneutica che consentirebbe di rendere compatibile tale ultima qualificazione giuridica con l'esigenza di garantire l'applicabilità al reato di cui all'art. 452-*ter* c.p. degli importanti, richiamati, istituti della confisca e della responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche, nonché di rendere operativa la disciplina in materia di coordinamento delle indagini di cui all'art. 118-*bis* disp. att. c.p.p.: si potrebbe infatti ritenere che – ai fini dell'applicabilità degli istituti sopra ricordati – possa essere sufficiente la commissione del fatto base di cui all'art. 452-*bis* c.p. – espressamente contemplato da tutte le norme disciplinanti gli istituti richiamati – il quale dovrebbe essere considerato alla stregua di un elemento costitutivo del più grave delitto di cui all'art. 452-*ter* c.p.

Ad ogni modo, al di là di tutte queste valutazioni, rimane la sensazione che il legislatore avrebbe dovuto più opportunamente inserire esplicitamente l'art. 452-ter c.p. tra i delitti presupposto per la l'applicabilità degli istituti sopra richiamati.

3. L'elemento soggettivo del reato e la peculiare fisionomia della colpa.

Si è già visto (cfr., *supra*, cap. IV, par. 1.) che l'elemento soggettivo dell'ipotesi di cui all'art. 452-ter c.p. è il *dolo misto a colpa*: il dolo si riferisce al delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p., mentre la colpa all'evento (di lesioni o morte) non voluto. Abbiamo anche visto che nel caso in cui l'evento (di lesioni o morte) sia voluto (anche nella forma del dolo eventuale), il delitto di cui all'art. 452-ter c.p. non risulta essere più configurabile, dovendosi applicare congiuntamente le norme incriminatrici dell'inquinamento ambientale e dell'omicidio o delle lesioni volontarie.

Abbiamo, allo stesso modo, anticipato che la colpa va intesa *in concreto*. Questo è infatti l'insegnamento fornitoci dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione "Ronci", con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 586 c.p., valido anche in relazione al delitto qui in esame⁹⁶. Sono dunque da rifiutare tutte quelle teorie che vogliono imputare al soggetto attivo l'evento non voluto sulla base del mero nesso di causalità materiale (teoria della responsabilità oggettiva), oppure sulla base dell'inosservanza della norma penale incriminatrice del reato di base doloso (teoria della colpa specifica), oppure sulla base della prevedibilità astratta dell'evento non voluto (teoria della colpa in astratto), oppure, infine, sulla base del fatto che il soggetto attivo ha agito in un contesto totalmente illecito (teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito).

⁹⁶ Cfr. Cass. Pen., SS. UU., 22 gennaio 2009, n. 22676.

Non è questa la sede per approfondire le ragioni che hanno indotto la Corte a respingere tutte queste teorie⁹⁷. Qui si deve solamente ribadire che la colpa andrà accertata in concreto e che dunque – sebbene il contesto nel quale opera il soggetto attivo sia illecito – è comunque necessario, al fine di rispettare il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., che l'accertamento sulla colpa sia effettuato con un criterio individualizzato, imperniato sulla violazione di una regola cautelare che mira a prevenire proprio quel determinato evento, nonché sulla prevedibilità e ed evitabilità in concreto dell'evento stesso.

La regola cautelare violata, come accennato, dovrà essere *preordinata alla tutela della vita o dell'integrità fisica*⁹⁸: solo in questo modo verrà rispettato il primo nesso tra colpa ed evento, per il quale l'evento concreto deve essere realizzazione del pericolo (o di uno dei pericoli) che la norma cautelare violata mirava a prevenire⁹⁹. Non potrà dunque considerarsi utile ai fini della configurabilità della colpa la violazione di una regola cautelare finalizzata a tutelare un diverso bene giuridico (si pensi, per fare un esempio, ad una regola cautelare finalizzata a garantire che la pubblica amministrazione possa controllare l'attività produttiva dei privati, al fine, per esempio, di poter meglio pianificare lo sviluppo economico del territorio).

L'accertamento della colpa nel delitto di cui all'art 452-ter c.p. ha posto in dottrina il problema relativo alla possibilità di individuare la violazione di una regola cautelare nel *superamento delle soglie di punibilità* (parametrate al livello delle emissioni) previste per diverse fattispecie dalla normativa ambientale¹⁰⁰. In altri

⁹⁷ Per ogni approfondimento, si rinvia alla citata sentenza "Ronci".

⁹⁸ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 17.

⁹⁹ Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2015, pp. 491 ss.

¹⁰⁰ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 15 ss., nonché, soprattutto, dello stesso Autore, C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore*, in *Dir. pen. cont.*, 19 gennaio 2015, pp. 4 ss., nel quale si analizzano in particolare i rapporti tra colpa e principio di precauzione. Sul ruolo svolto dal principio di precauzione nel diritto penale si v. anche D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, 2012; F. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, 2013; E. CORN, *Il principio di precauzione. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, 2013.

termini, il superamento di una determinata soglia di punibilità al quale segue la morte o le lesioni di uno o più soggetti può automaticamente far presumere la sussistenza di una colpa specifica, fondata sulla violazione della regola cautelare consistente proprio nel superamento dei limiti alle emissioni?

La soluzione che pare preferibile è la seguente. Innanzitutto bisogna capire quale sia la *ratio* posta alla base della soglia di punibilità. Nel caso in cui essa sia predisposta dal legislatore con il fine di *tutelare esclusivamente l'ambiente, nulla quaestio*. In tale ipotesi, infatti, la morte o le lesioni di una o di una pluralità di persone non costituisce concretizzazione del rischio tipico che la norma cautelare violata (consistente proprio nella previsione delle soglie di punibilità paramtrate al livello di emissioni) mirava a prevenire. Con la conseguenza che detta violazione non può dunque far ritenere sussistente una colpa specifica del soggetto, mancando il ricordato primo nesso tra colpa ed evento. Tale ragionamento vale, *a fortiori*, qualora la condotta inquinante non oltrepassi le soglie di punibilità, ma, ciononostante, cagioni la morte o le lesioni delle persone.

Discorso diverso deve invece farsi nel caso in cui la *ratio* posta alla base della soglia di punibilità sia quella di *tutelare* (in modo più o meno esclusivo) *la vita e l'integrità fisica delle persone*. In tale ipotesi, infatti, risulta sussistente il primo nesso tra colpa ed evento. In questo contesto, dobbiamo allora distinguere due casi.

Qualora la condotta inquinante posta in essere dal soggetto attivo *non superi le soglie di punibilità*, ma cagioni ugualmente la morte o le lesioni di una o più persone, difficilmente potrà ritenersi configurabile una colpa specifica: il rispetto dei parametri fissati dal legislatore dovrebbe far ritenere che da una certa condotta inquinante non fosse ragionevolmente prevedibile il verificarsi dell'evento morte o lesioni. L'unico caso in cui si potrebbe giungere alla soluzione opposta si avrebbe qualora il soggetto attivo fosse in possesso di conoscenze particolari e specifiche che avrebbero dovuto radicare in lui il concreto sospetto che da quella certa condotta inquinante potessero derivare le ricordate conseguenze per una o più persone: solo in questa peculiare ipotesi, infatti, non opererebbe il principio di

affidamento, non potendo il soggetto attivo escludere le conseguenze nocive della sua condotta sulla base del solo non superamento delle soglie di punibilità.

Nel caso in cui, invece, il soggetto abbia, con la sua condotta inquinante, *superato i valori previsti dalle soglie di punibilità*, si può ritenere sussistente la colpa specifica, purché, oltre al superamento del limite delle emissioni, non residuino elementi di fatto tali da orientare in senso negativo la valutazione di prevedibilità dell'evento lesivo che il soggetto attivo avrebbe dovuto compiere.

In quest'ultima ipotesi ci si deve poi anche chiedere se il soggetto attivo debba rispondere, in caso di superamento della soglia di punibilità, anche di eventi lesivi diversi, ma *omogenei*, rispetto a quelli specificamente contemplati dalle regole cautelari poste alla base delle ricordate soglie di punibilità. È il caso, per esempio, della verifica di una malattia, conseguente al superamento di valori-soglia di emissioni nocive, che interessi organi diversi da quelli ritenuti potenzialmente a rischio secondo le conoscenze scientifiche sussistenti al momento della condotta. La soluzione estensiva della punibilità – fondata sulla valorizzazione del principio di precauzione (art. 3-ter t.u.a.) che dovrebbe, secondo una certa linea ermeneutica, orientare tutta l'attività imprenditoriale potenzialmente offensiva dell'ambiente¹⁰¹ – appare accoglibile. Il superamento della soglia di punibilità, di per sé, segna il travalicamento dell'area del rischio consentito nello svolgimento dell'attività imprenditoriale: può ritenersi pertanto sussistente in capo al soggetto attivo un più cogente obbligo di analizzare e prevedere le possibili conseguenze nocive delle sue condotte, indipendentemente dal fatto che sulle stesse vi sia unanimità di vedute nell'ambito della comunità scientifica oppure, più modestamente, solamente degli isolati sospetti. Ne deriva che la punibilità risulterà esclusa solamente qualora non vi sia, al momento della condotta, alcun sospetto, neanche minimo, sul fatto che a

¹⁰¹ A questa posizione si obietta che il principio di precauzione generica di cui all'art. 3-ter t.u.a. non ha come destinatari i privati, ma gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente. Per un'ampia ricostruzione della tematica, si v. C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore*, cit., pp. 4 ss.

una determinata condotta inquinante possa conseguire un determinato effetto nocivo.

Discorso opposto va invece sviluppato nel caso in cui non siano superate le soglie di punibilità (oppure nel caso in cui le stesse non vi siano del tutto). In questo caso, non essendoci alcun segnale che possa far ritenere al soggetto attivo che la sua condotta sia potenzialmente pericolosa, non potrà muoversi nei suoi confronti un rimprovero di colpa, salvo ovviamente che sussistessero specifiche circostanze tali da rendere attuale la prevedibilità dei ricordati effetti nocivi.

4. I rapporti con l'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p.

Come anticipato, l'art. 452-*ter* c.p. contempla tra i delitti di base solo quello di cui all'art. 452-*bis* c.p. Non è dunque considerato il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p. La scelta pare censurabile¹⁰², posto che nella prassi è decisamente più probabile che la morte o le lesioni di uno o più soggetti conseguano alle più gravi condotte di cui all'art. 452-*quater* c.p. (idonee a cagionare un vero e proprio disastro ambientale), piuttosto che a quelle meno gravi sanzionate dall'art. 452-*bis* c.p., produttive "solamente" di una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di uno degli oggetti materiali ambientali contemplati dalla norma.

L'irrazionalità della scelta è tra l'altro acuita dalla previsione di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. Tale norma, infatti, prevede che costituisce disastro ambientale, tra l'altro, "l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto (...) per il numero delle persone offese o esposte a pericolo". Questa disposizione sarà analizzata nel dettaglio a tempo debito (cfr., *infra*, cap. V, par. 3.3.). Qui pare solo il caso di richiamare brevemente alcune interpretazioni che

¹⁰² Cfr. L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente (Voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani 2016")*, in *Dir. pen. cont.*, 17 dicembre 2015, p. 8.

possono svilupparsi a proposito della formulazione della norma, al fine di comprendere i rapporti tra quest'ultima e il delitto di cui all'art. 452-ter c.p.

Il problema principale riguarda il significato da attribuire all'espressione "numero delle persone offese o esposte a pericolo". Come vedremo, si tratta di una formulazione atecnica, posto che i termini "persone offese" si riferiscono, già di per loro, sia alle persone danneggiate (lese o uccise) sia a quelle semplicemente poste in pericolo. Tuttavia, tale espressione, per il contesto in cui è inserita, parrebbe dover essere intesa nel senso di "persone lese o uccise": non avrebbe senso, altrimenti, contrapporre l'espressione "persone offese" all'espressione "persone esposte a pericolo".

Accogliendo questa interpretazione, però, diverrebbero ulteriormente problematici i rapporti con l'art. 452-ter c.p. La fattispecie di cui all'art. 452-quater co. 2 n. 3) c.p. è infatti punita con la reclusione da cinque a quindici anni, mentre quella di cui all'art. 452-ter c.p., in caso di morte o lesioni di una pluralità di persone, con la pena massima di venti anni, comminata dal secondo comma. Ne deriva che il trattamento sanzionatorio previsto per il disastro ambientale che cagioni la morte (o le lesioni) di un numero rilevante di persone risulterebbe meno severo di quello previsto nel caso in cui gli stessi eventi derivino dal meno grave delitto di inquinamento ambientale.

Il rapporto tra le due norme sembra allora in contrasto con l'art. 3 Cost. e, in particolare, con il principio di ragionevolezza-uguaglianza. Sembra dunque giustificabile una pronuncia di *illegittimità costituzionale* a tal riguardo. Pronuncia, tra l'altro, che dovrebbe riguardare non l'art. 452-quater co. 2 n. 3) c.p., bensì l'art. 452-ter co. 2 c.p., nella parte in cui prevede il massimo della reclusione in venti anni, nonostante l'ammontare di quest'ultima pena risulti di per sé inserito in una coerente progressione di fatti a gravità crescente: infatti, la Corte costituzionale non può mai – per il divieto di pronunce *in malam partem* – sostituire una pena

illegittima meno grave con una più grave, potendo solo, al contrario, sostituire una pena più grave con una meno grave¹⁰³.

Sebbene la soluzione prospettata appaia senz'altro accoglibile, è possibile cercare di *superare il vizio di incostituzionalità* – come meglio si vedrà successivamente (cfr., *infra*, cap. V, par. 3.3.) – interpretando l'espressione "persone offese o esposte a pericolo" come un'endiadi, riferibile solo alla messa in pericolo delle persone¹⁰⁴.

Secondo questa prospettiva, dunque, interpretando l'espressione "persone offese" come sinonimo di "persone esposte a pericolo", le morti o le lesioni delle persone conseguenti al disastro ambientale potrebbero ricadere non direttamente nell'ambito del disposto di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p., bensì in quello di cui all'art. 586 c.p.

In conclusione, allora, i rapporti fra le due norme potrebbero essere così *sinteticamente ricostruiti*. Nel caso in cui le morti o le lesioni di una pluralità di persone derivino da un fatto di inquinamento ambientale si applicherà la fattispecie di cui all'art. 452-*ter* c.p. (eventualmente con l'aumento di pena previsto dal secondo comma della disposizione). Nel caso in cui, al contrario, le morti o le lesioni di una pluralità di persone derivino da un fatto di disastro ambientale, si applicheranno in concorso tra loro le norme incriminatrici del disastro ambientale e delle lesioni personali colpose o dell'omicidio colposo, con l'aumento di pena previsto dall'art. 586 c.p.

In sostanza poi, al fine di individuare il delitto di base, si potrebbe considerare come principale criterio discretivo quello della presenza di *una offesa alla pubblica incolumità*. Nel caso in cui il fenomeno inquinante produttivo delle morti o delle lesioni sia altresì offensivo della pubblica incolumità, allora esso dovrebbe essere considerato alla stregua di un disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p., con le conseguenze sanzionatorie sopra ricordate. Al

¹⁰³ Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2015, pp. 58 ss.

¹⁰⁴ In questo senso, C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 35.

contrario, qualora il medesimo fenomeno inquinante non sia altresì offensivo della pubblica incolumità, allora esso dovrebbe essere qualificato ai sensi dell'art. 452-*bis* c.p., con le conseguenze sanzionatorie sopra ricordate¹⁰⁵. Va comunque anche evidenziato come appaia decisamente improbabile nella prassi un fenomeno inquinante che cagioni le lesioni o la morte di una pluralità di persone e non sia, contestualmente, offensivo della pubblica incolumità.

¹⁰⁵ M. DI PIRRO, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Analisi delle novità introdotte dalla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, p. 19, nonché L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 8 e C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 22.

CAPITOLO V

DISASTRO AMBIENTALE

Art. 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale) – *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

SOMMARIO: 1. Profili generali. - 2. L'abusività del disastro ambientale (rinvio). - 3. La tipizzazione degli eventi di disastro ambientale. - 3.1. "L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema". - 3.2. "L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali". - 3.3. "L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo". - 4. L'elemento soggettivo. - 5. La risposta sanzionatoria ai casi di disastro ambientale pre-legge 68/2015. - 6. La clausola di riserva e i rapporti con l'art. 434 c.p. - 7. Questioni di diritto intertemporale. - 8. La circostanza aggravante.

1. Profili generali.

L'art. 452-*quater* c.p., rubricato "disastro ambientale", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68. Come si vedrà nel proseguo di questo capitolo, questa norma presenta diversi profili problematici. Prima di analizzarli nel dettaglio, pare tuttavia opportuno delinearne la struttura e le caratteristiche di fondo.

Sotto il profilo sistematico, è solo il caso di evidenziare come la nuova norma, inserita nel titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, si apra con la *clausola di riserva* "fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p."

Si tratta di un *reato comune*, potendo essere integrato da chiunque, *di evento* (il disastro ambientale, la cui descrizione – come subito vedremo – è affidata al secondo comma della norma)¹⁰⁶ e *a forma libera*, in quanto la condotta può essere integrata da qualsiasi tipologia di comportamento (attivo o omissivo) cui sia causalmente riconducibile l'evento-disastro. Il legislatore, come diremo più avanti, si è infatti limitato a prevedere che la condotta debba essere "abusiva" e debba "cagionare" un disastro ambientale. Ovviamente, come per tutti i reati omissivi impropri, le condotte omissive rileveranno esclusivamente nel caso in cui sussista una norma giuridica che imponga specificamente ad un soggetto di impedire il verificarsi dell'evento. La fonte di tale obbligo non può rinvenirsi allora nel generico art. 3-*ter* t.u.a., il quale dispone semplicemente che "la tutela

¹⁰⁶ Così come già visto con riferimento al delitto di inquinamento ambientale, critico rispetto alla strutturazione del delitto di disastro ambientale come reato d'evento è M. CATENACCI, *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, pp. 10 ss. Tale convincimento deriva dalla difficoltà di provare l'evento in reati come quello in commento, nel quale spesso i danni all'ambiente diventano "percepibili (...) solamente nel lungo o nel lunghissimo periodo, così che il più delle volte diventa particolarmente ostico, se non impossibile, ricostruire con esattezza la lunga catena di fenomeni potenzialmente concausali succedutisi nel tempo, ed isolare quello che, alla stregua dei parametri imposti dall'art. 41 c.p., può a tutti gli effetti considerarsi 'causa' penalmente rilevante". Meglio sarebbe stata, dunque, la strutturazione del delitto in esame come reato di mera condotta (pericolosa).

dell'ambiente e degli ecosistemi naturali deve essere garantita (...) dalle persone fisiche e giuridiche”.

Come anticipato, il legislatore – almeno nelle sue intenzioni – ha cercato di descrivere analiticamente l'evento “disastro ambientale” nel secondo comma dell'art. 452-*quater* c.p. Esso è costituito *alternativamente* dalla:

- 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il bene giuridico tutelato in via principale è l'*ambiente*, come si desume – oltre che dalla collocazione sistematica della norma nel nuovo titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente e dalla rubrica “disastro ambientale” – dalla specificazione dell'evento-disastro, che consiste, in sostanza, in una alterazione dell'ecosistema. Beni ulteriori – in particolare la pubblica incolumità – vengono tutelati solo in via indiretta, perlomeno con riferimento ai nn. 1) e 2) del secondo comma della norma in esame. Il legislatore, dunque, così come abbiamo già avuto modo di rilevare in precedenza (cfr., *supra*, cap. II, par. 3.), sposa una nozione *ecocentrica* di ambiente.

Il n. 3), invece, riferendosi espressamente all'“offesa alla pubblica incolumità” deve considerarsi come un reato plurioffensivo, nel quale accanto al bene “ambiente” (bene giuridico indubbiamente tutelato anche in questa fattispecie, considerata la rubrica della norma incriminatrice “disastro ambientale” e la collocazione sistematica della stessa nel titolo dei delitti contro l'ambiente), è tutelato direttamente anche quello della “pubblica incolumità”.

Pare il caso ora di soffermarci brevemente su questo bene giuridico, al fine di cercare di individuarne gli assai sfumati confini: queste considerazioni ritorneranno utili successivamente, al momento di analizzare la struttura del reato

di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. Il bene giuridico "pubblica incolumità", secondo l'impostazione più moderna, deve intendersi come una "proiezione superindividuale di beni individuali", tra i quali spiccano, su tutti, la vita e l'integrità fisica¹⁰⁷. Il concetto di "incolumità pubblica" esprime cioè un concetto di sintesi: "esso non incarna un bene autonomo, qualitativamente diverso rispetto alla vita e all'integrità fisica individuale, ma rappresenta un'astrazione concettuale, che abbraccia la vita e l'integrità fisica di (una molteplicità di, n.d.a.) soggetti concreti"¹⁰⁸, seppure indeterminati. È dubbio se l'offesa alla pubblica incolumità – oltre che in una messa in pericolo – possa consistere anche in una vera e propria lesione¹⁰⁹. Al quesito pare potersi dare risposta affermativa, perlomeno in relazione a specifiche ipotesi previste dal legislatore. Nel codice penale, infatti, vi sono norme che puniscono non solo la messa in pericolo della vita e dell'integrità fisica, ma la loro stessa lesione. Si pensi, per esempio all'art. 422 co. 1 c.p. (che punisce chi, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nel caso in cui dal fatto derivi la morte di più persone) oppure all'art. 438 co. 2 c.p. (che punisce chi cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, dalla quale derivi la morte di più persone). In questi casi, dunque, è punita la stessa causazione della morte di una pluralità indeterminata di persone: è punita, dunque, la lesione della pubblica incolumità, intesa come bene costituito dalla sintesi di una pluralità di beni-vita individuali. Non è cioè solo punita la lesione di singoli beni-vita individuali, ma anche la lesione di beni-vita

¹⁰⁷ Cfr. S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in G. MARINUCCI - E. DOLCINI (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, 2003, p. 17. V. anche G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, 2008, pp. 367 ss., nonché S. ARDIZZONE, *Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la)*, in *Dig. Pen.*, VI, 1992, pp. 362 ss. Per un'ampia analisi delle varie teorie in merito alla ricostruzione del bene giuridico "pubblica incolumità" v. A. BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, 2015, pp. 28 ss.

¹⁰⁸ V. ancora S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 17.

¹⁰⁹ In senso negativo, v. A. BELL - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2/2015, p. 76, nonché L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente (Voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani 2016")*, in *Dir. pen. cont.*, 17 dicembre 2015, pp. 10 ss.

collettivamente intesi: in questo modo si reprime maggiormente un fatto connotato da un disvalore peculiare, posto che ad essere lese sono una pluralità di persone, non individualmente scelte come vittime, ma coinvolte nel fatto lesivo per il solo fatto di trovarsi in un certo luogo o situazione nel momento in cui esso si verifica. Ciò detto, torniamo ad occuparci della struttura del reato di cui all'art. 452-*quater* c.p.

Individuata l'oggettività giuridica della norma, pare possibile qualificare il reato di cui all'art 452-*quater* c.p. alla stregua di un *reato di danno*, almeno in relazione alle ipotesi previste dai nn. 1) e 2) del secondo comma della norma incriminatrice. In tali casi, infatti, il reato si perfeziona nel momento in cui la condotta cagiona uno dei due eventi previsti dalla disposizione (in sostanza, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, come diversamente specificata nelle due ipotesi).

Con riferimento all'evento di cui al n. 3) pare invece più opportuna la qualificazione alla stregua di un *reato di pericolo*. In tal caso, infatti, la condotta deve cagionare un'offesa (termine che di per sé potrebbe alludere tanto a una lesione quanto a una messa in pericolo) alla pubblica incolumità, con la specificazione che tale offesa deve derivare o dall'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi oppure dal numero di persone offese o esposte a pericolo. Come evidente, l'evento "disastro ambientale-offesa alla pubblica incolumità" può concretizzarsi in una pluralità di accadimenti, alcuni dei quali si caratterizzano per la lesione diretta dei beni giuridici, altri per la loro semplice messa in pericolo. Alla luce di queste considerazioni, pare emergere l'intenzione del legislatore di anticipare la tutela, attraverso l'introduzione di riferimenti al pericolo per i beni giuridici. Ne consegue che la qualificazione più opportuna pare quella del reato di pericolo. Per la perfezione del reato, in tale specifica ipotesi, basta la messa in pericolo della pubblica incolumità (e dell'ambiente), mentre il grado massimo di offensività – momento di consumazione del reato – sarà raggiunto con la vera e propria lesione del bene giuridico. Infine, l'esplicito riferimento all'"offesa alla

pubblica incolumità" pare far propendere per la qualificazione di reato di pericolo *concreto*.

L'elemento soggettivo del reato, trattandosi di delitto, è il *dolo*. Non vi sono elementi per escludere la compatibilità con il dolo eventuale.

Il tentativo è configurabile.

I termini di prescrizione sono raddoppiati *ex art.* 157 co. 6 c.p., come modificato dalla l. 68/2015.

A completamento di questa panoramica generale sulla nuova norma, va solamente rilevato che – parallelamente a quanto previsto in relazione al delitto di inquinamento ambientale – il terzo comma prevede un *aggravamento di pena* nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Tutto ciò premesso, è ora il caso di analizzare nel dettaglio gli svariati profili problematici della nuova norma.

2. L'abusività del disastro ambientale (rinvio).

Innanzitutto, l'art. 452-*quater* c.p. punisce chiunque "abusivamente" cagiona un disastro ambientale. L'espressione "abusivamente" ha dato luogo ad una serie di problemi ermeneutici sostanzialmente identici a quelli già analizzati in riferimento al delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p. In questa sede, ci si limiterà dunque semplicemente a rinviare a quanto già detto precedentemente, circa i profili problematici che questa clausola pone (cfr., *supra*, cap. II, par. 2.).

3. La tipizzazione degli eventi di disastro ambientale.

Come anticipato, l'art. 452-*quater* c.p. si struttura come reato di evento, nel quale l'evento è costituito proprio dal disastro ambientale. Esso viene definito dal secondo comma della norma, che prevede tre tipologie alternative di disastro:

Esso è costituito *alternativamente* dalla:

- 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Di tutti gli elementi costitutivi della norma incriminatrice in esame, l'evento è probabilmente il più problematico e, in effetti, il più criticato. Il profilo maggiormente controverso riguarda – ancora una volta – un presunto *deficit* di precisione della disposizione. Essa, infatti, è costruita utilizzando numerose clausole generali di difficile interpretazione.

A parere di chi scrive, non v'è dubbio che questo *deficit* di precisione sussista: qui, ancor più che in altri elementi costitutivi del reato. Tuttavia, come di consueto, pare necessario provare ad interpretare la norma in una prospettiva sistematica, alla luce delle altre disposizioni e dei principi che animano il diritto penale. Ma non solo. Occorrerà svolgere anche qualche considerazione sul ruolo svolto nel nostro ordinamento dalle clausole generali e su quali avrebbero potuto essere le formulazioni alternative potenzialmente preferibili.

Iniziamo dunque ad analizzare i singoli eventi di disastro.

3.1. "L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema".

L'art. 452-*quater* c.p. 2 n. 1) c.p. definisce disastro ambientale "l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema". La norma presenta due criticità.

In primo luogo ci si deve chiedere in cosa consista "un *ecosistema*". Tale nozione, presente nell'art. 117 co. 2 lett. s) Cost., non è definita normativamente. Ne consegue che, secondo la Relazione sulla l. 68/2015 redatta dall'Ufficio del Massimario della Cassazione, "deve farsi riferimento alla comune accezione che definisce per tale l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (*habitat*) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera"¹¹⁰. Anche la nozione scientifica è simile: "è l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata, per es. un lago, un prato, un bosco ecc."¹¹¹. Ciò che rileva primariamente – elemento che consente di distinguere l'"ecosistema" dalle singole matrici ambientali (acqua, aria, ecc.), tutelate dall'art. 452-*bis* c.p. – è proprio l'interrelazione che si sviluppa tra le diverse componenti dell'*habitat*.

Parte della dottrina¹¹² ha ritenuto già questo primo elemento poco preciso, con particolare riferimento alle dimensioni che l'ecosistema alterato deve avere. Si nota come l'assenza di una specificazione dimensionale possa consentire di reprimere fenomeni di grave inquinamento che riguardino indistintamente tanto un grande ecosistema, caratterizzato dalla presenza e dall'interazione di numerose specie animali e vegetali (si pensi a un grande lago), quanto un piccolo ecosistema, caratterizzato dalla presenza e dall'interazione di pochissime specie animali e vegetali (si pensi a un piccolo stagno isolato). Si tratta di una considerazione

¹¹⁰ Cfr. *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, cit., a firma P. MOLINO, 29 maggio 2015, pp. 6 e 7.

¹¹¹ Cfr. *Enciclopedia Treccani*, sub "ecosistema", in *www.treccani.it*.

¹¹² Cfr. A. MIRIELLO, *Disastro ambientale*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 86.

corretta: la nozione scientifica di ecosistema prescinde dal requisito dimensionale. Tuttavia, ciò non deve preoccupare eccessivamente, in quanto l'applicazione della norma incriminatrice a fatti di minima offensività (si pensi, appunto, all'inquinamento di un piccolo stagno) potrebbe essere depotenziata attraverso la valorizzazione del termine "disastro", che richiama – secondo l'insegnamento della Corte costituzionale pronunciatisi in relazione al delitto di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p.¹¹³ – un accadimento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Peraltro, in questi casi, al fine di tutelare comunque l'ambiente, la pubblica accusa in sede di formulazione del capo di imputazione potrebbe ritenere di procedere per il meno grave delitto di cui all'art. 452-bis c.p., valorizzando la semplice compromissione dell'ecosistema o di una matrice ambientale.

Deve poi evidenziarsi come l'art. 452-*quater* c.p., contrariamente a quanto previsto nella versione originaria della norma, faccia riferimento ad "un" ecosistema. La presenza dell'articolo indeterminativo consente così di tutelare l'alterazione anche di un singolo, isolato, ecosistema, senza che sia necessaria l'offesa a tutto l'ecosistema, complessivamente inteso.

In secondo luogo, oltre ai problemi legati alla nozione di "ecosistema", la dottrina si è concentrata anche su un altro elemento di questo primo evento di reato: l'"alterazione irreversibile". Il termine "irreversibile" implica una valutazione circa la impossibilità di ripristinare l'equilibrio ecologico dopo l'accadimento inquinante. L'espressione potrebbe far sorgere il dubbio riguardante il parametro cui guardare nello svolgimento di questa prognosi: si deve considerare l'impossibilità per l'ecosistema stesso di rigenerarsi autonomamente oppure l'impossibilità per l'uomo di ripristinare le condizioni ambientali originarie? A

¹¹³ Cfr. Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327.

questo riguardo pare preferibile la tesi che sposa la prima opzione¹¹⁴: infatti, la impossibilità per l'uomo (*rectius*, l'eccessiva onerosità) è considerata espressamente dall'art. 452-*quater* co. 2 n. 2) c.p., del quale ci si accinge ora a parlare.

3.2. *“L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.*

L'art. 452-*quater* c.p. 2 n. 2) c.p. definisce disastro ambientale “l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”. Come appena visto, questo evento può essere letto insieme a quello di cui all'art. 452-*quater* c.p. 2 n. 1) c.p.: quest'ultimo si riferisce all'impossibilità per l'ecosistema di auto-rigenerarsi, mentre l'evento ora in esame si riferisce ai casi in cui, pur non essendo astrattamente impossibile una rigenerazione dell'ecosistema, essa risulti per l'uomo eccessivamente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Anche in questa fattispecie sono stati avanzati dubbi circa la conformità della norma con il principio di precisione. In particolare, ci si chiede se l'*eccessiva onerosità* dell'eliminazione dell'alterazione dell'equilibrio ambientale (e quindi, in sostanza, i costi di bonifica) debba essere intesa in senso oggettivo (e quindi in senso assoluto, prescindendo dalle condizioni economiche del soggetto attivo) oppure in senso soggettivo (e quindi considerando le condizioni economiche del soggetto attivo). Onestamente, in questo caso, è difficile riuscire ad individuare elementi che consentano di rispondere al quesito in un senso o nell'altro¹¹⁵.

Il riferimento ai *provvedimenti eccezionali* sembrerebbe indicare la necessità che le attività di bonifica siano realizzate con mezzi tecnici straordinari, che

¹¹⁴ Cfr. L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2/2015, pp. 209 ss.

¹¹⁵ Propende per la tesi oggettiva C. RUGA RIVA, *I nuovi ecodelitti*, cit., p. 33.

dunque non rientrano nella normale attività di messa in sicurezza di siti o di smaltimento di sostanze inquinanti. Ad ogni modo, si tratta di una espressione che va letta insieme al requisito dell'eccessiva onerosità precedentemente esaminato: il legislatore vuole infatti rimarcare la notevole dimensione del fenomeno inquinante che richiede da parte dell'uomo (da intendersi probabilmente sia come soggetto attivo che come autorità preposte alla tutela dell'ambiente) una risposta eccezionale.

Pur con i problemi di precisione descritti, l'art. 452-*quater* co. 2 n. 2) c.p. ricopre un ruolo fondamentale nella nuova *sistematica dei delitti ambientali*. Infatti, esso costituisce la fattispecie di disastro ambientale più vicina a quella di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* co. 1 n. 2) c.p., nella quale è punita la compromissione o il deterioramento di un ecosistema: qualora il fenomeno inquinante sia eliminabile con mezzi ordinari scatterà l'operatività dell'art. 452-*bis* co. 1 n. 2) c.p., altrimenti si applicherà l'art. 452-*quater* co. 2 n. 2) c.p.

Norma, quest'ultima, che va anche letta insieme all'ipotesi di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 1) c.p., fattispecie nella quale l'alterazione dell'ecosistema risulta essere addirittura irreversibile. Ne consegue che il giudice dovrà considerare la differente gravità tra le due ipotesi di reato in sede di commisurazione della pena *ex art. 133 c.p.*

3.3. "L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

L'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. definisce disastro ambientale "l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo". Come ricordato (cfr., *supra*, cap. V, par. 1.), e come vedremo nuovamente, questo evento risulta essere offensivo, oltre che per l'ambiente, anche

per la pubblica incolumità. Si tratta, probabilmente, dell'elemento di fattispecie maggiormente problematico.

Cerchiamo di procedere con ordine. La norma dispone che il disastro ambientale può consistere anche in una "offesa alla pubblica incolumità", la quale, però, viene descritta in termini particolari: insomma, non basta una qualsiasi offesa alla pubblica incolumità per integrare l'evento di disastro ambientale. Infatti, il fatto offensivo deve essere rilevante e questa rilevanza può derivare da una molteplicità di fattori, tra loro alternativi (come si desume dalle varie congiunzioni "o" oppure "ovvero").

In primo luogo, la rilevanza del fatto può derivare dall'"*estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi*". Innanzitutto, pare corretto riferire il termine "compromissione" all'ambiente. Infatti, come si è anticipato (cfr., *supra*, cap. V, par. 1.), il reato di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. offende non solo la pubblica incolumità, ma anche l'ambiente stesso, come si desume dalla collocazione sistematica della norma e dalla sua rubrica¹¹⁶. Gli "effetti lesivi" paiono potersi dirigere indistintamente nei confronti della pubblica incolumità o dell'ambiente, data la genericità dell'espressione.

In secondo luogo, la rilevanza del fatto può derivare dal "*numero delle persone offese o esposte a pericolo*". Anche in questo caso, per le ragioni già ricordate, non pare possibile prescindere dall'offesa all'ambiente, sebbene essa non sia specificata in questa parte finale dell'evento. La norma fa riferimento al numero delle persone che subiscono gli effetti negativi del disastro, parlando sia di persone "offese" che di persone "esposte a pericolo". Si tratta, quest'ultima, di una scelta gravemente problematica e sicuramente infelice. Innanzitutto, già il termine "offesa" dovrebbe ricomprendere sia le persone lese che le persone esposte a

¹¹⁶ Per questi motivi non pare accoglibile la tesi sostenuta autorevolmente da A. BELL - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., pp. 74 ss., i quali parlano, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p., di "disastro sanitario", nel quale non è ravvisabile un'offesa all'ambiente, proprio perché tale elemento non è esplicitato dalla norma.

pericolo, essendo, la prima, nozione onnicomprensiva. Ciò detto, considerando la disgiuntiva “o” che separa le due espressioni, pare che il legislatore abbia utilizzato il termine “offese” in contrapposizione al termine “esposte a pericolo” e, quindi, come sinonimo di “lese”. In sostanza, con quest’espressione il disastro integrante l’ipotesi di cui all’art. 452-*quater* co. 2 n. 3) ultima parte c.p. dovrebbe provocare (o la messa in pericolo di persone oppure) la loro morte o lesione¹¹⁷.

Si tratta di una scelta che ha grosse conseguenze pratiche. La fattispecie di cui all’art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. è infatti punita con la reclusione da cinque a quindici anni. Dunque, questa è la cornice edittale da considerare nel caso in cui il disastro ambientale cagioni la morte (o le lesioni) di un numero rilevante di persone. Ebbene, ciò appare essere in contraddizione – come si è già visto dettagliatamente (cfr., *supra*, cap. IV, par. 4.) – con quanto previsto dall’art. 452-*ter* co. 2 c.p., il quale commina la reclusione fino a venti anni nel caso in cui al meno grave fatto di inquinamento ambientale segua la morte o le lesioni di più persone. Il rapporto tra le due norme sembrerebbe dunque in *contrasto con il principio di ragionevolezza-uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.* E, dunque, sembrerebbe giustificabile una pronuncia di illegittimità costituzionale a tal riguardo. Pronuncia, tra l’altro, che dovrebbe riguardare non l’art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p., bensì l’art. 452-*ter* co. 2 c.p., nella parte in cui prevede il massimo della reclusione in venti anni: infatti, la Corte costituzionale – non potendo, per il principio di riserva di legge, produrre effetti *in malam partem* attraverso le sue sentenze – non può mai sostituire una pena illegittima meno grave con una più grave, potendo solo, al contrario, sostituire una pena più grave con una meno grave¹¹⁸.

La soluzione della declaratoria di incostituzionalità, per quanto legittima, non è l’unica a poter essere accolta. È infatti possibile cercare di superare il vizio di

¹¹⁷ Abbiamo già visto a suo tempo (cfr., *supra*, cap. V, par. 1.) come l’offesa alla pubblica incolumità possa consistere anche in una lesione (e quindi nella morte o nelle lesioni di una pluralità indeterminata di persone). *Contra*, L. MASERA, *I nuovi delitti contro*, cit., p. 11 e C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 35.

¹¹⁸ Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 58 ss.

illegittimità costituzionale interpretando l'espressione "persone offese o esposte a pericolo" come un'*endiadi*, riferibile solo alla messa in pericolo delle persone¹¹⁹. Si tratta di una interpretazione che per certi versi appare forzata – non si capirebbe, in particolare, perché il legislatore non si sia riferito esclusivamente alla messa in pericolo delle persone¹²⁰ –, ma che avrebbe il pregio di meglio coordinare le due norme.

Un'altra strada per cercare di evitare una declaratoria di illegittimità costituzionale potrebbe poi essere quella di considerare gli elementi che specificano l'offesa alla pubblica incolumità di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. come meri *indici probatori* e non, dunque, come elementi sostanziali di fattispecie¹²¹. Si tratta di una tesi suggestiva, che però sostituisce in modo irriuale a degli elementi costitutivi di fattispecie degli indici probatori.

Infine, si è rilevato che la Cassazione nel *caso Eternit*, riguardante la fattispecie di cui all'art. 434 c.p., "ha censurato il tentativo dei giudici di merito di attrarre nella nozione di disastro le morti o le malattie derivate dalla contaminazione ambientale, ritenendo che i margini edittali delle fattispecie in questione (il disastro doloso *ex art.* 434 c.p. è punito meno gravemente dell'omicidio colposo plurimo) non lasciassero dubbi che l'eventuale verifica delle morti non potesse essere considerata un elemento costitutivo del disastro"¹²².

¹¹⁹ In questo senso, C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 35.

¹²⁰ Analizzando il delitto di inquinamento ambientale abbiamo già incontrato un caso in cui due espressioni simili possono essere interpretate come sinonimi (cfr., *supra*, cap. III, par. 3.). L'art. 452-*bis* c.p., infatti, punisce "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili" di uno degli oggetti materiali di natura ambientale indicati dalla norma. In quell'occasione abbiamo visto come esigenze di natura sistematica facciano preferire l'interpretazione secondo la quale i termini "compromissione" o "deterioramento" devono essere considerati come un'*endiadi*, nonostante la presenza tra gli stessi della disgiuntiva "o". Ad analoga conclusione, tuttavia, non è possibile pervenire con riferimento al binomio "persone offese o esposte a pericolo" di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. Infatti, a differenza delle espressioni presenti nell'art. 452-*bis* c.p., quelle utilizzate nell'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. hanno un loro preciso significato tecnico-giuridico. Esse infatti – nonostante il ricordato utilizzo infelice del termine "offese" – devono essere interpretate come concetti opposti, non riconducibili ad unità semantica: le persone devono dunque essere lese (uccise) o esposte a pericolo.

¹²¹ V., ancora, C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 35.

¹²² L. MASERA, *I nuovi delitti contro*, cit., p. 11.

Questa considerazione dovrebbe valere per i disastri in genere e, dunque, anche per il disastro ambientale.

Sulla base delle interpretazioni da ultimo riportate allora – interpretando l'espressione “persone offese” come sinonimo di “persone esposte a pericolo” – le morti o le lesioni delle persone conseguenti al disastro ambientale dovrebbero ricadere nell'ambito del disposto di cui all'art. 586 c.p., con conseguente limitazione della portata applicativa dell'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. ai soli casi in cui l'evento di disastro ponga in pericolo le persone.

Pare dunque possibile superare – seppur con quale affanno – i dubbi relativi alla tenuta costituzionale dell'art. 452-*quater* c.p. in riferimento all'art. 3 Cost. Meno preoccupazioni desta invece – ad avviso di chi scrive – l'altra, prevalente, critica che è stata mossa in dottrina a questo evento (come agli altri eventi) di disastro ambientale: la *violazione del principio di precisione*¹²³. Una considerazione preliminare: le espressioni utilizzate nella descrizione dell'evento avrebbero dovuto essere senza dubbio meglio specificate. Tuttavia, non pare che ciò giustifichi per forza una violazione del suddetto principio, determinando una illegittimità costituzionale della norma. In via interpretativa è infatti possibile cercare di meglio definire (i pur ampi) confini applicativi delle singole espressioni utilizzate dal legislatore.

In primo luogo, abbiamo già visto come “l'estensione della compromissione” debba essere riferita all'ambiente. Non sembra infatti che tale espressione possa essere limitata all'ecosistema, posto che laddove il legislatore ha voluto farvi espresso riferimento, lo ha fatto esplicitamente. Abbiamo poi visto come l'espressione “effetti lesivi” debba essere intesa in termini ampi, sia con riferimento all'ambiente che alla pubblica incolumità.

Infine, il numero delle persone offese deve essere interpretato considerando che stiamo parlando di un evento di “disastro” e, dunque, di ampia portata, come

¹²³ Sul punto, v. A. BELL - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., pp. 74 ss.; A. MIRIELLO, *Disastro ambientale*, cit., pp. 88 ss.

si desume anche dalle stesse espressioni utilizzate nella norma (“offesa alla pubblica incolumità”, “rilevanza del fatto” ed “estensione della compromissione”): in sostanza, si tratta di un numero cospicuo di persone. Va comunque precisato che la preoccupazione circa l’indeterminatezza del numero di persone offese o esposte a pericolo può essere depotenziata se si considera che si tratta di espressioni usate dal legislatore in alternativa a quelle relative all’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi: la norma di cui all’art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. potrebbe dunque applicarsi anche nel caso in cui non sia morta nessuna persona, purché la rilevanza del fatto sia comunque stata tale da offendere la pubblica incolumità.

Dopo aver cercato di meglio definire in via interpretativa i contenuti di questo evento di disastro, pare il caso di effettuare un’ulteriore considerazione: l’utilizzo di *clausole generali* (che, come detto, avrebbero dovuto comunque essere più dettagliate) appare opportuno in una fattispecie di questo genere. Soglie di punibilità numeriche (o comunque molto precise) hanno senso in riferimento a reati che si riferiscono a realtà fattuali diverse da quelle in esame. Si pensi per esempio ai reati tributari, nei quali una soglia di punibilità precisa si riferisce ad una realtà fenomenica a sua volta precisa: in particolare, si tratta di reati nei quali soglie di punibilità monetarie (e, quindi, precise) si riferiscono a realtà fattuali a loro volta monetarie (e, quindi, precise). Questa tipologia di soglie potrebbe avere forse meno senso, invece, in relazione al reato in esame, che si riferisce ad una realtà fenomenica incredibilmente complessa, nella quale vanno considerati molteplici fattori, spesso di per sé stessi poco determinabili e comunque tra loro interconnessi: si pensi, per esempio, al luogo in cui si verifica il fenomeno inquinante, al suo grado di urbanizzazione, alle matrici ambientali colpite, alla tipologia di sostanza inquinante (e quindi al suo livello di nocività per l’ambiente e per gli esseri viventi), al numero di persone esposte al fenomeno inquinante, al numero di specie animali e vegetali colpite, all’estensione territoriale del disastro, alla sua estensione temporale, ecc. L’opzione di inserire soglie rigide di punibilità

(quali potrebbero essere, ad esempio, quelle che prevedono un numero minimo di ettari interessati dal fenomeno inquinante o di persone offese) avrebbe sicuramente il merito di aumentare il grado di precisione della norma. Tuttavia, alla luce di quanto esposto, la specificazione degli elementi del disastro non dovrebbe limitarsi alla puntuale indicazione di un limite minimo di estensione territoriale del fenomeno oppure di un limite minimo di persone offese dallo stesso. Dovrebbe infatti essere considerata ogni singola variabile che incide sulla valutazione del disvalore e della portata del disastro ambientale. E ciò, sembra evidente, comporterebbe il rischio di elefantiasi nella formulazione della norma incriminatrice, la quale rimarrebbe comunque probabilmente sempre incompleta.

Si può quindi sicuramente dire che l'evento di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. avrebbe dovuto essere meglio definito, magari con l'inserimento di qualche termine che meglio specificasse la portata degli elementi già inseriti nella fattispecie. Tuttavia, non pare che la scelta di utilizzare una serie di clausole generali (a scapito soprattutto di soglie rigide di punibilità) sia completamente priva di giustificazione: in tal modo, infatti, il legislatore consente (*rectius*, impone) all'interprete di effettuare una valutazione complessiva e sintetica del fenomeno inquinante, che consideri quindi il disastro nella sua globalità. La fattispecie di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. va dunque interpretata con la consapevolezza che i vari elementi considerati dal legislatore sono indici sicuramente rilevanti, che devono però essere letti non in modo isolato, ma in una prospettiva di reciproca interdipendenza.

Si pensi per esempio, per chiarire il concetto, ad un fenomeno inquinante con un'estensione territoriale superiore a quella prevista da una ipotetica soglia di punibilità, ma che, allo stesso tempo, si sviluppi in un'area scarsamente popolata e attraverso una sostanza chimica a bassa nocività e capacità inquinante. Qualora vi fosse una soglia rigida di punibilità relativa all'estensione della compromissione ambientale, la norma incriminatrice troverebbe sicura applicazione, posto che l'offesa ai beni giuridici protetti risulterebbe automaticamente configurata. In

questa prospettiva, a nulla rileverebbe il fatto che le persone offese risultino poche, posto che il secondo indice per la valutazione dell'offesa alla pubblica incolumità (il numero delle persone offese o esposte a pericolo) è alternativo a quello dell'estensione della compromissione. Allo stesso modo, la bassa nocività e capacità inquinante della sostanza perderebbe rilievo, essendo comunque superato il limite territoriale della compromissione ambientale. Certo, a questa impostazione si potrebbe replicare valorizzando il principio di offensività: anche se venisse superata la soglia di punibilità relativa all'estensione della compromissione ambientale, considerato l'esiguo numero di persone coinvolte e la scarsa nocività e capacità inquinante della sostanza, non vi sarebbe un concreto pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente. Ragionando in questo modo – ragionando cioè in termini di offensività “in concreto”, al termine di un esame complessivo e sintetico degli elementi di fattispecie – la stessa soglia rigida di punibilità perderebbe però di senso, venendo di fatto disapplicata. Essa manterrebbe allora l'unica funzione di escludere dalla portata applicativa della norma quelle condotte che non superino i limiti imposti dalla soglia di punibilità. Ma se – come pare – la reale funzione delle soglie di punibilità è proprio quest'ultima, la molteplicità di variabili da considerare farebbe sì che l'espunzione di fatti inoffensivi (perché sotto-soglia) si avrebbe unicamente inserendo una molteplicità (ai limiti dell'elefantiasi, come anticipato) di soglie: infatti, per esempio, un fenomeno inquinante con scarsa diffusione territoriale (sotto-soglia) potrebbe essere al contempo rilevante in quanto particolarmente duraturo nel tempo oppure in quanto sviluppatosi in un'area densamente popolata o attraverso una sostanza particolarmente inquinante. Insomma, la complessità dei fenomeni di inquinamento renderebbe l'operatività delle soglie di punibilità molto più rara di quello che si potrebbe pensare, lasciando spazio, nella maggior parte dei casi, a una valutazione complessiva e sintetica sull'offensività del fatto. E, dunque, alla luce di tutto quanto detto non sembra del tutto peregrina la scelta del legislatore

di optare per l'utilizzo di clausole generali, senza l'utilizzo di precise soglie di punibilità.

A questo punto, risulta chiaro che i periti e i consulenti tecnici sono destinati a ricoprire un ruolo fondamentale (e difficilissimo) nell'accertamento di questa fattispecie (come, del resto, di tutte le fattispecie relative ai nuovi reati ambientali). Si tratta di una considerazione che (giustamente) desta non poche preoccupazioni¹²⁴, posto che in questo modo il ruolo del giudice potrebbe ridursi ad una scelta – neanche troppo consapevole – tra teorie scientifiche per lui poco intelleggibili. E, come se non bastasse, il tutto in un contesto di norme poco precise, che costituirebbero lo sfondo di decisioni che potrebbero diversificarsi molto l'una dall'altra, a seconda della sensibilità ambientale del giudice (e del perito). Si tratta di preoccupazioni assolutamente legittime. Ma, allo stesso tempo, di preoccupazioni che paiono difficilmente superabili (si potrebbe dire: “connaturate al sistema”), se si ritiene utile che l'evento di disastro venga considerato nella sua globalità e reale dimensione offensiva.

In conclusione, la norma avrebbe dovuto essere più specifica sotto certi profili. Ma non sembra che queste carenze siano tali da giustificare una declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione del principio di precisione, posto che, da un lato, pare possibile ricostruirne meglio gli elementi costitutivi (pur ampi) in via interpretativa e, dall'altro, la scelta del legislatore di utilizzare clausole generali non appare priva di giustificazione.

¹²⁴ Cfr. A. MANNA, *Il nuovo diritto penale ambientale, nel quadro della politica criminale espressione dell'attuale legislatura*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 36.

4. L'elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo del reato, a differenza di quanto riguarda il delitto di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p.¹²⁵, non pone particolari problemi interpretativi¹²⁶. Si tratta infatti di dolo, il quale deve investire sia la condotta che uno dei tre eventi alternativi che si vuole realizzare, unitamente alla consapevolezza e volontà di agire abusivamente. A tal ultimo proposito si ricordi il ruolo selettivo svolto dal principio di affidamento con riferimento a quelle condotte che, pur rispettose di un provvedimento amministrativo autorizzatorio, risultano comunque in violazione della normativa posta a tutela dell'ambiente (e, eventualmente, anche della pubblica incolumità).

Il reato pare configurabile anche da chi versi in dolo eventuale: non vi sono infatti elementi che possano escludere dalla portata applicativa della norma incriminatrice questa forma di dolo.

5. La risposta sanzionatoria ai casi di disastro ambientale pre-legge 68/2015.

Ciò detto, si tratta ora di analizzare nel dettaglio la portata applicativa della clausola di riserva "fuori dai casi previsti dall'art. 434".

Per comprendere i rapporti tra quest'ultima norma e quella di cui all'art. 452-*quater* c.p., pare il caso di riprendere brevemente quanto già detto (cfr., *supra*, cap. I) a proposito del quadro normativo vigente prima dell'introduzione nel codice penale dei nuovi reati ambientali. Prima dell'entrata in vigore della l. 68/2015, la tutela dell'ambiente era affidata a contravvenzioni, contenute nel t.u.a.

¹²⁵ Sul punto, si v. C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore*, in *Dir. pen. cont.*, 19 gennaio 2015, pp. 12 ss.

¹²⁶ Cfr. A. MIRIELLO, *Disastro ambientale*, cit., pp. 91 ss. e C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 36 ss.

Queste norme incriminatrici sono sempre state considerate, secondo l'orientamento prevalente, inadeguate a garantire una reale protezione dell'ambiente, sia per la tenuità delle sanzioni (con corrispondente breve decorso dei termini prescrizionali) e per la possibilità di estinguere il reato tramite oblazione, sia per l'impossibilità di punire il tentativo, di utilizzare le intercettazioni telefoniche o di applicare misure cautelari personali¹²⁷.

Impossibilitata a tutelare efficacemente l'ambiente attraverso il ricorso a tali fattispecie contravvenzionali, la giurisprudenza ha quindi individuato nell'art. 434 c.p. (crollo di costruzione o altri disastri dolosi) l'unica norma idonea a garantire una qualche tutela ad un bene giuridico altrimenti privo di adeguata protezione nel nostro ordinamento.

L'art. 434 c.p. dispone che "chiunque, fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità". Il secondo comma della norma prevede poi un aumento di pena "se il crollo o il disastro avviene".

Come già visto, la giurisprudenza ha utilizzato proprio l'ampia clausola "altro disastro" di cui al primo comma per sanzionare i più gravi casi di inquinamento ambientale, riconducendoli, dunque, alla fattispecie del c.d. "disastro innominato". La Corte costituzionale ha esplicitato i criteri attraverso i quali tale clausola, invero piuttosto vaga, deve essere interpretata¹²⁸. A precisare la valenza della locuzione utilizzata concorrono infatti sia la finalità

¹²⁷ Cfr. M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale di diritto penale*, 2012, p. 341; M. CAPPAL, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2016, p. 3.; A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1997, p. 665.

¹²⁸ Cfr. Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327. Per una ricostruzione della vicenda, v. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, 2016, p. 153 e E. ROSI, *Brevi note in tema di "dis-astro" ambientale. Per una effettiva tutela dell'ambiente è necessaria la sincronia degli strumenti giuridici vigenti*, in *Dir. pen. cont.*, 16 aprile 2015, pp. 7 ss.

dell'incriminazione che la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità.

Sotto quest'ultimo profilo, la Corte evidenzia come la norma in esame svolga una funzione di "chiusura" del sistema dei delitti contro la pubblica incolumità: ha dunque il compito di colmare ogni lacuna che, soprattutto a causa del progresso tecnologico, potrebbe rinvenirsi nel sistema di protezione attuato attraverso le norme incriminatrici contenute nel capo I del titolo VI del codice penale. Da tale funzione e dalla stessa lettera della norma ("*altro*" disastro) si desume che il disastro di cui all'art. 434 c.p. deve avere un carattere omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto a quello degli accadimenti (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) contemplati nelle precedenti norme incriminatrici contenute nel capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenza.

Sotto il profilo più strettamente letterale, invece, la Corte si concentra sull'essenza stessa del termine "disastro", ricostruendolo come un accadimento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi, estesi (profilo *dimensionale*) e, soprattutto, pericolosi per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che sia necessaria l'effettiva verifica della morte o della lesione di uno o più soggetti (profilo dell'*offensività*).

Ciò premesso, la giurisprudenza avrebbe quindi dovuto guardare a questi due criteri – dimensione e portata offensiva dell'accadimento – qualora avesse dovuto qualificare gravi fenomeni di inquinamento ambientale ai sensi dell'art. 434 c.p. Tuttavia, palesi esigenze di tutela dell'ambiente hanno portato i giudici ad utilizzare tale norma incriminatrice anche per punire episodi di inquinamento dell'ecosistema caratterizzati da una pluralità di micro-eventi ripetutisi nel tempo

(scarsamente offensivi se considerati singolarmente)¹²⁹ e non solo, in una prospettiva più conforme all'insegnamento della Consulta, per punire macro-eventi dirompenti, violenti ed istantanei.

Proprio questa eccessiva estensione della portata applicativa dell'art. 434 c.p., contraria al tenore stesso della norma e all'insegnamento della Consulta, ha indotto il legislatore ad intervenire con la l. 68/2015, inserendo nell'ordinamento, tra gli altri, il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p.

6. La clausola di riserva e i rapporti con l'art. 434 c.p.

Attualmente, dunque, si pone il problema di definire i rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-*quater* c.p. Il dato normativo rilevante è il seguente: l'art. 452-*quater* c.p. contiene la *clausola di riserva* "fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p."

Si tratta di una clausola ambigua, che ha destato non pochi problemi interpretativi. Al riguardo, possono profilarsi almeno due ipotesi ricostruttive.

Secondo un primo orientamento, la clausola in esame andrebbe a far salva l'applicabilità dell'art. 434 c.p. a tutti quei casi che, prima della riforma, risultavano già sussumibili sotto tale norma. E poiché, come si è da poco visto, la giurisprudenza tendeva a ricondurre a tale fattispecie non solo macro-eventi di inquinamento, ma anche micro-eventi ripetuti e a durata prolungata, si comprende come, in questa prospettiva, la portata del nuovo art. 452-*quater* c.p. risulterebbe decisamente ridimensionata. Esso si applicherebbe infatti solamente ai casi in cui non possa già applicarsi l'art. 434 c.p. (interpretato dunque estensivamente) e, quindi, solo ai limitati casi in cui non vi sia un'offesa alla pubblica incolumità, ma solo all'ambiente. In questa prospettiva, per esempio, l'ipotesi di cui al n. 3) del

¹²⁹ Si pensi al caso c.d. "Eternit", al caso c.d. "Porto Marghera", al caso c.d. "Ilva" di Taranto, al caso c.d. "Tirreno Power" di Vado Ligure, al caso c.d. "Enel" di Porto Tolle e al caso c.d. "Isochimica" di Avellino.

secondo comma della norma risulterebbe di fatto inapplicabile, in quanto presupponente proprio un'offesa alla pubblica incolumità. Questa soluzione è sicuramente per certi versi apprezzabile, poiché coerente con il principio di sussidiarietà che teoricamente dovrebbe fondare le clausole di questo tipo: tra due norme che incriminano gli stessi fatti, dovrebbe applicarsi quella indicata nella clausola (e cioè, per l'appunto, l'art. 434 c.p.) che, almeno da un punto di vista teorico (ma non nel nostro caso), dovrebbe sanzionare un grado di offesa maggiore a un bene giuridico o tutelare uno o più beni giuridici ulteriori rispetto alla norma sussidiaria¹³⁰.

Senonché questa soluzione contrasta con la *ratio* stessa della riforma. La l. 68/2015, infatti, è entrata in vigore con la finalità di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto per i fatti di inquinamento. Non avrebbe pertanto senso che, tra due norme disciplinanti fatti analoghi (l'art. 434 c.p. e l'art. 452-*quater* c.p.), si applichi, proprio in virtù della clausola di riserva, quella meno severa: l'art. 434 c.p., infatti, prevede una cornice edittale tra tre e dodici anni nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma (unica ipotesi in cui, parallelamente a quanto previsto dall'art. 452-*quater* c.p., viene punita la verifica del disastro e non solo i fatti diretti a cagionarla), contro la cornice editale che varia da cinque a quindici anni di cui all'art. 452-*quater* c.p.

Ed allora, ecco che si aprono due alternative. Parte della dottrina, alla luce di questa criticità, ritiene ineludibile una pronuncia di *illegittimità costituzionale* per contrasto con il principio di ragionevolezza *ex art. 3 Cost*¹³¹.

Altri¹³² – ed è probabilmente questa l'opzione preferibile – ritengono di poter salvare la norma, rassegnandosi ad uno scarso tecnicismo del legislatore. Questo orientamento si fonda su un dato letterale. La clausola di riserva recita

¹³⁰ Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2015, pp. 491 ss.

¹³¹ Cfr. A. BELL - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., pp. 77 ss.

¹³² Cfr. M. CAPPALÀ, *Un "disastro" del legislatore*, cit., p. 5; L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 12; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 25 ss.

infatti: “fuori dai casi previsti dall’art. 434” (e non, per esempio, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”). Ebbene, presa nel suo significato testuale, valorizzando l’espressione “fuori dai casi”, la clausola può essere intesa nel senso che l’art. 434 c.p. ha un suo definito ambito di applicazione, che non coincide con quello proprio dell’art. 452-*quater* c.p.: in sostanza, semplificando, vi sono “casi” in cui si deve applicare l’art. 434 c.p. e “casi” in cui si deve applicare l’art. 452-*quater* c.p. Ovviamente, così ragionando, si finisce con il rendere superflua¹³³ la clausola di riserva, posto che non si fa altro che applicare normalmente le norme incriminatrici, previa valutazione di quali fatti siano sotto di esse sussumibili. Questa posizione, inoltre, va a disconoscere il normale ruolo di valorizzazione del principio di sussidiarietà proprio, come già ricordato, delle clausole di riserva. Ma tant’è: si tratta di una linea ermeneutica ispirata tanto al principio di conservazione delle norme giuridiche, quanto a quello teleologico, andando a meglio rispettare la finalità di inasprimento della disciplina sanzionatoria voluto con la riforma. E’ un’operazione interpretativa per certi aspetti discutibile, ma che comunque non contrasta con il dato letterale e con le intenzioni del legislatore.

Ciò detto, rimane allora da distinguere il campo di applicabilità delle due norme. Ma attenzione: la riforma attuata con la l. 68/2015, introducendo l’art. 452-*quater* c.p., impone inevitabilmente di superare il quadro sistematico che si era cristallizzato in materia di gravi fenomeni di inquinamento ambientale, con riferimento, in particolare, alla portata applicativa dell’art. 434 c.p. Ne consegue che quest’ultima – come delineata dalla giurisprudenza – deve essere riesaminata alla luce dell’introduzione del nuovo delitto di disastro ambientale.

È quindi necessario effettuare un *raffronto tra le due fattispecie*. Come anticipato, l’art. 434 c.p. è diviso in due commi. Il primo delinea un reato di

¹³³ È probabile che il legislatore abbia comunque voluto inserire questa clausola di riserva per evitare ogni possibile effetto di *abolitio criminis* in relazione ai processi – già pendenti al momento dell’entrata in vigore della l. 68/2015 – per fatti riconducibili alla norma incriminatrice del disastro innominato. Il tema, involgente la materia della successione di leggi penali nel tempo, sarà presto esaminato: cfr., *infra*, cap. V, par. 7.

pericolo concreto, strutturato come delitto di attentato, nel quale il soggetto agente deve commettere un fatto diretto a cagionare (il crollo di una costruzione o di una parte di essa o un altro) disastro, che ponga in concreto pericolo la pubblica incolumità. Non è dunque necessario, per l'appunto in coerenza con la struttura del delitto di attentato, che (il crollo o) il disastro si verifichi. E ciò diversamente da quanto previsto dal secondo comma, ipotesi aggravata¹³⁴ nella quale (il crollo o) il disastro deve avvenire. Il bene giuridico tutelato, per collocazione sistematica della norma incriminatrice, è senza dubbio la pubblica incolumità. Tuttavia, come visto (cfr., *supra*, cap. V, par. 5.), la più recente giurisprudenza ha utilizzato la norma incriminatrice per tutelare anche l'ambiente. E lo ha fatto estendendo la sua portata applicativa sia a casi di macro-accadimenti distruttivi, violenti e di proporzioni straordinarie (cioè a veri e propri disastri), sia a casi di inquinamento dell'ecosistema caratterizzati da una pluralità di micro-eventi ripetutisi nel tempo. Ebbene, rimanendo fedeli a questa giurisprudenza, il vecchio articolo 434 c.p. dovrebbe essere utilizzato per reprimere tanto i fatti offensivi della sola pubblica incolumità, quanto quelli offensivi contemporaneamente della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Ma così non può essere. Il *novum* ha infatti innovato, inasprendolo, il quadro sistematico di riferimento, attraverso l'introduzione dell'art. 452-*quater* c.p. Esso, come ricordato, si struttura diversamente a seconda del tipo di disastro ambientale considerato. Le fattispecie previste dai nn. 1) e 2) del secondo comma della norma – nelle quali il disastro ambientale viene rispettivamente descritto come “alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema” e come “alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali” – si caratterizzano come reati di danno, posti a tutela esclusiva del bene “ambiente”. La fattispecie di cui al n. 3) del secondo comma della norma – nella quale il disastro ambientale viene descritto

¹³⁴ È questa la qualificazione giuridica data dalla citata sentenza c.d. “Eternit”: Cass. Pen., 19 novembre 2014, n. 7941.

come “offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo” – si caratterizza invece come reato di pericolo, posto a tutela sia del bene “ambiente” che del bene “pubblica incolumità”.

Da questo quadro sistematico possiamo trarre le seguenti *conclusioni*. Nel caso in cui si verifichi il disastro, bisogna differenziare le soluzioni a seconda del tipo di disastro verificatosi. Qualora esso sia offensivo esclusivamente dell'ambiente (e non della pubblica incolumità) e ricorrano i presupposti di cui ai nn. 1) e 2) del secondo comma dell'art. 452-*quater* c.p., la norma da applicare risulterà essere proprio quest'ultima. Qualora, invece, il disastro sia offensivo esclusivamente della pubblica incolumità, la norma da applicare risulterà essere l'art. 434 co. 2 c.p. Qualora, infine, il disastro sia offensivo sia dell'ambiente che della pubblica incolumità e ricorrano i presupposti di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 452-*quater* c.p., la norma da applicare risulterà essere ancora una volta quest'ultima, in virtù del principio di specialità. Infatti il disastro ambientale di cui al secondo comma n. 3) ha come elemento specializzante rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 co. 2 c.p. la descrizione dell'evento¹³⁵.

¹³⁵ Risulta parzialmente critico con questa ricostruzione L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., nota 23, secondo il quale non potrebbe tecnicamente parlarsi di “specialità in senso stretto (o unilaterale), perché la norma che si pretenderebbe generale (il disastro innominato) contiene almeno un elemento strutturale (l'evento distruttivo, che la giurisprudenza estende alla contaminazione ambientale, ma che certo non può essere a quest'ultima ridotto) estraneo alla fattispecie speciale; e d'altra parte, la pretesa norma speciale contiene elementi (la contaminazione ambientale irreversibile, punibile anche in mancanza del pericolo per la pubblica incolumità) estranei alla tipicità della pretesa norma generale”. Queste autorevoli considerazioni potrebbero comunque essere superate evidenziando che l'evento distruttivo (elemento introdotto dalla giurisprudenza e non presente espressamente nell'art. 434 co. 2 c.p.) non pare risultare necessariamente incompatibile con la fattispecie di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 452-*quater* c.p. Inoltre, in relazione al fatto che la norma speciale consenta di punire anche fenomeni non offensivi della pubblica incolumità, va evidenziato che il raffronto strutturale tipico del giudizio di specialità va effettuato tra singole fattispecie: tale raffronto, pertanto, andrebbe effettuato tra l'art. 434 co. 2 c.p. e l'art. 452-*quater* co. n. 3) e non tra l'art. 434 co. 2 c.p. e l'art. 452-*quater* complessivamente considerato.

E dunque, si può dire che la norma incriminatrice del disastro innominato non possa più trovare applicazione in materia ambientale, mantenendo la sua operatività con riferimento esclusivo ai fatti offensivi della pubblica incolumità? Sì, ma con una potenziale eccezione, rivelata da certa dottrina¹³⁶.

Per comprenderla, bisogna ricordare che nel caso in cui si compiano atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare un disastro ambientale (che non si verifica), è configurabile il tentativo di disastro ambientale, essendo tale istituto compatibile con la fattispecie di cui all'art. 452-*quater* c.p. Viceversa, nel caso in cui sia commesso un fatto diretto (e idoneo) a cagionare un disastro che non si verifica è applicabile l'art. 434 co. 1 c.p., strutturato come delitto di attentato e quindi – ricalcandone la struttura – non compatibile con il tentativo.

Di fronte a queste considerazioni, la ricordata dottrina ha evidenziato come nel caso in cui il soggetto attivo versi in dolo eventuale rispetto alla commissione di un disastro ambientale, non sia applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 56 e 452-*quater* c.p., essendo il tentativo, secondo certa giurisprudenza, incompatibile con il *dolo eventuale*¹³⁷: il requisito della direzione non equivoca degli atti richiederebbe un grado di intensità del dolo superiore a quello proprio del dolo eventuale. In tali casi, dunque, ritornerebbe operante in materia ambientale l'art. 434 co. 1 c.p.

Tale tesi, sicuramente autorevole, non risulta comunque incontestabile. Essa potrebbe infatti essere superata alla luce di due argomentazioni: da un lato, in virtù di quell'orientamento che ritiene il dolo eventuale compatibile con il tentativo¹³⁸; dall'altro, in virtù del fatto che si potrebbe viceversa ritenere il dolo eventuale incompatibile anche con il delitto di attentato, atteso che quest'ultimo ricalca

¹³⁶ Cfr. M. CAPPAL, *Un "disastro" del legislatore*, cit., p. 12; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 26 ss.

¹³⁷ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 5 dicembre 2014, n. 14554; Cass. Pen., sez. VI, 20 marzo 2012, n. 14342.

¹³⁸ Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 444 ss.

proprio la struttura del tentativo¹³⁹. Accogliendo queste critiche, dunque, l'intero art. 434 c.p. risulterebbe completamente inapplicabile in materia ambientale.

7. Questioni di diritto intertemporale.

Che cosa accade, a seguito dell'introduzione del nuovo art. 452-*quater* c.p., ai processi già in corso per fatti di disastro ambientale consumatisi prima dell'entrata in vigore della l. 68/2015, riconducibili al vecchio art. 434 c.p.? Occorre distinguere.

Certamente, in relazione a fatti offensivi della *sola pubblica incolumità* nulla muta: continuerà a procedersi *ex art.* 434 c.p.

Nel caso invece in cui i fatti siano offensivi del *solo ambiente* o *dell'ambiente e della pubblica incolumità congiuntamente*, troverà applicazione, ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p., la più favorevole disciplina di cui al vecchio art. 434 c.p. – norma applicabile, come visto, a quest'ultima tipologia di fatti prima delle modifiche apportate dalla riforma e del mutamento di interpretazione da essa provocato – che, come ricordato, presenta una cornice edittale meno severa, salvo che, in concreto, sia applicabile l'attenuante del ravvedimento operoso di cui al nuovo art. 452-*decies* c.p. che potrebbe determinare un trattamento complessivamente più favorevole. E tutto ciò – si badi – sia nel caso in cui i disastri, provocati da condotte interrottesi prima dell'entrata in vigore della riforma, non producano più effetti nocivi, sia nel caso in cui questi ultimi siano ancora presenti. Infatti, la Cassazione nel ricordato caso c.d. "Eternit" ha evidenziato come la consumazione del delitto di disastro

¹³⁹ Cfr. Cass. Pen., sez. VI, 15 maggio 2014, n. 28009.

innominato di cui all'art. 434 co. 2 c.p. cessi con il cessare della condotta e non con il venir meno degli effetti disastrosi per l'ambiente e per l'incolumità pubblica¹⁴⁰.

Diversamente avviene nel caso in cui la condotta inquinante fosse ancora in corso nel momento di entrata in vigore della l. 68/2015: in tal caso, potendo l'agente interrompere la condotta orientandosi così alla politica del legislatore di inasprimento del trattamento sanzionatorio, pare corretto poter applicare la nuova fattispecie di cui all'art. 452-*quater* c.p., che – sebbene non venga considerata dalla giurisprudenza prevalente come un reato permanente, bensì come un reato istantaneo ad effetti permanenti – può comunque configurarsi anche in presenza di una pluralità di atti che determinano, progressivamente, il disastro ambientale¹⁴¹.

Ad ogni modo, in ognuno dei casi visti in questo paragrafo, rimane fermo che i processi iniziati prima della l. 68/2015 per fatti qualificabili come disastro innominato non possono in alcun modo estinguersi perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Questa conclusione – già ricavabile dai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo appena esposti – pare essere stata fortemente voluta dal legislatore, secondo i primi orientamenti dottrinali¹⁴² e secondo la relazione alla riforma dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione¹⁴³: la clausola di riserva inserita nell'art. 452-*quater* c.p. (di cui abbiamo già evidenziato in realtà l'inutilità), secondo queste ricostruzioni, avrebbe avuto proprio l'obiettivo di garantire la salvezza dei processi pendenti.

¹⁴⁰ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 27 ss., che evidenzia anche come una eccezione ai principi riportati possa ravvisarsi nel caso in cui il disastro consegua alla mala gestione di discariche abusive.

¹⁴¹ P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 2015, p. 104.

¹⁴² Cfr. A. BELL - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., pp. 77 ss.; M. CAPPAL, *Un "disastro" del legislatore*, cit., p. 8; L. MASERA, *I nuovi delitti contro*, cit., p. 12; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 26.

¹⁴³ *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, a firma P. MOLINO, 29 maggio 2015, p. 19.

8. La circostanza aggravante.

L'art. 452-*quater* co. 3 c.p. dispone che “quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

In riferimento a quest'aggravante – sicuramente incisiva perché può comportare l'irrogazione di una pena fino a venti anni – si è evidenziato come sussista (ancora una volta) un *deficit* di precisione¹⁴⁴. In particolare, appare vago il riferimento alle “*specie animali o vegetali protette*”¹⁴⁵. Ora, non potendo ritenersi che l'aggravante si applichi esclusivamente nel caso in cui il disastro ponga in pericolo la sopravvivenza dell'intera specie animale o vegetale, l'assenza di una più puntuale indicazione sulla quantità di animali o vegetali danneggiati appare problematica, così come già si è visto con riferimento all'aggravante di cui all'art. 452-*bis* co. 2 c.p. (cfr., *supra*, cap. III, par. 7.). In via interpretativa, valorizzando il principio di offensività, pare potersi esigere che il danno riguardi un numero significativo di animali o vegetali. Ancora una volta, comunque, si possono ripetere le considerazioni sull'utilità di adottare clausole generali in fattispecie come questa, essendo impensabile quantificare precisamente il numero di animali e vegetali danneggiati, considerata l'estrema varietà delle varie specie: che senso avrebbe per esempio una soglia di punibilità che accomuni il danno a grandi mammiferi marini a quello a piccoli molluschi?

¹⁴⁴ Cfr. A. MIRIELLO, *Disastro ambientale*, cit., pp. 90 ss.

¹⁴⁵ Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 452-*bis* co. 2 c.p. abbiamo già visto (cfr., *supra*, cap. III, par. 7) che per l'individuazione delle specie animali o vegetali protette si potrebbe far riferimento all'allegato IV della direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonché all'allegato I della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

CAPITOLO VI

I DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente) – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

SOMMARIO: 1. Profili generali. - 2. L'inquinamento ambientale colposo e il disastro ambientale colposo. - 3. La causazione colposa di un pericolo di inquinamento ambientale e la causazione colposa di un pericolo di disastro ambientale.

1. Profili generali.

L'art. 452-quinquies c.p., rubricato "delitti colposi contro l'ambiente", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68. Esso è suddiviso in due commi.

Il primo incrimina i fatti di inquinamento ambientale colposo e disastro ambientale colposo, prevedendo un trattamento sanzionatorio ovviamente meno rigido rispetto alle corrispondenti ipotesi dolose di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p.

Il secondo comma, pur con una formulazione decisamente infelice, incrimina i fatti di causazione colposa di un pericolo di inquinamento ambientale, nonché i fatti di causazione colposa di un pericolo di disastro ambientale. In questi

casi, le pene previste per i delitti colposi di cui al primo comma sono ulteriormente diminuite.

2. L'inquinamento ambientale colposo e il disastro ambientale colposo.

Le fattispecie colpose di inquinamento e disastro ambientale probabilmente ricopriranno nella prassi applicativa un ruolo particolarmente importante, essendo piuttosto rari i casi in cui, nonostante la valorizzazione del dolo eventuale, si assiste ad una consapevole e volontaria causazione di un evento inquinante¹⁴⁶.

L'introduzione di questa norma ha il chiaro scopo di completare l'attuazione della direttiva 2008/99/CE, la quale richiede la repressione anche di fatti colposi contro l'ambiente. Essa va poi a dare attuazione al principio di precauzione, codificato in materia ambientale dall'art. 3-ter t.u.a.

Ciò premesso, cerchiamo di analizzare brevemente i contenuti della norma. Essa è strutturata attraverso il richiamo alle fattispecie di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.: in presenza degli elementi oggettivi di una di esse e dell'elemento soggettivo colposo il giudice deve diminuire le pene previste per le correlative ipotesi dolose. La tecnica normativa del rinvio ad altra norma incriminatrice pone il problema della *natura giuridica* delle fattispecie in esame: si tratta di reati autonomi o di circostanze attenuanti?

Come noto, i criteri per distinguere le circostanze di reato dalle fattispecie autonome sono molteplici (oltre che – a dir la verità – piuttosto confusi). Utilizzando il criterio formale e quello strutturale la tesi da accogliere dovrebbe essere quella della natura circostanziale delle fattispecie. Secondo il primo criterio, infatti, ove la norma disponga – come nel nostro caso – che la pena “è aumentata” o “è diminuita” (richiamando, quindi, la funzione delle circostanze) ci si

¹⁴⁶ Cfr. M. O. DI GIUSEPPE, *I delitti colposi contro l'ambiente*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, pp. 93 ss.

troverebbe dinanzi proprio a una circostanza. Alla stessa conclusione si giungerebbe, come anticipato, applicando il criterio strutturale, secondo il quale nel qualificare l'elemento dubbio occorre avere riguardo alla tecnica di descrizione del comportamento incriminato nel precetto primario della norma incriminatrice: se il legislatore ha optato per la descrizione completa della fattispecie, ci si troverà dinanzi ad un autonomo titolo di reato; diversamente se ha privilegiato – come nel nostro caso – la descrizione *per relationem*, rinviando ad un fatto descritto in altra fattispecie, ci si troverà dinanzi ad una circostanza.

Tuttavia, pare possibile ritenere che quest'ultimo criterio non operi in relazione alle numerose ipotesi presenti nel nostro ordinamento che sono caratterizzate da rinvii, da parte di una fattispecie colposa, alla corrispondente fattispecie dolosa, posto che in tal caso la (fondamentale) differenza di elemento soggettivo non può che far ritenere diverse e autonome le due fattispecie di reato. E dunque, così ragionando, si dovrebbe accogliere la tesi della *natura autonoma* delle fattispecie. Tale tesi è del resto suffragata anche dal criterio di specialità, secondo il quale tra il reato circostanziato e il reato semplice sussiste sempre un rapporto di specialità, dovendo il primo costituire una sottofattispecie del reato semplice: nel caso in cui una fattispecie si presenti come speciale rispetto a un'altra ci si troverebbe dunque dinanzi ad un reato circostanziato, altrimenti ad un reato autonomo. Ora, poiché nel nostro caso gli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., da un lato, e l'art. 452-*quinquies* c.p., dall'altro, si differenziano proprio per il diverso elemento soggettivo, pare non configurabile un rapporto di specialità, con la conseguente conferma della natura autonoma delle fattispecie in esame: al più, infatti, potrebbe unicamente configurarsi un rapporto di specialità bilaterale.

Ma ciò che consente di propendere, concordemente alla dottrina maggioritaria¹⁴⁷, per la tesi della natura autonoma delle ipotesi di cui all'art. 452-

¹⁴⁷ Cfr. A. BELL - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2/2015, p. 80, nonché P. FIMIANI, *La tutela*

quinquies c.p. è soprattutto una valutazione logica: sposando la tesi della natura circostanziale delle fattispecie si avrebbe l'inaccettabile conseguenza – in caso di elisione della circostanza attenuante a seguito del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. – di punire con la stessa pena fatti di inquinamento o disastro ambientale doloso e fatti di inquinamento o disastro ambientale colposo.

Con riferimento a questi delitti si pone poi il problema di determinare l'esatta struttura della *colpa*. Essa può sicuramente configurarsi come colpa *specificata*, per violazione cioè di specifiche regole cautelari finalizzate alla tutela dell'ambiente, le quali si strutturano spesso come dei limiti alle emissioni consentite. Più problematica è la configurabilità di una colpa *generica*. Essa si fonderebbe sulla valorizzazione del principio di precauzione di cui all'art. 3-ter t.u.a. Tuttavia, secondo parte della dottrina, esso non risulterebbe idoneo a creare autonomamente delle regole cautelari, trattandosi di norma avente come destinatari privilegiati gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente e non i privati¹⁴⁸.

Per un esame dettagliato della configurazione della colpa in questo tipo di delitti pare potersi rinviare a quanto detto con riferimento al delitto di cui all'art. 452-ter c.p. (cfr., *supra*, cap. IV par. 3.), sebbene, ovviamente, il parametro cui ancorare il giudizio di prevedibilità qui non sarà più l'evento lesivo della salute o della vita umana, bensì quello offensivo dell'ambiente.

penale dell'ambiente, 2015, p. 104 e C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015*, n. 68, 2015, pp. 37 ss.

¹⁴⁸ Cfr. M. O. DI GIUSEPPE, *I delitti colposi contro l'ambiente*, cit., p. 94, nonché M. DI PIRRO, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Analisi delle novità introdotte dalla legge 22 maggio 2015*, n. 68, 2015, p. 33, i quali precisano che il principio di precauzione, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, non può assurgere ad autonomo produttore di regole cautelari, poiché l'evento colposo deve essere in concreto prevedibile (e, quindi, deve trattarsi di una conseguenza ordinaria o almeno ipotizzabile della condotta del soggetto attivo), oltre che evitabile, non residuando così nessuno spazio per individuare comportamenti precauzionali non previamente tipizzati. Cfr. anche *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, a firma P. MOLINO, 29 maggio 2015, p. 21. Per un'ampia analisi della configurazione della colpa nei reati ambientali, con particolare riferimento al ruolo ricoperto dal principio di precauzione v. C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore*, in *Dir. pen. cont.*, 19 gennaio 2015, pp. 4 ss.

Possiamo concludere l'analisi dell'art. 452-*quinqüies* co. 1 c.p. ricordando quale risulta essere il *trattamento sanzionatorio* dei due delitti colposi. Il delitto di inquinamento ambientale colposo viene punito con la reclusione da otto mesi a quattro anni e con la multa da 3.333,33 euro a 66.666,66 euro; il delitto di disastro ambientale colposo viene invece punito con la reclusione da venti mesi a dieci anni.

3. La causazione colposa di un pericolo di inquinamento ambientale e la causazione colposa di un pericolo di disastro ambientale.

L'art. 452-*quinqüies* co. 2 c.p. dispone che "se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

La formulazione della norma, come anticipato, è alquanto infelice. Infatti, il riferimento alla "commissione dei fatti di cui al comma precedente" letteralmente si riferisce ai delitti di inquinamento ambientale colposo e disastro ambientale colposo. Ora, come si è visto (cfr., *supra*, cap. VI, par. 2.), questi due reati (sia nella forma dolosa che in quella colposa) si strutturano come reati di danno: per il loro perfezionamento è infatti indispensabile alternativamente che si verifichi una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di uno degli oggetti materiali ambientali indicati dall'art. 452-*bis* c.p. oppure che si verifichi uno dei disastri ambientali previsti dall'art. 452-*quater* c.p. Pare allora illogico che da uno di questi reati di danno possa derivare un pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale: è di tutta evidenza, infatti, che – se è vero che da un pericolo può poi derivare un danno – non è altrettanto vero che dalla verifica di un danno può derivare un pericolo¹⁴⁹.

¹⁴⁹ Cfr. A. BELL - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., pp. 80 ss., nonché L. LEGHISSA, *I delitti contro l'ambiente: il quadro normativo dopo le ultime riforme*, in www.lexambiente.it, 24 luglio 2015 e T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati. Un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida al Diritto*, n. 32, 1 agosto 2015, pp. 10 ss.

Per essere riportato a razionalità¹⁵⁰, il comma in esame deve essere allora inteso come se si riferisse alla “commissione *delle condotte* relative ai fatti (e non alla commissione dei fatti *tout court*) di cui al comma precedente”. In questo modo, quindi, l'art. 452-*quinquies* co. 2 c.p. andrebbe a punire la *causazione colposa di un pericolo di inquinamento ambientale* e la *causazione colposa di un pericolo di disastro ambientale*.

A questi problemi se ne aggiunge poi un altro, rilevato da attenta dottrina¹⁵¹. Con l'incriminazione della causazione colposa di un pericolo di disastro ambientale si avrebbe una *eccessiva anticipazione della tutela del bene giuridico*, che deriva dal combinarsi dell'art. 452-*quinquies* co. 2 c.p. con l'ipotesi di cui al numero 3) dell'art. 452-*quater* co. 2 c.p. Come abbiamo visto (cfr., *supra*, cap. V, par. 3.3.), infatti, il reato di cui all'art. 452-*quater* co. 2 n. 3) c.p. si configura come reato di pericolo, sicché l'art. 452-*quinquies* c.p. finisce di fatto per punire il pericolo della messa in pericolo dell'incolumità pubblica, introducendo così nell'ordinamento un reato di pericolo di pericolo, come tale in potenziale contrasto con il principio di offensività.

Ciò visto, è poi solo il caso di confermare quanto già detto in relazione all'art. 452-*quinquies* co. 1 c.p. a proposito della natura giuridica della fattispecie. Nonostante il richiamo *per relationem* ad altra norma e l'utilizzo di una terminologia tipica delle circostanze (“le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”), la trasformazione dei reati da fattispecie di danno a fattispecie di pericolo, unitamente alla necessità di evitare la neutralizzazione della diminuzione di pena in sede di bilanciamento *ex art. 69 c.p.*, pare far propendere anche in questo caso per la tesi della natura di *reato autonomo*.

¹⁵⁰ V. anche L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente (Voce per il “Libro dell'anno del diritto Treccani 2016”)*, in *Dir. pen. cont.*, 17 dicembre 2015, p 3, nonché, soprattutto, L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2/2015, p. 205, i quali fanno riferimento a “un'insolita forma di tentativo colposo mascherato”.

¹⁵¹ Cfr. A. BELL - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., p. 81.

Per quanto concerne il *trattamento sanzionatorio* possiamo poi dire che la causazione colposa di un pericolo di inquinamento ambientale viene punita con la reclusione da cinque mesi e dieci giorni a due anni e otto mesi e con la multa da 2.222,22 euro a 44.444,44 euro; la causazione colposa di un pericolo di disastro ambientale viene invece punita con la reclusione da tredici mesi e dieci giorni a sei anni e otto mesi.

In conclusione, pare utile analizzare i *rapporti* che si sono venuti a creare tra l'art. 452-*quinquies* co. 2 c.p. e le varie *contravvenzioni di settore*, posto che le fattispecie colpose di pericolo (in particolare di inquinamento) rischiano di sovrapporsi con il campo di applicabilità di queste ultime. Esse, come abbiamo visto a suo tempo (cfr., *supra*, cap. III, par. 6.), sono strutturate come contravvenzioni di pericolo astratto, incentrate sul superamento di una determinata soglia di punibilità. Ebbene, proprio questa sembra essere la principale differenza rispetto alle ipotesi di cui all'art. 452-*quinquies* co. 2 c.p., strutturate – come può desumersi dall'esplicito riferimento al “pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale” – alla stregua di fattispecie di pericolo concreto, che prescindono dal superamento delle soglie di punibilità¹⁵².

Infine, è solo il caso di ricordare che – se l'intento del legislatore con l'art. 452-*quinquies* co. 2 c.p. è stato quello di proteggere anche la semplice messa in pericolo del bene ambientale derivante da condotte colpose – quest'ultimo, in assenza di una norma analoga con riferimento alle fattispecie dolose di messa in pericolo, viene ugualmente tutelato rispetto alle causazioni consapevoli e volontarie di eventi pericolosi attraverso il combinato disposto derivante dall'art. 56 c.p. e il singolo delitto doloso di riferimento (e, dunque, l'art. 452-*bis* c.p. o l'art. 452-*quater* c.p.).

¹⁵² Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 39. M. O. DI GIUSEPPE, *I delitti colposi contro l'ambiente*, cit., p. 95 propone invece la tesi dell'assorbimento delle contravvenzioni di settore nelle più gravi fattispecie di cui all'art. 452-*quinquies* co. 2 c.p.

CAPITOLO VII

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ

Art. 452-*sexies* c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
– *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

SOMMARIO: 1. La norma. - 2. I rapporti con il reato di cui all'art. 3 l. 7 agosto 1982, n. 704.

1. La norma.

L'art. 452-*sexies* c.p., rubricato "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68, in attuazione dell'art. 3 lett. e) direttiva 2008/99/CE, il quale impone l'obbligo di criminalizzazione delle condotte di produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto, importazione, esportazione o smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o

lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.

La norma incriminatrice contempla una pluralità di condotte (cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare, disfarsi) illecite, strutturandosi come una *norma mista alternativa*: ne consegue che, nel caso in cui siano integrate più condotte, non si verificherà un concorso formale di reati, ma solamente un aumento di pena *ex art.* 133 c.p.¹⁵³.

Anche in questa fattispecie, è presente l'avverbio "*abusivamente*", che introduce una clausola di illiceità speciale. Per un esame approfondito della portata applicativa di questa clausola si rinvia a quanto già detto precedentemente in altra sede (cfr., *supra*, cap. III, par. 2.). In questa sede possiamo limitarci ad evidenziare come l'espressione in esame consenta di escludere la rilevanza penale di condotte di gestione di materiale ad alta radioattività debitamente autorizzate dalle autorità competenti in conformità alla legge (si pensi, per esempio, allo stoccaggio di scorie naturali). Viceversa, costituisce reato la gestione, pur se autorizzata, sostanzialmente difforme dalle prescrizioni legislative o regolamentari di settore.

Deve poi specificarsi che il termine "*illegittimamente*" inserito nella norma incriminatrice appare inutile, andando di fatto a reintrodurre la medesima clausola di illiceità speciale già inserita precedentemente attraverso l'avverbio "*abusivamente*".

La clausola di riserva "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*" consente l'applicazione di più severe norme incriminatrici, quali, per esempio, quelle che puniscono la ricettazione di materiale radioattivo oppure la commissione di atti

¹⁵³ Cfr. P. DI FRESCO, *Commento agli artt. 452-sexies, 452-septies c.p. e 7, co. 8, l. n. 68/2015*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 99.

terroristici consistenti nell'abbandono di materiale radioattivo o, ancora, il traffico organizzato di rifiuti aggravato di cui all'art. 260 co. 2 t.u.a.¹⁵⁴.

L'elemento soggettivo del reato è il *dolo*.

La norma in esame presenta poi due circostanze *aggravanti*. Innanzitutto, il co. 2 della disposizione prevede un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Si tratta, come evidente, degli stessi oggetti materiali contemplati nel delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p. Vi sono però due differenze: nel nostro caso, infatti, la rilevanza penale della condotta sorge in presenza di un semplice pericolo di compromissione o deterioramento¹⁵⁵, i quali, tra l'altro, non devono essere né significativi, né misurabili.

Il co. 3 prevede poi un ulteriore aumento di pena se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

2. I rapporti con il reato di cui all'art. 3 l. 7 agosto 1982, n. 704.

Poiché la legge di riforma dei delitti ambientali non ha optato per un'abrogazione espressa dell'art. 3 l. 7 agosto 1982, n. 704 si pongono oggi problemi di coordinamento tra il reato da esso previsto e quello di cui all'art. 452-*sexies* c.p.

La prima disposizione, infatti, punisce, con la reclusione fino a due anni, "chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la

¹⁵⁴ Tale norma punisce "chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti". Il comma 2 prevede poi un aumento di pena nel caso in cui la condotta riguardi rifiuti ad alta radioattività.

¹⁵⁵ Non serve, dunque, la loro effettiva verifica.

morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale". Considerato il tenore letterale di questa norma appare allora evidente come si pongano problemi di sovrapposibilità con la fattispecie di cui all'art. 452-*sexies* c.p.

Va comunque preliminarmente evidenziato che il problema di sovrapposibilità fra le due norme si pone solo con riferimento ai casi in cui la condotta riguardi *materiale ad alta radioattività* (e non, dunque, qualsiasi materiale radioattivo) e crei *un pericolo di lesioni gravi o gravissime* oppure di *morti*.

Innanzitutto, in assenza di una specificazione legislativa del concetto di "materiale ad alta radioattività", la dottrina¹⁵⁶ ha fatto riferimento a quanto previsto dalla Guida tecnica n. 26 dell'Enea-Disp (ora APAT-Dipartimento nucleare) del 1987, intitolata "Gestione dei rifiuti radioattivi"¹⁵⁷. I materiali radioattivi vengono in particolare divisi in tre categorie. La terza categoria comprende proprio i rifiuti ad alta radioattività, i quali sono costituiti dai rifiuti radioattivi che richiedono tempi dell'ordine di migliaia di anni ed oltre per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g (una decina di nCi/g)¹⁵⁸.

Ciò premesso, il delitto di cui all'art. 452-*sexies* c.p. – più severamente punito, in quanto è previsto il trattamento sanzionatorio della reclusione da due a sei anni e della multa da € 10.000 a € 50.000, con pene aumentate della metà nel caso in cui dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone – deve ritenersi applicabile, in virtù del principio di sussidiarietà, a scapito del delitto di

¹⁵⁶ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, pp. 40 ss.

¹⁵⁷ *Gestione dei rifiuti radioattivi. Guida tecnica n. 26 dell'Enea-Disp*, 1987.

¹⁵⁸ In tale categoria rientrano in particolare: a) i rifiuti liquidi ad elevata attività specifica derivanti dal primo ciclo di estrazione degli impianti di riprocessamento (o liquidi equivalenti) ed i solidi in cui questi liquidi possono essere convertiti; b) i rifiuti contenenti emettitori di alfa e neutroni provenienti essenzialmente dai laboratori di ricerca scientifica, da usi medici ed industriali, dagli impianti di fabbricazione degli elementi di combustibile ad ossido misto e dagli impianti di riprocessamento.

cui all'art. 3 l. 7 agosto 1982, n. 704, qualora la condotta riguardi materiale ad alta radioattività e vi sia la causazione del pericolo di morte o lesioni gravi o gravissime.

CAPITOLO VIII

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO

Art. 452-*septies* c.p. (Impedimento del controllo) – *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

SOMMARIO: 1. La norma.

1. La norma.

L'art. 452-*septies* c.p., rubricato "impedimento del controllo", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68 con l'intento di anticipare la tutela dell'ambiente attraverso la repressione di tutti quei comportamenti che possano ostacolare in qualche modo lo svolgimento di controlli da parte delle autorità a ciò preposte.

La norma non fa esclusivo riferimento all'attività di vigilanza e controllo ambientale, bensì anche a quella relativa alla sicurezza e igiene del lavoro. Il legislatore, attraverso questa ampia formulazione della norma, ha voluto estendere la tutela anche a un settore – quello, per l'appunto, della sicurezza e igiene del lavoro – strettamente connesso a quello ambientale¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, p. 42.

Il reato si presenta come un *reato di evento a forma vincolata*. La norma fa infatti riferimento a una pluralità di condotte alternative (negare l'accesso, predisporre ostacoli, mutare artificiosamente lo stato dei luoghi) attraverso le quali si deve determinare uno degli eventi indicati (impedimento, intralcio, elusione dell'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro oppure compromissione degli esiti delle dette attività)¹⁶⁰.

La norma incriminatrice, collocata nel nuovo titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, tutela in primo luogo proprio detto bene giuridico, seppure in via indiretta. Il riferimento all'attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro estende poi la gamma dei beni tutelati in via indiretta anche alla stessa sicurezza e igiene del lavoro. Viene poi tutelato, questa volta in via diretta, il buon andamento della pubblica amministrazione e, più in particolare, il potere di vigilanza delle autorità a ciò preposte. Si tratta, dunque, di un *reato plurioffensivo* che si struttura come reato di pericolo rispetto al bene ambientale (e a quello della sicurezza e igiene del lavoro) e come reato di danno rispetto alle prerogative della pubblica amministrazione.

La *clausola di riserva* collocata in apertura della norma consente poi di far salva l'applicabilità di norme incriminatrici quali quelle di cui agli artt. 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale) c.p.

L'elemento soggettivo del reato è il *dolo*. Qualora il diniego all'accesso sia motivato da una errata interpretazione di leggi amministrative (non incidenti,

¹⁶⁰ *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", a firma P. MOLINO, 29 maggio 2015, pp. 24 ss.* Contrari a questa impostazione sono P. DI FRESCO, *Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 104, nonché C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 42. Secondo questo orientamento la norma avrebbe una duplice struttura: da un lato sanzionerebbe specifiche condotte (negare l'accesso, predisporre ostacoli, mutare artificiosamente lo stato dei luoghi, eludere e intralciare l'attività di vigilanza e controllo), dall'altro punisce la sola compromissione degli esiti dell'attività di vigilanza e controllo, accentrando il disvalore penale sull'evento, ma senza specificare le modalità di aggressione dell'interesse protetto.

ovviamente, sul precetto penale) il dolo verrebbe meno per effetto dell'operatività della disciplina di cui all'art. 47 co. 3 c.p.¹⁶¹.

A conclusione di questa analisi si tratta solo di comprendere i rapporti tra il nuovo delitto di cui all'art. 452-*septies* c.p. e la contravvenzione prevista dall'art. 137 co. 8 t.u.a., per il quale "il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni". Trattandosi quest'ultima di fattispecie punita meno severamente, troverà applicazione, per effetto della clausola di sussidiarietà contenuta nella stessa, il più grave delitto di cui all'art. 452-*septies* c.p.

¹⁶¹ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 44.

CAPITOLO IX

LE NUOVE CIRCOSTANZE IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti) – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies c.p. (Aggravante ambientale) – Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-decies c.p. (Ravvedimento operoso) – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella

ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

SOMMARIO: 1. Le circostanze aggravanti ambientali "associative". - 2. Le circostanze aggravanti ambientali. - 3. Il ravvedimento operoso.

1. Le circostanze aggravanti ambientali "associative".

L'art. 452-*octies* c.p., rubricato "circostanze aggravanti", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68. Esso è suddiviso in tre commi.

Il *primo comma* prevede un inasprimento di pena (con un aumento fino a un terzo) per chi commetta il delitto di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), nel caso in cui esso sia diretto, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei nuovi delitti ambientali.

A tal proposito, si è posto il problema dell'incidenza che questa nuova norma ha sul reato di cui all'art. 260 t.u.a. (*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*), che punisce "chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti". Tale delitto non è stato menzionato nella formulazione dell'art. 452-*octies* c.p. Ne consegue che pare allora confermata la giurisprudenza¹⁶² che ammette il concorso tra il delitto di cui all'art. 416 c.p. e quello di cui all'art. 260 t.u.a., purché non vi sia totale coincidenza tra le due

¹⁶² Cfr. Cass. Pen., sez. III, 17 ottobre 2014, n. 5773 e Cass. Pen., sez. III, 7 maggio 2008, n. 18351.

fattispecie, nel senso che tra i delitti-fine dell'associazione per delinquere, oltre a quello relativo al traffico illecito di rifiuti, ve ne deve essere anche uno diverso¹⁶³.

Il *secondo comma* prevede un inasprimento di pena (con un aumento fino a un terzo) per chi commetta il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. (associazione di tipo mafioso), nel caso in cui esso sia finalizzato a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali oppure sia finalizzato all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Si tratta, come evidente, di una norma avente l'obiettivo di meglio il contrastare il fenomeno criminale delle cc.dd. "ecomafie".

Le due aggravanti qui in esame sono state *criticate* sotto diversi profili. In dottrina, se da un lato si è parlato di strumenti "insufficienti" per contrastare efficacemente le attività criminali organizzate finalizzate alla commissione di reati ambientali¹⁶⁴, dall'altro è stato evidenziato come l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per tali fattispecie potrebbe risultare addirittura incostituzionale¹⁶⁵. In particolare, è stato avanzato il dubbio di un possibile contrasto del nuovo art. 452-*octies* c.p. con il principio di *uguaglianza/ragionevolezza* di cui all'art. 3 Cost. L'introduzione di una circostanza aggravante riferibile solamente alle associazioni criminali finalizzate alla commissione di reati ambientali determinerebbe un irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per analoghe associazioni criminali finalizzate alla commissione di reati diversi, anche gravi, quali potrebbero essere, ad esempio, quelli di usura, estorsione, bancarotta o omicidio. Si tratta di una argomentazione che appare poco persuasiva. Se è vero

¹⁶³ Cfr. C. BERNASCONI - C. GUERRA, sub art. 260, in L. COSTATO - F. PELLIZER (a cura di), *Commentario breve al codice dell'ambiente*, 2012, p. 427. In questo senso v. anche M. O. DI GIUSEPPE, *Le circostanze aggravanti nella nuova legge sugli ecoreati*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, pp. 110 ss., nonché C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, pp. 50 ss.

¹⁶⁴ Cfr. M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 17 luglio 2015, pp. 34 ss.

¹⁶⁵ Cfr. M. O. DI GIUSEPPE, *Le circostanze aggravanti nella nuova legge sugli ecoreati*, cit., pp. 110 ss. e C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 50 ss.

che il principio di uguaglianza/ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. impone di parificare il trattamento sanzionatorio tra situazioni uguali, è anche vero che lo stesso impone di differenziare il trattamento sanzionatorio tra situazioni diverse. Ora, non sembra esserci dubbio che un reato ambientale sia diverso da un reato di usura, estorsione, bancarotta o omicidio. Il differente regime sanzionatorio appare quindi giustificato dalla diversità di situazioni fattuali su cui esso va ad incidere. Certamente il legislatore può essere criticato perché ha introdotto un regime sanzionatorio eccessivamente rigido per le associazioni criminali finalizzate alla commissione di reati ambientali oppure perché ha mantenuto un regime sanzionatorio eccessivamente mite per le associazioni criminali finalizzate alla commissione di reati di altra natura. Si tratta, però, di una scelta che rientra nei limiti della sua discrezionalità, non travalicando i limiti della legittimità costituzionale.

Sotto altro profilo, le aggravanti in esame sono state criticate per una ragione *sistematica*: trattandosi di aggravanti riferibili solo ai reati associativi, si è evidenziato come sarebbe stata più opportuna una loro collocazione nel titolo dedicato ai reati contro l'ordine pubblico. È invece prevalsa, evidentemente, la volontà di creare una mini codificazione "verde"¹⁶⁶, comprensiva tanto delle aggravanti di cui all'art. 452-*octies* c.p., quanto dell'aggravante di cui all'art. 452-*nonies* c.p., di cui si andrà a breve a trattare.

Il *terzo comma* prevede l'inasprimento delle pene di cui al primo e al secondo comma (con un aumento da un terzo alla metà), nel caso in cui dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitino funzioni o svolgano servizi in materia ambientale.

¹⁶⁶ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 50.

2. Le circostanze aggravanti ambientali.

L'art. 452-*novies* c.p., rubricato "aggravante ambientale", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68. Sebbene esso sia costituito da un unico comma e sebbene la rubrica stessa faccia riferimento ad un'unica aggravante ambientale, pare più corretto ritenere che la norma contenga *due distinte circostanze* aggravanti, una a efficacia speciale e una a efficacia comune.

Il *primo periodo* della norma in esame prevede che quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i nuovi delitti contro l'ambiente inseriti nel codice penale oppure allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal t.u.a. o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente la pena è aumentata da un terzo alla metà: si tratta dunque di una circostanza aggravante ad *efficacia speciale*.

La *ratio* dell'aggravante in esame si comprende alla luce della maggior pericolosità ed insensibilità etica di chi, al fine di conseguire le proprie finalità criminali offensive dell'ambiente, non si ferma dinanzi alla possibilità di commettere un ulteriore reato-mezzo. Essa si configura poi come un'ipotesi speciale rispetto all'*aggravante teleologica* di cui all'art. 61 n. 2 c.p., che prevede un aggravamento di pena per chi commetta un reato per eseguirne un altro. La circostanza di cui all'art. 452-*novies* primo periodo c.p., presenta infatti come elemento specializzante la particolare natura del reato-fine: deve trattarsi di un delitto ambientale. Va comunque precisato che l'aggravante ambientale, a differenza di quella di cui all'art. 61 n. 2 c.p., non fa alcun riferimento alla possibilità che il reato sia commesso con il fine di occultarne un altro ambientale oppure con il fine di conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo oppure l'impunità di un altro reato ambientale. Parte della dottrina ha evidenziato, in maniera condivisibile, la scarsa coerenza di un quadro normativo che diversifichi il trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia commesso

per eseguirne un altro ambientale oppure per conseguirne o assicurarne il prodotto, profitto, prezzo, impunità¹⁶⁷.

Come anticipato, l'applicabilità dell'aggravante scatta quando il reato-mezzo sia commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti di cui al nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale oppure uno o più tra i delitti previsti dal t.u.a. oppure da un'altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente. La norma fa esclusivamente riferimento, tra i reati-fine, ai *delitti*: non dunque alle contravvenzioni, pur numerose nelle leggi speciali e nel t.u.a. Va poi rilevato come l'espressione "*delitti previsti da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente*" sia sicuramente vaga. Si pone quindi il problema di capire quale sia l'esatta portata applicativa di questa formulazione: essa comprende solamente i delitti previsti da normative poste specificamente e direttamente a tutela dell'ambiente oppure anche i delitti previsti da normative poste anche solo indirettamente a tutela dell'ambiente? In questa logica, potranno essere considerati come delitti-fine anche quelli di incendio boschivo *ex art. 423-bis c.p.* (norma inserita nel titolo dedicato ai delitti contro la pubblica incolumità), di avvelenamento di acque o sostanze alimentari *ex art. 439 c.p.* (norma anch'essa inserita nel titolo dedicato ai delitti contro la pubblica incolumità) e di abuso edilizio in zona paesaggisticamente vincolata *ex art. 181 co. 1-bis, d.lgs. 42/2004* (norma posta primariamente a protezione del corretto assetto del territorio e del paesaggio)¹⁶⁸? Uniformandosi alla logica di ampliamento della protezione dell'ambiente che ha ispirato l'intera riforma attuata dalla l. 68/2015, pare potersi accogliere un'interpretazione estensiva dell'espressione qui in esame, che comprenda non solo l'ambiente in senso stretto, ma anche altri beni ad esso inscindibilmente legati e la cui protezione è funzionale alla tutela dell'ambiente stesso, quali il territorio, il paesaggio e i beni culturali, l'assetto urbanistico ed

¹⁶⁷ Cfr. A. MERLO, *L'aggravante ambientale*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 114.

¹⁶⁸ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 53 ss.

edilizio. Tale orientamento pare del resto confermato dalle aggravanti previste in relazione ai delitti di inquinamento e disastro ambientale di cui agli artt. 452-*bis* co. 2 e 452-*quater* co. 3 c.p., i quali prevedono un aumento di pena quando il fenomeno inquinante è prodotto “in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”: come si vede, dunque, il legislatore ha espressamente tutelato, in norme incriminatrici di fatti offensivi dell’ambiente, beni ad esso strettamente correlati¹⁶⁹.

Ciò detto, poiché, come anticipato, l’aggravante in esame si presenta come una ipotesi speciale di quella teleologica di cui all’art. 61 n. 2 c.p. diversi orientamenti sviluppati in relazione a quest’ultima possono essere estesi anche alla nostra aggravante.

E così, anche la circostanza di cui all’art. 452-*novies* primo periodo c.p. ha *natura soggettiva*, sanzionando essenzialmente la tensione finalistica diretta a compiere un reato contro l’ambiente¹⁷⁰. Ne consegue, innanzitutto, che per la sussistenza dell’aggravante non occorre che il reato-fine sia stato consumato (o tentato), essendo sufficiente che esso abbia determinato il soggetto attivo a commettere il reato-mezzo¹⁷¹. In secondo luogo, non è necessario che il reato-fine sia, in concreto, punibile, potendo anche configurarsi in relazione a quest’ultimo

¹⁶⁹ Ad ogni modo, per una più approfondita disamina sull’estensione del bene giuridico “ambiente”, si v. M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale di diritto penale*, 2012, pp. 343 ss.; M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 0/2010, pp. 43 ss.; M. CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a struttura “sanzionatoria”*, 1996; G. DE SANTIS, *Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica*, 2012, pp. 50 ss.; P. MADDALENA, *La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale*, in *GDA*, 2010, pp. 311 ss.; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, 2013, pp. 205 ss.; C. RUGA RIVA, *Parte generale*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l’ambiente e il territorio*, 2013, pp. 8 ss.

¹⁷⁰ In dottrina, a proposito della struttura soggettiva di questa aggravante, si è detto che essa introduce nell’ordinamento una sorta di “dolo specifico ambientale”: cfr. L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2/2015, p. 222.

¹⁷¹ Cfr. Cass. Pen., sez. V, 14 aprile 2003, n. 32688.

una causa di non punibilità o di improcedibilità¹⁷². In terzo luogo, almeno secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti¹⁷³, pare potersi sostenere la compatibilità tra l'istituto del reato continuato e l'aggravante qui in esame.

In conclusione, deve darsi atto delle critiche mosse in dottrina¹⁷⁴ contro questa aggravante in relazione a un possibile *contrasto con il principio di uguaglianza/ragionevolezza* di cui all'art. 3 Cost. Si evidenzia, in particolare, come appaia ingiustificato l'aggravamento sanzionatorio previsto dall'art. 452-*novies* primo periodo c.p. in riferimento ai reati ambientali (che dispone un aumento di pena che varia da un terzo alla metà), rispetto a quello previsto con riferimento ai reati comuni dall'art. 61 n. 2 c.p. (che dispone un aumento di pena fino a un terzo). Che senso avrebbe – si dice – punire più severamente il furto di un furgoncino preordinato all'abbandono in un luogo isolato del materiale utilizzato da un centro di radiologia rispetto al furto dell'arma da utilizzare per commettere un omicidio? Anche in questo frangente paiono potersi riproporre le considerazioni già sviluppate con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 452-*octies* c.p.: le scelte effettuate dal legislatore, anche se certamente criticabili, rientrano comunque entro i margini della sua discrezionalità e, pertanto, non possono costituire oggetto di una questione di legittimità costituzionale.

Possiamo ora passare ad analizzare brevemente l'aggravante ad *efficacia comune* prevista dal *secondo periodo* dell'art. 452-*novies* c.p. Esso dispone che “se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (t.u.a.) o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena è aumentata (...) di un terzo”.

Per “fatto” deve verosimilmente intendersi il “fatto già previsto come reato” di cui al primo periodo. Esso non deve essere finalizzato a commettere uno dei nuovi delitti ambientali introdotti nel codice penale, oppure uno dei delitti

¹⁷² Cfr. Cass. Pen., sez. II, 19 giugno 2012, n. 32862.

¹⁷³ Cfr. Cass. Pen., sez. II, 9 novembre 2012, n. 46638.

¹⁷⁴ Cfr. A. MERLO, *L'aggravante ambientale*, cit. p. 118.

ambientali previsti dal t.u.a. o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, poiché, in tal caso, si applicherebbe l'aggravante a efficacia speciale di cui al primo periodo. Allo stesso modo, non deve trattarsi di un fatto che integra direttamente gli estremi di un qualsiasi reato ambientale, posto che, altrimenti si violerebbe il principio del *ne bis in idem*, punendo due volte lo stesso fatto: prima come reato ambientale e poi come elemento integrante la circostanza in esame. La *portata applicativa* della norma appare dunque decisamente *ridotta*¹⁷⁵.

Potrebbe forse ritenersi applicabile la circostanza in esame ai casi in cui un reato comune sia commesso per realizzare una *contravvenzione* ambientale. A tale fattispecie non è infatti applicabile l'aggravante a efficacia speciale di cui al primo periodo, posto che esso comprende tra i reati-fine solamente i delitti. Tuttavia, bisogna precisare che – se la circostanza di cui al primo periodo ha natura, come visto, essenzialmente soggettiva – l'aggravante di cui al secondo periodo ha, al contrario, *natura oggettiva*. Il termine utilizzato nella formulazione della norma (“deriva”) evoca infatti una connessione causale tra reato-mezzo e contravvenzione-fine: quest'ultima deve effettivamente essere integrata, non potendo rimanere solo nella psiche del soggetto attivo, alla stregua di una mera proiezione finalistica.

Ciò detto, valgono poi le medesime osservazioni già operate con riferimento all'aggravante di cui al primo periodo in relazione alla estensione del concetto di “legge che tutela l'ambiente”.

Infine, è solo il caso di aggiungere che – sia nel caso di applicabilità dell'aggravante di cui al primo periodo, che nel caso di applicabilità dell'aggravante di cui al secondo periodo – il reato è *procedibile d'ufficio*.

¹⁷⁵ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 54.

3. Il ravvedimento operoso.

L'art. 452-*decies* c.p., rubricato "ravvedimento operoso", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68. Esso, al primo comma, prevede *due distinte circostanze attenuanti ad efficacia speciale*, applicabili con riferimento a tutti i nuovi delitti contro l'ambiente inseriti nel codice penale dalla l. 68/2015, nonché con riferimento al delitto di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) aggravato *ex art.* 452-*octies* c.p. e a quello di cui all'art. 260 t.u.a. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)¹⁷⁶.

La norma in esame ha una chiara *funzione premiale*, poiché concede a chi pone in essere determinate condotte, valutate positivamente dal legislatore, un netto sconto di pena. La gravità dei delitti ambientali ha però impedito al legislatore di adottare un sistema di estinzione del reato simile a quello previsto per le contravvenzioni dalla stessa l. 68/2015.

L'art. 452-*decies* c.p. è suddiviso in due periodi.

Il *primo periodo* della norma in esame disciplina il *ravvedimento operoso a carattere sostanziale*. Esso prevede una diminuzione di pena dalla metà a due terzi nei confronti di (a) colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, oppure nei confronti di (b) colui che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

¹⁷⁶ La norma in esame non contempla invece il delitto di associazione mafiosa di cui all'art. 416-*bis* c.p., pur richiamato dall'art. 452-*octies* c.p. Per questo tipo di reato continua comunque a potersi applicare l'attenuante di cui all'art. 8 d.l. 152/1991, conv. in l. 203/1991, che prevede una diminuzione di pena da un terzo alla metà per chi, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., nota 7, p. 56.

Un primo problema interpretativo che si pone in relazione alle due ipotesi di ravvedimento operoso a carattere sostanziale riguarda la *natura* della circostanza attenuante. Si tratta di una circostanza soggettiva o oggettiva? Il legislatore vuole premiare con la diminuzione di pena lo spontaneo ravvedimento/pentimento del soggetto attivo oppure si accontenta di una contro-condotta dello stesso, volta a limitare o estinguere gli effetti offensivi del fatto?

Per rispondere a questi quesiti pare opportuno confrontare la formulazione dell'art. 452-*decies* c.p. con quella di altre disposizioni disciplinanti istituti simili. Si pensi, per esempio all'art. 56 co. 4 c.p., norma regolante il c.d. "recesso attivo". Essa dispone testualmente che "se (il colpevole) volontariamente impedisce l'evento, soggiace" ad una diminuzione di pena. Allo stesso modo, l'art. 62 n. 6 c.p., norma regolante proprio una fattispecie generale di ravvedimento operoso, prevede una diminuzione di pena per chi, prima del giudizio, si sia "adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato".

Come appare evidente, le due norme appena richiamate presentano una netta connotazione soggettiva, considerata la presenza di termini quali "volontariamente" e "spontaneamente". Tali termini non sono invece presenti nell'art. 452-*decies* c.p. Ne consegue allora che il soggetto attivo, per vedersi riconosciuta l'applicabilità della attenuante, potrà limitarsi a porre in essere la contro-condotta, senza necessità né che il suo comportamento sia frutto di una libera (e non imposta) decisione, né che sia supportato da un sincero pentimento morale. Così, per esempio, la contro-condotta potrà essere semplicemente determinata dal fatto che, avendo la pubblica autorità scoperto l'attività inquinante posta in essere, il soggetto attivo voglia alleggerire, in un'ottica meramente utilitaristica, la sua posizione processuale.

Appare quindi preferibile la tesi della natura *oggettiva* della circostanza di cui all'art. 452-*decies* c.p.¹⁷⁷. Questa soluzione, oltre a fondarsi sugli evidenziati riferimenti testuali, pare giustificabile alla luce della preminenza che il legislatore della riforma ha voluto attribuire al bene ambientale. L'ordinamento ha infatti come scopo principale quello di limitare le conseguenze dannose per l'ambiente e ripristinarne il corretto equilibrio nei tempi più rapidi possibili: per far ciò incentiva la collaborazione del reo con la promessa di un netto sconto di pena come corrispettivo per lo svolgimento di una attività che quest'ultimo, in ogni caso, dovrebbe svolgere come conseguenza automatica della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 452-*duodecies* c.p.

Del resto, esigenze retributive – sicuramente sacrificate da questa opzione ermeneutica – possono comunque essere ugualmente valorizzate in sede di commisurazione della pena: un ravvedimento spontaneo potrà indurre il giudice a concedere una diminuzione di pena prossima ai due terzi, mentre un ravvedimento indotto potrà spingere il giudice ad assestare detta riduzione su valori prossimi alla metà. In ogni caso, infine, questo orientamento non incide sugli obblighi risarcitori dei responsabili.

Ciò detto, passiamo ad occuparci nel dettaglio delle due ipotesi di ravvedimento operoso in senso sostanziale. L'art. 452-*decies* c.p., come visto, prevede innanzitutto una diminuzione di pena nei confronti di *(a) colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori*.

Si tratta di una contro-condotta di interruzione dell'*offesa attualmente in atto*¹⁷⁸. Si pensi, per esempio, all'imprenditore che interrompa l'attività illecita inquinante o il traffico organizzato di rifiuti.

¹⁷⁷ Questa soluzione è fatta propria anche da A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, pp. 123 ss. *Contra*, P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 2015, p. 124 e L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., p. 218.

¹⁷⁸ A favore di questa impostazione, cfr. A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, cit., pp. 125 ss. *Contra*, invece, L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., pp. 218 ss. Di seguito il ragionamento dell'Autrice: "Rispetto all'omologa circostanza prevista all'art. 62 n. 6 c.p., l'attenuante ambientale non specifica la natura dannosa o pericolosa delle conseguenze da elidere,

L'art. 452-*decies* c.p. prevede poi la medesima riduzione di pena anche nei confronti di (b) *colui che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.*

A differenza dell'ipotesi *sub (a)*, l'ipotesi *sub (b)* si caratterizza come una serie di contro-condotte *post delictum*. Più precisamente, l'ipotesi qui in esame è composta da tre, distinte, condotte riparatorie successive al fatto, volte ad eliminare o a ridurre gli effetti offensivi tipici dei reati contro l'ambiente. Esse si pongono, anche rispetto alla contro-condotta tipizzata dall'ipotesi *sub (a)*, in un rapporto di crescente incisività sulle conseguenze offensive del fatto: si passa infatti da una contro-condotta meramente volta ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori a contro-condotte sempre più incisive, quali, nell'ordine, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi.

Tutte le contro-condotte *sub (b)* sono specificamente definite dal legislatore all'art. 240 t.u.a. E così, la "messa in sicurezza" è definita dall'art. 240 co. 1 lett. o) t.u.a. come "l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici"¹⁷⁹.

ma le definisce "conseguenze ulteriori" dell'azione delittuosa. Esse sono pertanto necessariamente diverse dall'offesa tipica. Al contrario di quelle descritte nell'attenuante comune – che possono coincidere o non coincidere con i risultati lesivi dell'offesa tipica –, le conseguenze ulteriori dell'art. 452-*decies* c.p. costituirebbero infatti risultati lesivi non pericolosi o dannosi rispetto al bene giuridico tutelato, e dunque non riguardanti l'offesa tipica. Ciò del resto risulterebbe coerente con la formulazione della norma poiché fornirebbe una spiegazione per la scelta del legislatore di distinguere nell'ambito del recesso attivo, tale condotta dalla diversa condotta di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, che invece con tutta evidenza elide o attenua l'offesa (tipica) cagionata all'ambiente".

¹⁷⁹ Il riferimento è alla "messa in sicurezza permanente". Il t.u.a. contempla anche altre due tipologie di "messa in sicurezza": quella "d'emergenza" e quella "operativa". La "messa in sicurezza d'emergenza" è definita dall'art. 240 co. lett. m) t.u.a. come "ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie

La “*bonifica*” è invece definita dall’art. 240 co. lett. p) t.u.a. come “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”.

Infine, il “*ripristino dello stato dei luoghi*” è definito dall’art. 240 co. 1 lett. q) t.u.a. come l’insieme degli “interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici”.

Esso, tuttavia, è definito anche dall’art. 309 co. 9 t.u.a., in materia di tutela risarcitoria contro i danni ambientali, secondo cui per “ripristino, anche naturale”, si intende “nel caso delle acque, delle specie e degli *habitat* protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette

di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”. La “messa in sicurezza *operativa*” è invece definita dall’art. 240 co. lett. n) t.u.a. come “l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate”. In virtù dell’importante riduzione di pena prevista dall’attenuante in esame, pare quindi corretto riferire il concetto di “messa in sicurezza” esclusivamente alla “messa in sicurezza *permanente*”, cioè alla contro-condotta che maggiormente consente di contrastare i fenomeni inquinanti. Di questo stesso avviso è C. RUGA RIVA, *I nuovi ecodelitti*, cit., pp. 57 ss.

a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati”.

Tale seconda definizione appare più ampia della prima, considerato che con essa il legislatore mira soprattutto ad imporre una condotta che ricostituisca la situazione ambientale precedente al fenomeno inquinante, mentre con quella di cui all'art. 240 co. 1 lett. q) t.u.a. sembra “accontentarsi” di imporre una condotta che consenta di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità urbanistica. In assenza di specificazioni normative non è facile prendere una posizione al riguardo. Ad ogni modo, un elemento che potrebbe essere utile per risolvere questo problema è rinvenibile nell'art. 452-*duodecies* c.p., il quale rinvia al titolo II della parte sesta del t.u.a. – e dunque, come si vedrà (cfr., *infra*, cap. XI, par. 1.), implicitamente anche all'art. 309 co. 9 t.u.a. – per individuare la disciplina del ripristino dello stato dei luoghi. Ebbene – si potrebbe ritenere – poiché il legislatore ha sentito il bisogno di effettuare tale specificazione unicamente in relazione all'art. 452-*duodecies* c.p., negli altri casi l'espressione “ripristino dello stato dei luoghi” potrebbe essere intesa nel senso restrittivo di cui all'art. 240 co. 1 lett. q) t.u.a. D'altra parte, è anche vero che esigenze di coerenza sistematica potrebbero far preferire l'adozione in sede penale di un significato univoco per una stessa nozione.

Ciò detto, va poi precisato che le contro-condotte *sub (b)*, perché siano idonee a determinare l'applicabilità della circostanza attenuante, debbono essere poste in essere prima della *dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado*. Con questo requisito, la circostanza attenuante *sub (b)* pare essere inapplicabile nel caso in cui il procedimento si svolga con uno dei riti speciali. Nonostante si possa pensare di estendere in via interpretativa il campo di applicabilità della norma anche a tali riti, probabilmente la natura accelerata e semplificata di questi ultimi

risulta essere incompatibile con le lunghe tempistiche richieste dall'attuazione delle contro-condotte in esame¹⁸⁰.

A conclusione dell'analisi delle ipotesi di ravvedimento operoso a carattere sostanziale si pone un'ultima questione problematica, che riguarda entrambe le fattispecie sin qui esaminate. Ci si domanda, in particolare, se l'applicabilità delle attenuanti scatti solamente nel caso in cui le contro-condotte producano reali effetti positivi per l'ambiente, oppure se ci si possa "accontentare" dello sforzo – si potrebbe dire della "buona volontà" – di limitare o riparare il danno prodotto. Il dubbio si pone perché la norma, nell'ipotesi *sub (a)*, utilizza l'espressione "si adopera" (per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori), mentre nell'ipotesi *sub (b)* concede la diminuzione di pena a chi provvede "concretamente" (e non anche "efficacemente", come invece dispone l'art. 62 n. 6) c.p.) alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

L'opzione preferibile parla nel senso dell'*effettivo conseguimento di un risultato utile* per il miglioramento della situazione ambientale¹⁸¹. Nonostante la presenza delle espressioni appena richiamate, infatti, la natura oggettiva delle circostanze attenuanti in esame, la rilevanza del bene ambientale e l'importante entità dello sconto di pena consentono di pretendere dal soggetto attivo una contro-condotta non solo volenterosa, ma anche efficace e utile.

Il limite a questo principio è ovviamente quello – insito ad ogni condotta imposta dal diritto penale – della concreta realizzabilità delle contro-condotte, in ossequio al noto principio "*ad impossibilia nemo tenetur*", richiamato del resto implicitamente dallo stesso art. 452-*decies* c.p., ove dispone – seppur con riferimento esclusivo alla contro-condotta di ripristino dello stato dei luoghi – che

¹⁸⁰ Cfr. A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, cit., p. 130, nonché L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., p. 220.

¹⁸¹ Risolve il problema interpretativo in termini simili A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, cit., pp. 127 ss.

quest'ultima debba essere realizzata "ove possibile". Così, allora, nel caso in cui una determinata contro-condotta non risulti assolutamente attuabile, nemmeno con mezzi e sforzi straordinari (tecnici ed economici¹⁸²), le attenuanti in esame potranno produrre la diminuzione di pena indipendentemente dal concreto conseguimento di un risultato utile per il miglioramento dell'ambiente.

A questo punto, possiamo passare all'analisi del *secondo periodo* dell'art. 452-*decies* c.p., il quale disciplina il *ravvedimento operoso a carattere processuale*, definito anche come condotta di "*collaborazione processuale*"¹⁸³. Esso prevede una diminuzione di pena da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Questa attenuante, a differenza di quelle previste dal primo periodo dell'art. 452-*decies* c.p., pare avere carattere *soggettivo*, andando a premiare colui che fornisca un concreto aiuto alla pubblica autorità nello svolgimento delle indagini o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. La attenuante viene concessa, in altri termini, non a seguito di un comportamento che riduca od elida l'offensività del fatto (come invece avviene proprio con riferimento alle circostanze di cui al primo periodo), bensì a chi adotti una strategia processuale

¹⁸² Sul punto va precisato un aspetto. L'art. 452-*decies* co. 1 primo periodo c.p., nell'ipotesi *sub b*), dispone che la diminuzione di pena venga concessa a chi provveda concretamente al ripristino dello stato dei luoghi, "ove possibile". La norma, dunque, si differenzia dal disposto dell'art. 452-*duodecies* c.p., il quale impone al soggetto condannato di procedere al ripristino dello stato dei luoghi "ove tecnicamente possibile" (cfr., *infra*, cap. XI, par. 1.). L'assenza del termine "tecnicamente" nella norma in esame ha indotto alcuni interpreti (cfr. A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, cit., pp. 128 ss.) a ritenere che nell'art. 452-*decies* c.p. l'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi – che consente comunque la concessione dell'attenuante – possa derivare sia da cause economiche che da cause tecniche (a differenza di quanto previsto dall'art. 452-*duodecies* c.p., ove l'unica impossibilità rilevante è quella tecnica). Si tratta di un'argomentazione sicuramente fondata su un importante dato letterale. Tuttavia non può non sollevarsi qualche perplessità circa il fatto che una così forte diminuzione di pena possa essere corrisposta anche se l'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi derivi unicamente da cause economiche.

¹⁸³ Sulla distinzione tra ravvedimento operoso di carattere sostanziale e collaborazione processuale v. C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, 2002, pp. 369 ss.

collaborativa: essa, pertanto, deve essere riferita solo a questo soggetto e non a eventuali concorrenti nel reato¹⁸⁴.

Anche in questo caso, ad ogni modo, la condotta del soggetto attivo deve risultare *utile* alla pubblica autorità, fornendo elementi decisivi per lo sviluppo delle indagini o per l'applicabilità di misure (quali, per esempio, sequestri e confische) volte a sottrarre risorse rilevanti per la commissione dei delitti: la disposizione in esame, infatti, utilizza l'espressione "aiuta concretamente", il che evidenzia come, ai fini della concessione dell'attenuante, non sia sufficiente un semplice atteggiamento collaborativo dell'indagato/imputato che non fornisca, tuttavia, un serio (anche se non necessariamente totalmente risolutivo) contributo all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria.

L'assenza del riferimento al limite temporale della dichiarazione di apertura del dibattimento consente poi di ritenere applicabile l'attenuante in esame anche a tutte quelle condotte collaborative che si sviluppino nella *fase dibattimentale*, successivamente, quindi, alle indagini preliminari.

A conclusione dell'analisi dell'art 452-*decies* c.p. merita un cenno anche il secondo comma della norma. Esso dispone che il giudice, su richiesta dell'imputato formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può disporre la *sospensione del procedimento* al fine di consentire le attività di messa in sicurezza, ripristino e bonifica (già) in corso di esecuzione. Durante il periodo di sospensione, che deve avere una durata "congrua" – comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno – il corso della prescrizione è sospeso.

¹⁸⁴ Cfr. anche A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, cit., pp. 131 ss.

CAPITOLO X

LA CONFISCA

Art. 452-undecies c.p. (Confisca) – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

SOMMARIO: 1. La confisca diretta. - 2. La confisca per equivalente. - 3. Disciplina comune alle due tipologie di confisca. - 4. Altre tipologie di confisca in materia di delitti contro l'ambiente.

1. La confisca diretta.

L'art. 452-undecies c.p., rubricato "confisca", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68. Esso prevede sia una forma di confisca diretta obbligatoria,

disciplinata dal primo comma, sia una forma di confisca per equivalente, disciplinata dal secondo comma.

L'art. 452-*undecies* co. 1 c.p. prevede che – con la sentenza di condanna o di patteggiamento per i delitti previsti dagli artt. 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*quater* (disastro ambientale), 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-*septies* (impedimento del controllo) e 452-*octies* (delitti associativi aggravati dalla finalità di commettere un delitto ambientale) c.p. – sia sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee a quest'ultimo.

Innanzitutto, come evidenziato dall'espressione "è sempre ordinata", la forma di confisca in esame si caratterizza per la sua *obbligatorietà*: il giudice, in presenza dei presupposti di legge, non può far altro che disporre questa misura ablatoria.

In secondo luogo, è il caso di sottolineare come fra i delitti-presupposto richiamati *non compaiano i due delitti non dolosi* e, cioè, quelli di cui agli artt. 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) e 452-*quinquies* (delitti colposi contro l'ambiente) c.p. Sorprende, in particolare, il mancato riferimento al primo delitto, punito piuttosto severamente.

Probabilmente, il mancato richiamo dell'art. 452-*ter* c.p. non costituisce né una svista, né un indice della volontà del legislatore di non applicare la confisca a questo delitto. Come si è già avuto modo di evidenziare (cfr., *supra*, cap. IV, par. 2.), il mancato riferimento potrebbe essere giustificato dal fatto che, considerando la fattispecie di cui all'art. 452-*ter* c.p. come una mera aggravante rispetto a quella di cui all'art. 452-*bis* c.p., il legislatore abbia ritenuto sufficiente richiamare nell'art. 452-*undecies* c.p. quest'ultima per rendere applicabile la confisca anche alla prima¹⁸⁵. Tuttavia, si è detto che l'opzione preferibile parla nel senso di qualificare

¹⁸⁵ Di questo avviso è P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 2015, p. 127.

la fattispecie di cui all'art. 452-*ter* c.p. come autonoma. Ed allora, per poter applicare la confisca anche alla grave fattispecie in esame, evitando il pericolo di cadere in una illegittima interpretazione analogica *in malam partem*, si potrebbe ritenere che la commissione del fatto base di inquinamento doloso – esso sì, richiamato dall'art. 452-*undecies* c.p. – giustifichi di per sé l'applicabilità della misura ablatoria, anche nel caso in cui esso sia solamente un elemento costitutivo della più grave fattispecie di cui all'art. 452-*ter* c.p.¹⁸⁶.

A ogni modo, pare potersi comunque applicare ai delitti non dolosi contro l'ambiente (artt. 452-*ter* e 452-*quinquies* c.p.) la confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p.

Ciò detto, si tratta ora di comprendere quali siano le cose su cui può operare la confisca. La norma in esame fa riferimento al prodotto del reato, al suo profitto e alle cose che servono a commetterlo. Si tratta di locuzioni già utilizzate nell'art. 240 c.p., norma disciplinante la figura generale della misura di sicurezza patrimoniale della confisca.

Per “*prodotto*” del reato devono intendersi le cose materiali che traggono origine dal reato stesso. Esso è il risultato che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita¹⁸⁷.

Maggiormente problematica appare la nozione di “*profitto*”. In generale, costituisce profitto del reato il lucro dello stesso, cioè il vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato¹⁸⁸, con la precisazione che tale vantaggio deve avere diretta ed immediata derivazione causale dall'attività del reo, non potendo esso comprendere, in modo indiscriminato, qualsiasi altro

¹⁸⁶ Questa soluzione è ritenuta possibile anche da C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, pp. 60 ss.

¹⁸⁷ Cfr. Cass. Pen., SS. UU., 25 ottobre 2005, n. 41936.

¹⁸⁸ Cfr. Cass. Pen., SS. UU., 3 luglio 1996, n. 9149.

vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa comunque scaturire dal reato¹⁸⁹.

Anche con specifico riferimento alla materia ambientale, poi, la nozione di profitto si identifica, secondo la Cassazione pronunciata sul caso c.d. "ILVA"¹⁹⁰, nel vantaggio economico positivo che derivi causalmente, in modo diretto e immediato, dal reato ambientale posto in essere. Esso può consistere, in particolare, anche in un risparmio di spesa, da intendersi, tuttavia, in senso relativo, cioè come ricavo introitato dal quale non siano stati decurtati i costi che si sarebbero dovuti sostenere (ma che, proprio grazie alla commissione del reato ambientale, non sono stati sostenuti), e non in senso assoluto, cioè quale diminuzione o mancato aumento delle passività cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile. In sostanza, dunque, ai fini dell'individuazione del profitto è necessario che si verifichi, quale diretta conseguenza della commissione del reato, uno spostamento reale di risorse economiche, ossia una visibile modificazione positiva del patrimonio dell'ente.

Infine, per "cose che servirono a commettere il reato" devono intendersi tutte le cose che furono utilizzate per commettere il reato, quali, ad esempio, gli impianti e i mezzi utilizzati per realizzare un delitto ambientale.

Ciò detto, il primo comma dispone che in ogni caso non può procedersi alla confisca di cose che appartengano a *persone estranee al reato*. Tra esse non possono annoverarsi né eventuali soggetti c.d. "prestanome", né le persone giuridiche

¹⁸⁹ Cfr. Cass. Pen., SS. UU., 27 marzo 2008, n. 26654 e Cass. Pen., SS. UU., 25 ottobre 2005, n. 41936. Per quanto riguarda la confiscabilità del denaro si v. però Cass. Pen., SS. UU., 26 giugno 2015, n. 31617, secondo la quale "qualora (...) il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato". In sostanza: essendo il denaro bene per eccellenza fungibile, la sua oggettiva esistenza (in termini di valore nominale) nel patrimonio del reo, giustifica *ipso facto* l'applicazione di una confisca diretta (e non per equivalente) di detta somma di denaro.

¹⁹⁰ Cfr. Cass. Pen., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635. Sul punto cfr. T. TRINCHERA, *Caso ILVA: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, in *Dir. pen. cont.*, 11 febbraio 2014.

nell'ambito della cui attività o nel cui interesse il soggetto attivo ha commesso il delitto ambientale. L'onere di dimostrare l'estraneità rispetto al reato cadrà in capo al soggetto destinatario del provvedimento ablatorio.

A conclusione dell'esame della confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 452-*undecies* c.p., dopo averne analizzato i vari requisiti di operatività, è il caso di interrogarsi su quale sia la sua *natura giuridica*.

Come noto, tradizionalmente la confisca nasce nel nostro ordinamento come misura di sicurezza, disciplinata dall'art. 240 c.p.¹⁹¹. Successivamente, nel corso del tempo, il legislatore ha introdotto (con legislazione speciale e successive integrazioni alla parte speciale del codice penale) nuovi tipi di confisca, la cui natura giuridica, a volte discussa, viene spesso ricondotta fuori dall'alveo dogmatico delle misure di sicurezza. Ciò avviene, in particolare, non tanto per un'espressa qualificazione legislativa, quanto piuttosto in virtù dell'opera ermeneutica degli interpreti, resasi necessaria a seguito dell'adesione dell'Italia alla Cedu e, conseguentemente, all'obbligo di adeguarsi alla giurisprudenza della Corte Edu. La confisca ha dunque oggi una natura "proteiforme" e, anche in relazione alla confisca in materia ambientale, è necessario interrogarsi su quale sia la natura giuridica di questo importante istituto.

Si tratta di un problema non meramente teorico, ma con rilevanti ricadute pratiche, soprattutto con riferimento alla portata applicativa dei principi di legalità e irretroattività delle norme penali sfavorevoli. La concezione autonomistica – cioè indipendente dalle qualificazioni giuridiche nazionali – della pena, propria della giurisprudenza della Corte Edu, consente infatti di qualificare come "pena" ciò che, secondo la tradizionale giurisprudenza nazionale, pena non è¹⁹². A tal

¹⁹¹ Sulla natura di misura di sicurezza della confisca *ex art. 240 c.p.* v. Cass. Pen., SS. UU., 26 giugno 2014, n. 4880.

¹⁹² Sul punto cfr. F. MAZZACUVA, *Nulla poena sine lege*, in G. UBERTIS - F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, 2016, pp. 249 ss., nonché, dello stesso Autore, F. MAZZACUVA, *La materia penale e il "doppio binario" della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, pp. 1908 ss.

riguardo, è necessario richiamare i criteri sviluppati dalla Corte di Strasburgo a partire dalla sentenza c.d. "Engel"¹⁹³. Al fine di comprendere se una determinata misura abbia una natura preventiva (e sia qualificabile, quindi, come "misura di sicurezza") oppure punitiva (e sia qualificabile, quindi, come "pena") bisogna guardare ad alcuni criteri fondamentali: 1) il legame della sanzione con l'illecito penale, accertato dal giudice penale; 2) il criterio teleologico (se la misura ha una finalità afflittiva o retributiva, si tratta di una pena; se la misura invece ha una finalità esclusivamente preventiva o riparatoria, non si tratta di una pena); 3) la gravità della misura (più è afflittiva la misura, più facilmente può essere qualificata come "pena"); 4) la qualificazione giuridica data dall'ordinamento nazionale.

Proviamo quindi ad applicare questi criteri alla confisca di cui all'art. 452-*undecies* c.p. In assenza di una espressa qualificazione giuridica nazionale e scontato il suo legame con l'illecito penale, i criteri maggiormente rilevanti paiono essere quello teleologico e quello della gravità della misura.

Nessun dubbio può sussistere in merito alla afflittività della misura. La norma ha infatti effetti pregiudizievoli notevoli per l'imprenditore, posto che, già a partire dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 321 co. 2 c.p.p., può portare al blocco dell'attività d'impresa, attraverso l'apposizione del vincolo sugli stabilimenti o, comunque, sui mezzi che servirono a commettere il reato¹⁹⁴. Se ciò è vero, non pare tuttavia sufficiente a giustificare la qualificazione della misura in esame come "pena". Infatti, l'art. 452-*undecies* c.p. richiama molti degli elementi tipici della confisca di cui all'art. 240 c.p., paradigma delle misure di sicurezza patrimoniali. Esso prevede infatti che gli oggetti del provvedimento

¹⁹³ Cfr. Corte Edu, sent. 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, parr. 82 ss. Per una sintetica ricostruzione di questi criteri v. S. BUZZELLI - R. CASIRAGHI - F. CASSIBBA - P. CONCOLINO - L. PRESSACCO, *Diritto a un equo processo*, in G. UBERTIS - F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, 2016, pp. 134 ss.

¹⁹⁴ Di questo avviso è anche C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 61 ss., il quale parla espressamente di "effetti potenzialmente devastanti per l'imprenditore". Cfr. anche A. L. VERGINE, *Brevi note sulla confisca nei reati ambientali*, in S. VINCIGUERRA - F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, 2010, pp. 1046 ss.

ablatorio siano il “prodotto” o il “profitto” del reato oppure le “cose che servirono a commetterlo”. Si tratta, dunque, di cose che sono inscindibilmente connesse con la commissione dell’illecito penale e la cui apprensione, da parte dello Stato, è giustificata da una logica preventiva (tipica delle misure di sicurezza), ancor più che punitiva (tipica delle pene): l’ordinamento vuole infatti sottrarre al reo ogni possibile incentivo alla commissione di nuovi reati, troncando il nesso fra la cosa confiscata (e il vantaggio che essa reca all’autore) e la sua provenienza illecita: si mira così a neutralizzare la pericolosità sociale connessa alla persistente disponibilità della cosa.

Ne consegue, quindi, che alla confisca di cui al primo comma dell’art. 452-*undecies* c.p. si potrà applicare la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali, con importanti ricadute, soprattutto, in materia di retroattività delle norme penali sfavorevoli: attraverso siffatta qualificazione giuridica si può infatti ritenere applicabile anche retroattivamente la confisca di cui al primo comma dell’art. 452-*undecies* c.p.

All’applicabilità retroattiva potrebbe tuttavia ostare un dato decisivo: la disposizione in esame contempla tra i delitti-presupposto solamente quelli contro l’ambiente, introdotti contestualmente alla confisca stessa. Ecco che allora potrebbe apparire materialmente impraticabile una sua applicazione retroattiva. Tuttavia, si potrebbe intendere il riferimento ai delitti contro l’ambiente come un riferimento fatto non tanto alle fattispecie astratte di reato (fondate sulla qualificazione giuridica delle stesse), bensì alle fattispecie concrete di reato (fondate sulla materialità e storicità delle stesse). Come abbiamo visto (cfr., *supra*, cap. I), infatti, molti dei fatti attualmente punibili ai sensi delle nuove norme incriminatrici introdotte dalla l. 68/2015 erano già punibili attraverso l’applicabilità di altre norme incriminatrici: si pensi, su tutti, ai fatti di disastro ambientale, già punibili – seppure con un trattamento sanzionatorio meno grave – ai sensi dell’art. 434 c.p. Questa valorizzazione della fattispecie concreta, del fatto materialmente inteso, sebbene non faccia ancora appieno parte della nostra tradizione giuridica –

ancorata ad una visione astratta delle fattispecie, sia in materia di successione di leggi nel tempo che di concorso di reati e di *ne bis in idem* –, si deve soprattutto all'opera interpretativa della Corte Edu, sviluppatasi soprattutto in riferimento al principio del *ne bis in idem*¹⁹⁵.

Ed allora ecco che la confisca di cui all'art. 452-*undecies* c.p. potrebbe applicarsi a diversi procedimenti penali in corso. Procedimenti ai quali – si potrebbe anche notare – risulterebbe comunque applicabile la figura generale di confisca di cui all'art. 240 c.p. Vi è però una sostanziale differenza tra quest'ultima e la nuova confisca ambientale: l'obbligatorietà. Infatti, il primo comma dell'art. 240 c.p. prevede solo la facoltà per il giudice di confiscare il prodotto, il profitto o le cose che servirono a commettere il reato, mentre l'art. 452-*undecies* c.p. obbliga il giudice a procedere in tal senso.

2. La confisca per equivalente.

L'art. 452-*undecies* co. 2 c.p. dispone che quando – a seguito di una condanna per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI-*bis* del secondo libro del codice penale – sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, “il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

La norma in esame introduce nel nostro ordinamento la confisca *per equivalente* in materia ambientale. Essa segue obbligatoriamente a una *sentenza di condanna*. A differenza del primo comma, però, la norma non fa alcun riferimento

¹⁹⁵ A tal proposito si veda, su tutte, Corte Edu, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, par. 220; Corte edu, sent. 20 maggio 2014, Nykänen c. Finlandia, par. 42, nonché Corte Edu, sent. 27 gennaio 2015, Rinas c. Finlandia. In dottrina, per una ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo si v. E. M. MANCUSO - F. VIGANÒ, *Diritto a non essere giudicato o punito due volte*, in G. UBERTIS - F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, 2016, pp. 379 ss. e A. F. TRIPODI, *Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazioni di mercato*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014.

al patteggiamento, con la conseguenza che si deve ritenere inapplicabile la confisca per equivalente a chi scelga quest'ultimo: si tratta infatti di un beneficio riservato a chi opti per questo rito alternativo.

L'art. 425-*undecies* co. 2 c.p., a differenza del comma 1, fa riferimento a *tutti i delitti contro l'ambiente* di nuova introduzione, dunque anche a quelli non dolosi di cui agli artt. 452-*ter* e 452-*quinquies* c.p. Pare dunque che la portata applicativa della confisca per equivalente debba essere generalizzata, potendo operare sia in riferimento ai casi in cui deve essere disposta la confisca obbligatoria diretta di cui all'art. 452-*undecies* c.p., sia in riferimento ai casi in cui è applicabile la confisca facoltativa diretta di cui all'art. 240 c.p.¹⁹⁶.

Deve poi sottolinearsi anche che – a differenza, per esempio, di quanto dispone l'art. 322-*ter* c.p. in materia di confisca per equivalente nei delitti contro la pubblica amministrazione oppure l'art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000 in materia di confisca per equivalente nei reati tributari – l'art. 452-*undecies* co. 2 c.p. prevede che la misura ablatoria si applichi quando “sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile” e non, semplicemente, quando non sia possibile la confisca diretta. Dal tenore letterale della disposizione sembra dunque che prima debba comunque essere disposta la confisca diretta e, solamente nel caso in cui essa abbia esito negativo, debba poi procedersi con la confisca per equivalente¹⁹⁷.

La confisca per equivalente ha per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità (direttamente oppure indirettamente, anche per interposta persona) per un valore corrispondente al prodotto, al profitto del reato o alle cose che servirono a commetterlo. La misura ablatoria opera dunque in assenza di qualsiasi prova del rapporto di pertinenzialità fra i beni appresi e il fatto illecito cui si riferisce la sentenza di condanna.

¹⁹⁶ P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 128.

¹⁹⁷ Cfr. M. DI PIRRO, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Analisi delle novità introdotte dalla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, p. 45.

E proprio l'assenza di questo rapporto di pertinenzialità consente di qualificare la confisca per equivalente di cui all'art. 452-*undecies* co. 2 c.p. – parallelamente a quanto già si ritiene in relazione ad altri tipi di confisca per equivalente¹⁹⁸ – come una *pena*, nel rispetto dei criteri enucleati dalla giurisprudenza della Corte Edu, ricordati nel precedente paragrafo. L'assenza del vincolo di pertinenzialità, infatti, evidenzia come la *ratio* della misura ablatoria non sia tanto quella di neutralizzare la pericolosità della cosa (sia essa una pericolosità intrinseca oppure semplicemente una pericolosità discendente dalla capacità della cosa stessa di stimolare il condannato a continuare a delinquere), bensì quella punitiva/repressiva.

Da siffatta qualificazione giuridica discende allora l'impossibilità di applicare retroattivamente la confisca per equivalente di cui all'art. 452-*undecies* co. 2 c.p.

3. Disciplina comune alle due tipologie di confisca.

Gli ultimi due commi dell'art. 452-*undecies* c.p. contengono due disposizioni riferibili sia alla confisca diretta di cui al primo comma, sia alla confisca per equivalente di cui al secondo comma.

Innanzitutto – dispone il *comma terzo* – i beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. Si tratta di una disposizione che ha sicuramente il pregio di rafforzare la tutela dell'ambiente, consentendo alla pubblica amministrazione di trovare più facilmente risorse per effettuare le bonifiche dei luoghi interessati dai fenomeni inquinanti. Non è

¹⁹⁸ Si pensi alla ricordata confisca di cui all'art. 322-*ter* c.p., in materia di delitti contro la pubblica amministrazione oppure, in materia di reati tributari, a quella di cui all'art. 1 co. 143 l. 244/2007 (oggi art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000).

comunque mancata qualche voce critica in dottrina. Si è infatti evidenziato come la disposizione in esame attribuisca alla pubblica amministrazione “un interesse diretto (certo un poco inquietante agli occhi della difesa) a perseguire con particolare rigore gli illeciti ambientali (...), posto che tramite essi potrà ottenere l’effettiva bonifica che, ad oggi, rimane quasi sempre lettera morta proprio a causa delle mancanze di risorse pubbliche suppletive delle inerzie dei privati”¹⁹⁹.

Questa legittima preoccupazione, ad ogni modo mitigata dalla prevalenza dell’interesse pubblico alla bonifica ambientale, può ulteriormente essere depotenziata dalla disposizione di cui al *quarto* comma. Essa prevede che la confisca non possa essere applicata nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. Si concede quindi all’imputato stesso la possibilità di evitare di subire l’applicazione di una misura decisamente gravosa, attraverso il compimento di attività che possano contestualmente portare alla messa in sicurezza e, successivamente, alla bonifica e al ripristino dell’ambiente. Il termine entro il quale il soggetto deve completare le attività di recupero ambientale pare essere quello della pronuncia della sentenza di condanna (o di patteggiamento), posto che è a partire da questo momento che il giudice ha l’obbligo di ordinare al condannato il recupero e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 452-*duodecies* c.p.²⁰⁰.

¹⁹⁹ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 63. Sulle problematiche relative alla concreta attuazione delle opere di bonifica v. G. AMENDOLA, *Bonifica di siti contaminati e sanzioni penali*, in *www.industriambiente.it*, 2012, nonché A. DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali “si perdono”*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2014.

²⁰⁰ Sul punto, sebbene non chiarissimo, v. anche M. SCILLITANI, *La confisca: profili storici, sostanziali e processuali in materia di ambiente*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, pp. 141 ss.

4. Altre tipologie di confisca in materia di delitti contro l'ambiente.

Le confische previste dall'art. 452-*undecies* c.p. non sono le uniche applicabili ai delitti ambientali. La l. 68/2015 ha infatti reso applicabili ad alcuni delitti offensivi dell'ambiente alcune tipologie di confische preesistenti.

Così, l'art. 1 co. 3 l. 68/2015 ha inserito nell'*art. 260 t.u.a.* (disciplinante il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) un ultimo comma: "È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

Analogamente a quanto previsto dall'art. 452-*undecies* c.p., vengono introdotte anche con riferimento al delitto di cui all'art. 260 t.u.a. la confisca obbligatoria diretta e quella per equivalente. Rispetto alla disposizione del codice penale, tuttavia, non vengono riprodotti gli ultimi due commi, con la conseguenza che non è contemplata la destinazione vincolata alla bonifica degli oggetti della confisca, così come non è prevista l'inapplicabilità della stessa in caso di efficace messa in sicurezza e, ove necessario, di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'imputato.

In secondo luogo, l'art. 1 co. 4 l. 68/2015 ha modificato l'*art. 12-sexies d.l. 306/1992*, conv. con modificazioni dalla l. 356/1992. Come noto, tale disposizione disciplina la confisca c.d. "di valori ingiustificati", applicabile solamente a gravi delitti, tra cui vengono ora annoverati anche quelli di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), di associazione finalizzata alla commissione di delitti ambientali (art. 452-*octies* co. 1 c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 t.u.a.).

Ecco dunque il nuovo testo dell'art. 12-*sexies* d.l. 306/1990: "Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice

di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli (...) 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma (...) o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.

CAPITOLO XI

IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E IL DELITTO DI OMESSA BONIFICA

Art. 452-duodecies c.p. (Ripristino dello stato dei luoghi) – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

SOMMARIO: 1. Il ripristino dello stato dei luoghi. - 2. Il delitto di omessa bonifica. -
2.1. I rapporti tra il delitto di omessa bonifica e quello di cui all'art. 257 t.u.a.

1. Il ripristino dello stato dei luoghi.

L'art. 452-duodecies c.p., rubricato "ripristino dello stato dei luoghi", è stato introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68. Con questa norma si intende rafforzare la tutela dell'ambiente attraverso la previsione dell'obbligo – conseguente a una

sentenza di condanna o di patteggiamento per taluno dei nuovi delitti contro l'ambiente, gravante sul condannato e sulle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo condannato ai sensi dell'art. 197 c.p. – di recupero e, ove tecnicamente possibile, di ripristino dello stato dei luoghi. Con questa norma, pertanto, si rende doverosa una condotta che, se posta in essere anticipatamente, avrebbe addirittura comportato un significativo sconto di pena ai sensi dell'art. 452-*decies* c.p.

L'art. 452-*duodecies* c.p., come appena visto, obbliga al recupero e al *ripristino dello stato dei luoghi*. Ora, poiché il secondo comma della norma rinvia, per le modalità di attuazione di detto ripristino, alle disposizioni contenute nel titolo II della parte sesta del t.u.a. (sulla prevenzione e il ripristino ambientale), ci si è chiesti se l'art. 452-*duodecies* c.p. richiami implicitamente anche la definizione di ripristino ambientale, valida per l'intera parte sesta del t.u.a., ma contenuta nel Titolo I di detta parte, precisamente all'art. 302 co. 9 t.u.a.

La dottrina prevalente²⁰¹, considerato che la definizione richiamata costituisce il presupposto logico di applicabilità delle norme contenute nel Titolo II, ritiene che la definizione contenuta nell'art. 309 co. 9 t.u.a. sia valida anche ai fini dell'operatività dell'art. 452-*duodecies* c.p. Ecco dunque che per "ripristino dello stato dei luoghi" deve intendersi "nel caso delle acque, delle specie e degli *habitat* protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto

²⁰¹ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, p. 64, nonché A. SERENI, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 149.

ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati".

Se è così possibile definire il concetto di "ripristino dello stato dei luoghi", maggiori problemi desta l'individuazione del significato da attribuire all'espressione "recupero" dello stato dei luoghi. Essa è definita dal t.u.a., unicamente con riferimento alla materia della gestione dei rifiuti, all'art. 183 co. 1 lett. t). Tale norma dispone infatti che per "recupero" si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero". Considerata la limitata portata applicativa della definizione, circoscritta alla materia dei rifiuti, è stato proposto di interpretare l'espressione "recupero" in termini più ampi, come comprensiva anche della "bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante"²⁰².

In realtà, non pare che possa superarsi il tenore letterale dell'art. 452-*duodecies* c.p. – il quale, come detto, fa riferimento esclusivamente al "recupero" e al "ripristino" dello stato dei luoghi –, con la conseguenza che non sembra possibile annoverare la bonifica tra gli obblighi imposti dal giudice con la sentenza di condanna o di patteggiamento. Ciò, del resto, risponde anche alla necessità di evitare un'illegittima estensione analogica della portata applicativa del reato di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., il quale sanziona penalmente, fra gli altri, chi non ottempera a un ordine del giudice in materia ambientale. Inoltre, a differenza di quanto previsto dall'art. 452-*duodecies* c.p., l'art. 452-*terdecies* c.p. fa riferimento,

²⁰² Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", a firma P. MOLINO, 29 maggio 2015, pp. 31 ss.

oltre che al recupero e al ripristino dello stato dei luoghi, anche alla bonifica: dunque, *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*²⁰³.

Con il termine recupero, pertanto, si fa riferimento esclusivamente all'insieme delle attività di pulizia del sito meno complesse e propedeutiche a quelle assai più articolate del ripristino²⁰⁴.

Deve poi sottolinearsi come il ripristino sia obbligatorio per il condannato unicamente ove questo sia "tecnicamente possibile": l'unica impossibilità che esclude detto obbligo, pertanto, risulta essere quella a carattere tecnico, non invece quella a carattere economico.

A conclusione di questa analisi, si tratta ora di comprendere quale sia la *natura giuridica* dell'ordine di recupero e ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 452-*duodecies* c.p. Si potrebbe astrattamente propendere per la natura di pena accessoria, considerata l'automaticità dell'applicazione della misura. Tuttavia, la dottrina prevalente²⁰⁵ ha giustamente sposato la tesi della *sanzione di natura amministrativa*, nonostante essa sia applicata dal giudice penale. Infatti, l'ordine di cui all'art. 452-*duodecies* c.p. segue anche alla sentenza di patteggiamento, diversamente da quanto accade con riferimento alle pene accessorie, alla luce del disposto di cui all'art. 445 c.p.p. Inoltre, poiché il secondo comma della disposizione in commento richiama le norme del t.u.a. in materia di ripristino ambientale, se ne può desumere che la natura delle misure previste rispettivamente dal codice penale e dal t.u.a. sia la medesima²⁰⁶.

²⁰³ Cfr. A. SERENI, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., pp. 150 ss.

²⁰⁴ Cfr. A. SERENI, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., p. 151, il quale poi evidenzia comunque come la norma presenti un'incoerenza sistematica rispetto alla bonifica.

²⁰⁵ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 64, nonché A. SERENI, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., p. 151 ss. e L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2/2015, pp. 215 ss.

²⁰⁶ Infine, L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., p. 215 evidenzia come il fatto che la misura di cui all'art. 452-*duodecies* c.p. necessiti di un'espressa indicazione da parte del giudice, impedisce di considerarla un semplice effetto penale della condanna, che invece consegue automaticamente dalla sentenza, senza che ne occorra specifica menzione.

Così qualificando la sanzione di cui all'art. 452-*duodecies* c.p. è chiaro come il controllo sulle sue modalità di attuazione spetti in primo luogo alla pubblica amministrazione, non all'autorità giudiziaria. Quest'ultima potrà comunque giocare un ruolo importante nella verifica del rispetto dell'ordine di recupero e ripristino dello stato dei luoghi, attraverso la verifica dei presupposti applicativi del reato di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., il quale – come accennato – è integrato, tra l'altro, da chi non rispetti l'ordine di recupero e bonifica impartito dal giudice²⁰⁷.

2. Il delitto di omessa bonifica.

Strettamente connessa con l'ordine di recupero e ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 452-*duodecies* c.p. è la nuova fattispecie delittuosa prevista dall'art. 452-*terdecies* c.p. (rubricata "omessa bonifica"), anch'essa introdotta dalla l. 68/2015. Tale norma incriminatrice – fatta salva l'integrazione di un più grave reato – punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice oppure di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

I principali profili problematici che riguardano la nuova disposizione attengono ai suoi rapporti con la fattispecie contravvenzionale (anch'essa riformata dalla l. 68/2015) di cui all'art. 257 t.u.a. (rubricata "bonifica dei siti"): di essi si tratterà a breve. Prima però pare il caso di evidenziare alcuni elementi del delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p.

In primo luogo ci si deve domandare quale sia il significato dei termini "bonifica", "ripristino" e "recupero" dello stato dei luoghi. La questione è già stata analizzata nel corso di questa trattazione (cfr., *supra*, cap. XI, par. 1.). Per comodità del lettore, si ripropongono qui le definizioni normative delle seguenti espressioni.

²⁰⁷ Cfr. A. SERENI, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., pp. 152 ss.

Per “*bonifica*” si intende “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)” (art. 240 co. lett. p) t.u.a.).

Per “*recupero*” si intende “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero” (art. 183 co. 1 lett. t).

Per “*ripristino*” si intende infine “nel caso delle acque, delle specie e degli *habitat* protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati” (art. 309 co. 9 t.u.a.). In questo caso – e a differenza di quanto visto in relazione all'art. 452-*decies* c.p. (cfr., *supra*, cap. IX, par. 3.) – non pare rilevare l'alternativa definizione di “recupero” di cui all'art. 240 co. 1 lett. q) t.u.a. Poiché presupposto del recupero è, tra l'altro, un ordine del giudice, è alla nozione di “recupero” di cui all'art. 452-*duodecies* c.p. che bisogna guardare e, dunque, a quella fornita dall'art. 309 co. 9 t.u.a., implicitamente richiamata da tale norma (cfr., *supra*, cap. XI, par. 1.)²⁰⁸.

²⁰⁸ *Contra*, G. AMENDOLA, *Il nuovo delitto di “omessa bonifica”*: primi appunti, in www.lexambiente.it, 30 ottobre 2015.

Ciò detto in relazione al contenuto delle condotte di bonifica, recupero e ripristino dello stato dei luoghi, si tratta ora di comprendere quale siano in concreto le fonti delle stesse. L'art. 452-*terdecies* c.p. fa riferimento, in particolare, alla legge, all'ordine del giudice e all'ordine dell'autorità pubblica.

Prima di iniziare l'esame di questa tematica, pare il caso di ricostruire brevemente la *procedura di bonifica*, disciplinata dagli artt. 242 ss. t.u.a.: ciò tornerà utile a più riprese successivamente, in quanto l'obbligo di bonifica è quello che maggiormente rileva nella fattispecie di reato attualmente in esame. Essa è suddivisa in più fasi²⁰⁹:

- fase delle misure di prevenzione e della immediata comunicazione (art. 242 co. 1 t.u.a.). In primo luogo, il soggetto responsabile dell'inquinamento, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, deve mettere in opera, entro 24 ore, le necessarie misure di prevenzione (specificate dall'art. 240 co. 1 lett. i) t.u.a.²¹⁰) e darne poi immediata comunicazione alla pubblica autorità ai sensi dell'art. 304 t.u.a. La medesima procedura si applica, per espressa previsione di legge, all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- fase di caratterizzazione del sito (art. 242 commi 2-6 t.u.a.). Il responsabile dell'inquinamento deve svolgere un'indagine al fine di verificare lo stato di contaminazione del sito. La conferenza di servizi approva il documento di analisi di rischio elaborato a seguito della suddetta indagine;
- fase della bonifica (art. 242 co. 7 t.u.a.). Il responsabile dell'inquinamento, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)²¹¹ accertato nel

²⁰⁹ Cfr. L. RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, 2014, pp. 193 ss.

²¹⁰ Per "misure di prevenzione" si intendono "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia".

²¹¹ Ai sensi dell'art. 240 co. 1 lett. c) t.u.a. per "concentrazioni soglia di rischio (CSR)" si intendono "i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di

documento di analisi di rischio, deve sottoporre alla Regione il progetto operativo degli interventi di bonifica. Tale progetto viene approvato dalla Regione e deve poi essere eseguito dal responsabile dell'inquinamento.

Ciò premesso, passiamo finalmente ad analizzare quali sono le possibili fonti degli obblighi di bonifica, recupero e ripristino dello stato dei luoghi, iniziando dalla *fonte legislativa*.

L'ipotesi più importante, come anticipato, riguarda l'*obbligo di bonifica*. Ci si chiede, in particolare, se detto obbligo gravi anche su un soggetto non direttamente responsabile del fenomeno inquinante, ma comunque legato al fondo contaminato. Il riferimento è al proprietario (o al gestore: per esempio il conduttore o l'affittuario) del fondo gravato da *contaminazioni storiche*, cioè da contaminazioni preesistenti rispetto al suo acquisto del (o alla sua immissione in possesso nel) fondo.

La giurisprudenza amministrativa prevalente ritiene insussistente un tale obbligo di bonifica in capo al soggetto proprietario (o gestore) del sito affetto da contaminazioni storiche. Infatti, secondo una delle più recenti pronunce al riguardo, "è il responsabile dell'inquinamento il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, mentre il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di '*facere*' che riguarda, però, soltanto l'adozione delle misure di prevenzione di cui all'art. 242 (che, all'ultimo periodo del comma 1, ne specifica l'applicabilità anche alle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione)"²¹². La logica di questa

caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito";

²¹² Cfr. T.A.R. Lombardia (Milano), sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 108, nonché Consiglio di Stato, Ad. Pl., ord. 25 settembre 2013, n. 21, T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 aprile 2013, n. 435 e T.A.R. Calabria (Catanzaro), sez. I, 23 luglio 2008, n. 1069. Contra T.A.R. Lazio, sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263. Cfr. anche G. LE PERA, *Omessa bonifica*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, pp. 162 ss.

soluzione – per vero rispettosa del dato letterale, posto che l’art. 242 t.u.a. fa riferimento alle contaminazioni storiche solamente al primo comma e, dunque, esclusivamente in relazione all’obbligo di adottare misure di prevenzione e a quello di comunicazione – è ispirata al principio “chi inquina paga”, affermato anche a livello europeo, secondo il quale “l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento”²¹³.

Se dunque non sussiste un obbligo di bonifica in capo al proprietario o al gestore del sito affetto da contaminazioni storiche, si comprende come esso non sia annoverabile, in quanto tale, tra i soggetti attivi del delitto di cui all’art. 452-*terdecies* c.p. E tale conclusione non pare sconfessata nemmeno dall’art. 245 co. 2 t.u.a., il quale prevede la facoltà di bonifica per il proprietario o il gestore del sito gravato da contaminazioni storiche: proprio perché si tratta di una facoltà di bonifica – e non di un obbligo – non pare possibile che tale norma costituisca presupposto per l’applicabilità dell’art. 452-*terdecies* c.p., il quale dispone testualmente che il soggetto attivo deve essere “obbligato” all’adozione delle misure di bonifica, recupero e ripristino²¹⁴.

Ciò visto, possiamo procedere all’esame di alcuni tra i casi in cui gli obblighi di bonifica, recupero e ripristino sono imposti da un *ordine del giudice*.

L’ipotesi più importante riguarda gli ordini di recupero e ripristino contenuti nella sentenza di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali pronunciata ai sensi dell’art. 452-*duodecies* c.p.: non paiono esservi dubbi sul fatto che la mancata ottemperanza a tale pronuncia possa integrare il reato di cui all’art. 452-*terdecies* c.p.

²¹³ Corte di Giustizia, Grande sezione, 9 marzo 2010, causa C-478/2010, Raffinerie Mediterranee (ERG) s.p.a. e altri c. Ministero dello Sviluppo economico e altri, par. 57.

²¹⁴ *Contra*, cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 45, secondo il quale il proprietario e il gestore, ove esercitino la facoltà di bonifica, diventano destinatari potenziali del delitto di cui all’art. 452-*terdecies* c.p.

Un'altra ipotesi di fonte può essere individuata nell'art. 256 co. 3 t.u.a., il quale dispone che alla sentenza di condanna o di patteggiamento per discarica non autorizzata consegue la confisca dell'area, "fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".

Ancora, l'art. 256-*bis* co. 1 t.u.a. prevede, in caso di commissione del reato di combustione illecita di rifiuti, l'obbligo per il responsabile di ripristinare lo stato dei luoghi. Anche in relazione a questa fattispecie è previsto che alla sentenza di condanna o di patteggiamento consegua la confisca dell'area, "fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi" (art. 256-*bis* co. 5 t.u.a.).

Infine, l'art. 260 co. 4 t.u.a., relativo al traffico illecito di rifiuti, dispone che il giudice con la sentenza di condanna o patteggiamento "ordina il ripristino dello stato dell'ambiente".

Maggiori problemi desta la possibilità di ricondurre anche le sentenze pronunciate dal giudice civile o amministrativo tra le fonti degli obblighi di bonifica, recupero e ripristino dello stato dei luoghi. La principale criticità riguarda il fatto che una eventuale condanna penale ai sensi dell'art. 452-*terdecies* c.p. si fonderebbe su un presupposto (l'ordine giudiziale pronunciato dal giudice civile o amministrativo) maturato al termine di un processo nel quale vige un canone probatorio – quello del "più probabile che non" – meno rigoroso rispetto a quello necessario nel processo penale per arrivare ad una sentenza di condanna, la quale, come noto, può essere pronunciata solo ove la colpevolezza sia pronunciata "oltre ogni ragionevole dubbio"²¹⁵.

Possiamo ora procedere con l'esame dei principali casi in cui la fonte degli obblighi di bonifica, recupero e ripristino consiste in un ordine dell'*autorità pubblica*.

Al riguardo l'ipotesi più importante riguarda la bonifica che deve essere eseguita dal responsabile dell'inquinamento a seguito dell'approvazione del

²¹⁵ Cfr. F. PERES, *Art. 452-terdecies - omessa bonifica*, in *Speciale newsletter B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali*, pp. 9 ss.

progetto di bonifica di cui agli artt. 242 ss. t.u.a. Peraltro, in tal caso, l'art. 257 co. 1 t.u.a. sanziona penalmente chi non esegua la bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente: i rapporti tra questo reato e quello di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. saranno approfonditi a breve.

Un'altra ipotesi di misura imposta dall'autorità pubblica è prevista dall'art. 192 co. 3 t.u.a., il quale obbliga alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi chi abbandona rifiuti sul suolo oppure li immette nelle acque: tali misure, nonché il termine entro il quale provvedere, sono disposte con ordinanza dal Sindaco²¹⁶.

2.1. I rapporti tra il delitto di omessa bonifica e quello di cui all'art. 257 t.u.a.

Come anticipato, uno dei principali problemi posti dal nuovo art. 452-*terdecies* c.p. riguarda i suoi rapporti con la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 257 t.u.a., il quale dispone che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro".

²¹⁶ L'inottemperanza a tale ordinanza costituisce già contravvenzione punibile ai sensi dell'art. 255 co. 3 t.u.a. Verosimilmente, però, nel caso in cui siano integrati gli estremi del nuovo delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., l'art. 255 co. 3 t.u.a. non troverà applicazione, considerata la prevalenza della nuova fattispecie delittuosa in virtù del principio di sussidiarietà.

Per individuare la diversa portata applicativa delle due norme possiamo innanzitutto soffermarci sul diverso *elemento soggettivo*, principale tratto discriminante le due fattispecie: se il delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. è necessariamente doloso, il reato di cui all'art. 257 t.u.a., trattandosi di contravvenzione, può essere anche colposo²¹⁷.

Anche dal punto di vista *oggettivo*, ad ogni modo, può individuarsi una differente portata applicativa tra le due fattispecie. Infatti, il reato di cui all'art. 257 t.u.a. solo apparentemente si sovrappone in tutto e per tutto a quello di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. Quest'ultimo, per la precisione, punisce chiunque, pur essendovi obbligato, "non provvede alla bonifica", mentre l'art. 257 t.u.a. punisce chi non "provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente". Ecco, dunque, che la contravvenzione prevista dal t.u.a. può ancora applicarsi nel caso in cui l'attività di bonifica sia realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nel progetto di bonifica, mentre nel caso in cui tale attività non sia assolutamente posta in essere troverà applicazione, in virtù della clausola di sussidiarietà inserita proprio dalla l. 68/2015 nell'art. 257 t.u.a., il più grave delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p.²¹⁸.

Nel caso in cui, invece, il progetto di bonifica sia correttamente osservato e portato ad esecuzione, la punibilità risulterà esclusa. L'art. 257 co. 4 t.u.a., parzialmente modificato dall'art. 1 co. 2 l. 68/2015, prevede infatti che "l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali (e non più, in modo maggiormente generico, per i "reati" ambientali, n.d.a.) contemplate da altre leggi

²¹⁷ P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 2015, pp. 115 ss.

²¹⁸ Cfr. G. AMENDOLA, *Il nuovo delitto di "omessa bonifica"*, cit., il quale giustamente evidenzia come l'art. 452-*terdecies* c.p. sia applicabile anche "qualora, dopo aver accertato il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), (il responsabile dell'inquinamento) non provveda, come prescritto dall'art. 242, comma 2, al ripristino della zona contaminata".

per il medesimo evento²¹⁹ e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

²¹⁹ In dottrina si lamenta il fatto che il legislatore non sia intervenuto per modificare l’ambigua espressione “da altre leggi per il medesimo evento”, che sembrerebbe irragionevolmente escludere dalla portata applicativa della causa di non punibilità le contravvenzioni del t.u.a. Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 47 e C. BERNASCONI, sub *art. 257*, in L. COSTATO - F. PELLIZZER (a cura di), *Commentario breve al codice dell’ambiente*, 2012, p. 952.

CAPITOLO XII

LE NUOVE NORME IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, RESPONSABILITÀ DA DELITTO AMBIENTALE DEGLI ENTI E COORDINAMENTO DELLE INDAGINI

SOMMARIO: 1. Le novità in tema di pene accessorie. - 2. Le novità in tema di prescrizione. - 3. Le novità in tema di responsabilità da delitto ambientale degli enti. - 4. Le novità in tema di coordinamento delle indagini.

1. Le novità in tema di pene accessorie.

La l. 68/2015 è intervenuta, all'art. 1 co. 5, anche in materia di pene accessorie. In particolare, viene modificato l'art. 32-*quater* c.p., attraverso l'inserimento nell'elenco dei reati la cui condanna comporta l'*incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione* dei delitti di cui agli artt. 452-*bis* c.p. (inquinamento ambientale), 452-*quater* c.p. (disastro ambientale), 452-*sexies* c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-*septies* c.p. (impedimento del controllo) e 260 t.u.a. (traffico organizzato di rifiuti). Non è invece contemplato, stranamente, il delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. (omessa bonifica).

2. Le novità in tema di prescrizione.

L'art. 1 co. 6 l. 68/2015 modifica poi l'art. 157 co. 6 c.p. Tra i delitti per i quali vi è il *raddoppio dei termini di prescrizione* compaiono oggi anche tutti quelli contenuti nel nuovo titolo VI-*bis* del secondo libro del codice penale. Si è voluto in tal modo rendere più difficile il verificarsi di vicende giudiziarie simili a quella salita alla ribalta mediatica con il caso c.d. "Eternit".

Non vengono tuttavia aumentati i termini di prescrizione delle contravvenzioni presenti nel t.u.a., condannando tali norme incriminatrici a mantenere la loro tradizionale ineffettività.

3. Le novità in tema di responsabilità da delitto ambientale degli enti.

L'art. 1 co. 8 l. 68/2015 è intervenuto sull'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001, andando in particolare ad ampliare il novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche. Nello specifico – oltre alle fattispecie di cui agli artt. 727-*bis* c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-*bis* c.p. (distruzione o deturpamento di *habitat* all'interno di un sito protetto), già contemplate nella versione previgente dell'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 – sono stati inseriti tra i reati presupposto quelli di cui agli artt. 452-*bis* c.p. (inquinamento ambientale), 452-*quater* c.p. (disastro ambientale), 452-*quinquies* c.p. (delitti colposi contro l'ambiente), 452-*sexies* c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-*octies* c.p. (delitti associativi ai quali sono applicabili le aggravanti ambientali).

Non sono invece contemplati, in maniera poco comprensibile, i delitti di cui agli artt. 452-*ter* c.p. (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-*septies* c.p. (impedimento del controllo) e 452-*terdecies* c.p. (omessa

bonifica). L'omissione più significativa – e ingiustificata, considerata la gravità del reato – è quella che riguarda la fattispecie di cui all'art. 452-ter c.p. Tale omissione si potrebbe forse spiegare alla luce della qualificazione della fattispecie in esame come mera circostanza aggravante (e non, dunque, come delitto autonomo)²²⁰. Sono però già state evidenziate le criticità che una simile qualificazione giuridica potrebbe comportare (cfr., *supra*, cap. IV, par. 2.). Volendo comunque qualificare come autonoma detta fattispecie, l'unica via interpretativa per rendere applicabile la disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 è quella di considerare sufficiente, per il sorgere della responsabilità dell'ente, l'integrazione del delitto base di cui all'art. 452-bis c.p., allo stesso modo di quanto già proposto in materia di confisca (cfr., *supra*, cap. X, par. 1.). Diversamente, il divieto di analogia *in malam partem* risulterebbe difficilmente superabile²²¹.

Ad ogni modo, al di là del mancato riferimento nell'art. 25-undecies c.p. ai suddetti delitti, la riforma ha finalmente attuato il disposto dell'art. 6 direttiva 2008/99/CE, il quale impone agli Stati membri di prevedere una responsabilità degli enti per la commissione di delitti ambientali. Si è così posto rimedio alle gravi lacune contenute nel d.lgs. 121/2011, il quale si limitava a prevedere la responsabilità delle persone giuridiche solamente per alcune contravvenzioni ambientali e non per i più gravi delitti contro l'ambiente (tra i quali potevano per esempio annoverarsi, prima della riforma, i delitti di disastro innominato o di avvelenamento di acque)²²².

²²⁰ Cfr. M. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Dir. pen. cont.*, 7 novembre 2016, pp. 28 ss.

²²¹ Secondo la dottrina prevalente, la mancata indicazione dell'art. 452-ter c.p. nell'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 impedirebbe il sorgere di una responsabilità dell'ente: l'ostacolo è proprio l'operatività del divieto di analogia *in malam partem*. Cfr. P. DI FRESCO, *Responsabilità da reato degli enti*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 174, nonché C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, pp. 69 ss.

²²² Cfr. G. GATTA, *D. lgs. 231/2001 e reati ambientali: approvato definitivamente il d.lgs. che recepisce la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 8 luglio 2011, nonché A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, pp. 1065 ss., A. MANNA, *La nuova legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitarie e illegittimità costituzionali*, in *Arch. pen.*, 2011, pp. 763 ss., L. PISTORELLI - A.

Le *sanzioni pecuniarie amministrative* appaiono piuttosto severe: da 250 a 600 quote per l'inquinamento doloso; da 400 a 800 quote per il disastro ambientale doloso; da 250 a 600 quote per il traffico di materiale ad alta radioattività; fino a 250 quote per la contravvenzione di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; da 150 a 250 per la contravvenzione di distruzione o deturpamento di *habitat* all'interno di un sito protetto; da 200 a 500 quote per i delitti colposi di inquinamento e disastro ambientale; da 300 a 1000 quote per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p. In relazione a queste ultime due ipotesi, in dottrina²²³ si è evidenziata la potenziale irragionevolezza di un trattamento sanzionatorio che accomuna fattispecie tra loro diverse (quali quelle di inquinamento ambientale colposo, disastro ambientale colposo, causazione colposa di un pericolo di inquinamento ambientale e causazione colposa di un pericolo di disastro ambientale, oppure, analogamente, quelle di associazione per delinquere aggravata *ex art.* 452-*octies* co. 1 c.p. e associazione di stampo mafioso aggravata *ex art.* 452-*octies* co. 2 c.p.). La preoccupazione appare probabilmente fondata: nonostante la presenza di un minimo e di un massimo edittale, la pluralità di ipotesi accomunate rende eccessivamente discrezionale il compito del giudice in sede di commisurazione della pena.

La riforma ha inserito nell'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001 anche un nuovo comma 1-*bis*, il quale prevede l'applicabilità, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra ricordate, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 d.lgs. 231/2001 per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale. Questa norma deroga anche, con

SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente (d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121). Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 4 agosto 2011, C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 8 agosto 2011, C. RUGA RIVA, *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 29 aprile 2011 e M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2013, pp. 17 ss.

²²³ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 70 ss.

riferimento al delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p., al massimo edittale previsto per le sanzioni interdittive dall'art. 13 co. 2 d.lgs. 231/2001: anziché due anni, tale massimo diventa di un anno.

Deve poi essere evidenziato come le sanzioni interdittive possano essere ridotte da un terzo alla metà nel caso in cui l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbia provveduto alla bonifica o al ripristino del sito contaminato (art. 12 co. 2 lett. a) d.lgs. 231/2001).

4. Le novità in tema di coordinamento delle indagini.

L'unica modifica apportata dalla l. 68/2015 (art. 1 co. 7) al codice di procedura penale riguarda l'art. 118-*bis* disp. att. c.p.p., in materia di coordinamento delle indagini. In particolare, i delitti di cui agli artt. 452-*bis* c.p., 452-*quater* c.p., 452-*sexies* c.p. e 452-*octies* c.p. vengono inseriti nell'elenco dei gravi reati per i quali il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini sugli stessi, deve dare notizia al procuratore generale presso la corte d'appello, nonché – e si tratta di un'ulteriore novità – all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti.

Inoltre, il nuovo art. 118-*bis* disp. att. c.p.p. dispone che il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli artt. 452-*bis* c.p., 452-*quater* c.p., 452-*sexies* c.p., 452-*octies* c.p. e 260 t.u.a., ne dà altresì notizia al procuratore nazionale antimafia: si tratta di una disposizione che ha la finalità di meglio coordinare le indagini relative a criminalità mafiosa e ambientale.

In conclusione, si deve solamente segnalare – ancora una volta – la mancata menzione del delitto di cui all'art. 452-*ter* c.p.: al riguardo possono riproporsi le

stesse considerazioni già svolte precedentemente con riferimento all'art. 452-*undecies* d.lgs. 231/2001²²⁴.

²²⁴ In relazione all'art. 118-*bis* c.p., peraltro, considerata la sua natura di norma processuale, non si porrebbe un problema di interpretazione analogica *in malam partem*.

CAPITOLO XIII

LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Parte sesta-*bis* t.u.a. (Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale).

318-*bis* t.u.a. (Ambito di applicazione) – *Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.*

318-*ter* t.u.a. (Prescrizioni) – *Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.*

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

318-*quater* t.u.a. (Verifica dell'adempimento) – *Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-*ter*, l'organo*

accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

318-quinquies t.u.a. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)
– Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

318-sexies t.u.a. (Sospensione del procedimento penale) – *Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.*

Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

318-septies t.u.a. (Estinzione del reato) – *La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.*

Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità

diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies t.u.a. (Norme di coordinamento e transitorie) – Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte.

SOMMARIO: 1. Profili generali e ambito di applicazione. - 2. Il procedimento di estinzione. - 3. Profili di diritto intertemporale.

1. Profili generali e ambito di applicazione.

L'art. 1 co. 9 l. 68/2015 ha inserito una nuova parte *VI-bis* nel t.u.a., intitolata "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale". Questo nuovo impianto normativo completa l'intervento di riforma del legislatore, ampliandone la portata: da un lato, infatti, sono stati incriminati (con pene piuttosto severe) fatti altamente offensivi dell'ambiente; dall'altro, in una logica eminentemente *riparatoria* (ancor prima che di deflazione dei processi), è stato previsto un sistema di estinzione delle meno gravi contravvenzioni ambientali, tutto incentrato sull'adempimento di prescrizioni volte ad elidere gli effetti offensivi prodotti dai fatti illeciti.

A ben vedere, peraltro, il ripristino dell'ambiente ricopre un ruolo fondamentale in tutta la riforma attuata con la l. 68/2015. Esso infatti costituisce l'obiettivo che si prefigge il legislatore quando concede ai responsabili la possibilità di usufruire di sconti di pena (art. 452-*decies* c.p.) o di non vedersi applicata la confisca (art. 452-*undecies* c.p.); allo stesso modo, l'obbligo di ripristino

dello stato dei luoghi costituisce una conseguenza automatica di una sentenza di condanna (art. 452-*duodecies* c.p.) che, se non rispettata, fa sorgere la responsabilità per l'autonomo delitto di omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.).

Il sistema di estinzione delle contravvenzioni ambientali – che troverà probabilmente notevole applicazione nella prassi, considerata la frequenza con la quale le contravvenzioni ambientali vengono contestate²²⁵ – si ispira al sistema disciplinato dagli artt. 19 ss. d.lgs. 758/1994 (richiamato anche dall'art. 301 d.lgs. 81/2008), in materia di sicurezza sul lavoro²²⁶.

Detto sistema può essere così sintetizzato. In caso di contravvenzione ambientale, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscono al responsabile un'apposita prescrizione a carattere tecnico, finalizzata ad eliminare le conseguenze dell'illecito (art. 318-*ter* t.u.a.). Il relativo procedimento penale, nel mentre, rimane sospeso, in attesa di verificare se il responsabile abbia correttamente adempiuto la prescrizione (art. 318-*quater* t.u.a.). In caso di esito favorevole della verifica e di contestuale pagamento di una sanzione pecuniaria, la contravvenzione si estingue. (art. 318-*septies* t.u.a.) In caso contrario, il procedimento penale segue il suo corso.

Ciò detto, possiamo procedere con l'analisi delle varie disposizioni contenute nella nuova parte VI-*bis* t.u.a. Iniziamo dall'art. 318-*bis* t.u.a., il quale circoscrive la *portata applicativa* del meccanismo estintivo alle "ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto (t.u.a.) che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette".

Innanzitutto, la disciplina contenuta nella parte VI-*bis* t.u.a. si applica esclusivamente ai *reati contravvenzionali* (questo dovrebbe essere il significato dell'espressione atecnica "ipotesi contravvenzionali") ambientali *previsti dal t.u.a.*:

²²⁵ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, p. 74.

²²⁶ Per l'analisi di queste disposizioni si rinvia a T. PADOVANI - G. FIDELBO - M. PACINI, *Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, pp. 506 ss.

si pensi a quelli in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di rifiuti, di acque reflue, di bonifica dei siti contaminati, di emissioni in atmosfera, ecc.²²⁷.

Ci si chiede se la portata applicativa del meccanismo estintivo si estenda anche alle contravvenzioni contenute in leggi speciali diverse dal t.u.a., ma che ad esso facciano riferimento ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. Persuasiva appare al riguardo la tesi sostenuta da chi ritiene che il dettato dell'art. 318-*bis* t.u.a. si riferisca non solo alle sanzioni, ma anche ai precetti²²⁸: le contravvenzioni collocate al di fuori del t.u.a., pertanto, non beneficeranno del procedimento di estinzione qui in esame, anche qualora rinvino al t.u.a. per l'individuazione del trattamento sanzionatorio.

Il procedimento di estinzione non sembra invece applicabile ad illeciti diversi da quelli contravvenzionali: il riferimento agli "illeciti amministrativi" contenuto nella titolazione della nuova parte VI-*bis* t.u.a. è infatti isolato, non essendovi negli artt. 318-*bis* ss. t.u.a. alcun riferimento a detti illeciti.

L'art. 318-*bis* t.u.a. – oltre a circoscrivere la portata applicativa della nuova disciplina alle sole contravvenzioni contenute nel t.u.a. – specifica anche che le stesse *non devono aver cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno* alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Nelle contravvenzioni ambientali, strutturate solitamente secondo lo schema dei reati di pericolo astratto, dovrà dunque essere svolta ugualmente una valutazione circa la concretezza e l'attualità del pericolo, al fine di valutare l'applicabilità del procedimento di estinzione del reato.

²²⁷ Per un'ampia elencazione esemplificativa delle contravvenzioni interessate dal nuovo procedimento estintivo si v. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 2015, pp. 833 ss.

²²⁸ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 75. L'autore sottolinea come si potrebbe teoricamente applicare il procedimento di estinzione anche alle contravvenzioni contenute al di fuori del t.u.a. attraverso un'interpretazione analogica *in bonam partem*. L'eccezionalità della disciplina contenuta nella parte VI-*bis* del t.u.a., tuttavia, rende siffatta ipotesi impraticabile in virtù dell'art. 14 disp. prel. c.c.

2. Il procedimento di estinzione.

Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali è disciplinato dagli artt. 318-ter ss. t.u.a.

Innanzitutto, proprio l'art. 318-ter co. 1 t.u.a. dispone che l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. (si pensi, per esempio, all'A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale²²⁹ o al Corpo Forestale dello Stato, oggi assorbito dal C.U.T.F.A.A. dell'Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), oppure la polizia giudiziaria stessa impartiscono al contravventore un'apposita *prescrizione*²³⁰, finalizzata ad eliminare le conseguenze negative del fatto illecito²³¹, nonché (art. 318-ter co. 3 t.u.a.) a far cessare le eventuali situazioni di pericolo o a interrompere la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

²²⁹ Nelle Province autonome di Trento e Bolzano opera l'A.P.P.A. - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento di funzioni di polizia giudiziaria è sempre stato dubbio con riferimento alle A.R.P.A./A.P.P.A. Tuttavia, la recente *delibera 53/15-CF del 15 luglio 2015, emanata dal Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione ambientale (S.N.P.A.)* ha sposato la tesi positiva, specificando che "le Arpa/Appa che nell'ambito dei rispettivi ordinamenti operano con personale di vigilanza con qualifica di Upg, rientrano tra i soggetti che sono tenuti, fin dall'entrata in vigore della L. 68/2015, a garantire l'applicazione della nuova procedura estintiva alle contravvenzioni accertate nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza da cui non derivi danno o pericolo di danno concreto e attuale alle risorse ambientali. In particolare, il suddetto personale di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p., è chiamato, laddove ne ricorrano i presupposti, ad individuare le prescrizioni atte a riportare la condotta entro i canoni delle norme che si ritengono violate ed a far cessare le situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, fissando altresì i termini per la regolarizzazione". Tale orientamento è stato del resto confermato da Cass. Pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 50352; per una breve nota a tale sentenza cfr. G. AMENDOLA, *La Cassazione smentisce il Consiglio di Stato: i tecnici ARPA hanno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I riflessi sulla l. 68/2015*, in *www.industriambiente.it*, 2017.

²³⁰ Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (art. 318-ter co. 2 t.u.a.).

²³¹ Per una peculiare interpretazione, secondo la quale la prescrizione è lo strumento idoneo per far cessare non gli effetti della condotta, bensì la sua stessa anti-giuridicità, si v. M. C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in *Dir. pen. cont.*, 5 novembre 2015, pp. 6 ss.

Tale prescrizione – che deve essere asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata (come, ad esempio, l'A.R.P.A.²³²) – contiene anche l'indicazione di un *termine* entro il quale deve essere completata l'attività di regolarizzazione: tale termine non deve essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario per la detta regolarizzazione. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può comunque essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero (art. 318-ter co. 1 secondo periodo t.u.a.).

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza della prescrizione, si prevede poi che *copia* della stessa sia notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (art. 318-ter co. 2 t.u.a.): spesso, tra l'altro, le figure del rappresentante legale dell'ente e del contravventore coincidono.

Resta infine fermo l'obbligo dell'organo accertatore di *referire al pubblico ministero* la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 c.p.p. (art. 318-ter co. 4 t.u.a.). Il *procedimento penale* per la contravvenzione è *sospeso* dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dall'organo accertatore notizia, ai sensi dell'art. 318-*quater* commi 2 e 3 t.u.a. (che a breve vedremo), dell'avvenuto o del mancato adempimento della prescrizione (art. 318-*sexies* co. 1 t.u.a.). Ad ogni modo, la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli

²³² Nel caso in cui la prescrizione sia emanata direttamente da una delle suddette agenzie, può ritenersi che il funzionario incaricato di effettuare la asseverazione tecnica sia diverso da colui il quale ha emanato la prescrizione: Cfr. L. MARCHESI, *Linee di indirizzi comuni nel sistema ISPRA/ARPA/APPA*, in *Ecoscienza*, 2015, 4, p. 39.

atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 ss. c.p.p. (art. 318-*sexies* co. 3 t.u.a.).

Ciò detto, un primo problema posto in evidenza da parte della dottrina²³³ riguarda l'individuazione degli *organi competenti* a formulare la prescrizione ed il termine (prorogabile) entro il quale completare l'opera di regolarizzazione. Se pare ragionevole che questi compiti siano assolti, in quanto organi tecnici, dall'A.R.P.A./A.P.P.A., maggiori dubbi suscita (nonostante la previsione dell'obbligo di asseverazione tecnica da parte dell'ente specializzato competente nella materia trattata) l'attribuzione di dette funzioni agli organi di polizia giudiziaria, difficilmente dotati delle necessarie conoscenze per indicare al contravventore quali siano le attività necessarie da svolgere e quale sia il termine entro il quale ciò deve avvenire.

Un secondo problema riguarda la possibilità che l'effetto di estinzione della contravvenzione si verifichi anche nel caso in cui il contravventore abbia eliminato le conseguenze pregiudizievoli della sua condotta autonomamente e spontaneamente, cioè ancor *prima dell'intervento dell'organo accertatore*. A tal proposito, non paiono esservi particolari dubbi sulla bontà della soluzione affermativa, posto che, se l'effetto favorevole per il reo è normativamente previsto a seguito dell'intervento dell'autorità, *a fortiori* è ragionevole che lo stesso possa prodursi anche qualora il responsabile abbia immediatamente posto rimedio alla sua condotta illecita (e paghi, successivamente, la somma di denaro di cui all'art. 318-*quater* co. 2 t.u.a.)²³⁴.

²³³ Cfr. S. CAROLLO, *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: luci e ombre del nuovo procedimento estintivo delle contravvenzioni del t.u.a.*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 181, nonché M. SANTOLOCI, *La legge sui delitti ambientali un Giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda parte (di fatto) estingue i reati ambientali*, in www.dirittoambiente.net, 17 marzo 2014.

²³⁴ In senso conforme v. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 78, il quale richiama anche gli orientamenti sviluppatisi in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. S. ROJA, *Forme tipiche di oblazione: artt. 301, 301-bis e 302*, in M. PERSIANI - M. LEPORE (a cura di), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, 2012, pp. 822 ss.).

Un ultimo problema riguarda il terzo comma dell'art. 318-*ter* t.u.a. Esso dispone che "con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose". Ora, questa norma potrebbe apparire in conflitto con quanto stabilito dall'art. 318-*bis* t.u.a., il quale esclude l'applicabilità del procedimento di estinzione delle contravvenzioni nel caso in cui il fatto abbia cagionato un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Come è possibile, infatti, che la prescrizione possa imporre misure atte a far cessare situazioni di pericolo se proprio la presenza di un pericolo (concreto e attuale) esclude l'applicabilità del procedimento di cui agli artt. 318-*ter* ss. t.u.a.? La soluzione appare in realtà più semplice di quanto si possa pensare: la portata applicativa del nuovo procedimento è esclusa nei casi in cui vi sia un pericolo concreto e attuale di pericolo alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, non però nel caso in cui tale *pericolo* sia solo *astratto*. Ecco allora che la prescrizione potrà contenere l'indicazione di misure volte ad eliminare tale ultimo tipo di pericolo: un pericolo, cioè, solo potenziale²³⁵. Esaurita l'analisi delle problematiche relative alla prescrizione, si tratta ora di continuare la descrizione del procedimento che porta all'estinzione delle contravvenzioni ambientali.

L'art. 318-*quater* co. 1 t.u.a. dispone che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di adempimento fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata, nel rispetto delle modalità e del termine indicati dalla prescrizione.

A questo punto, se risulta che la prescrizione è stata *correttamente adempiuta*, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 318-*quater* co. 2

²³⁵ Cfr. S. CAROLLO, *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*, cit., p. 182.

primo periodo t.u.a). Adempiuta correttamente la prescrizione e pagata la sanzione, la contravvenzione si *estingue* (art. 318-*septies* co. 1 t.u.a.). In tal caso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento fissato nella prescrizione, l'organo accertatore deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della predetta somma (art. 318-*quater* co. 2 secondo periodo t.u.a): quest'ultimo deve chiedere l'*archiviazione* (art. 318-*septies* co. 2 t.u.a.).

Al contrario, se risulta che la prescrizione *non è stata adempiuta*, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione (art. 318-*quater* co. 3 t.u.a). In tal caso, il procedimento penale riprende regolarmente il suo corso.

Infine, qualora il contravventore adempia in un *tempo superiore* a quello indicato dalla prescrizione (ma che comunque risulti congruo a norma dell'art. 318-*quater* co. 1 t.u.a.), oppure qualora elimini le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con *modalità diverse* da quelle indicate dall'organo di vigilanza, troverà applicazione l'art. 162-*bis* c.p.²³⁶, disciplinante l'*oblazione speciale* (art. 318-*septies* co. 3 t.u.a.). Come noto, questo istituto – dalle chiare finalità

²³⁶ Si riporta di seguito il testo dell'art. 162-*bis* c.p., rubricato "Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative":

"Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".

deflattive – consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato nel caso in cui, prima dell'apertura del dibattimento (o del decreto di condanna), il contravventore, eliminate – ove possibile – le conseguenze dannose o pericolose derivanti dall'illecito, versi una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. In ogni caso, il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

Possiamo concludere l'esame del nuovo procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali ricordando che l'art. 318-*quinquies* co. 1 t.u.a. dispone che se il *pubblico ministero* prende notizia di una contravvenzione di *propria iniziativa* ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne deve dare comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli artt. 318-*ter* e 318-*quater* t.u.a. (e, cioè, alla formulazione della prescrizione e al controllo della suo ottemperanza). In tal caso, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo (art. 318-*quinquies* co. 2 t.u.a.). Il procedimento penale rimane comunque sospeso fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 318-*quater* commi 2 e 3 t.u.a. (art. 318-*sexies* co. 2 t.u.a.).

Questa disposizione è stata criticata, in quanto va – secondo alcuni²³⁷ addirittura in una logica contraria ai principi costituzionali sul giusto processo – ad invertire i ruoli delineati dal codice di procedura penale per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria. Solo nel procedimento qui in esame è infatti possibile che la notizia di reato della quale venga a conoscenza direttamente il p.m. debba poi essere comunicata alla p.g. al fine della formulazione della prescrizione

²³⁷ Cfr. M. SANTOLOCI, *La legge sui delitti ambientali un Giano bifronte*, cit., nonché M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 17 luglio 2015, pp. 38 ss.

a carattere tecnico di cui all'art. 318-*ter* t.u.a.: non si comprende la ragione per la quale il p.m. non possa autonomamente formulare detta prescrizione, dovendo invece partecipare a un prolungato "rimpallo di competenze" con la p.g.

3. Profili di diritto intertemporale.

Tutte le disposizioni fin qui commentate non troveranno applicazione nei procedimenti già in corso alla data della loro entrata in vigore, potendo operare solo *pro futuro*: così dispone infatti il nuovo art. 318-*octies* t.u.a.

Tuttavia, nonostante il chiaro tenore letterale della norma, dietro a questa disposizione si nasconde un grosso problema ermeneutico: essa è rispettosa della Costituzione e, in particolare, del principio di retroattività favorevole?

Per rispondere a siffatta domanda è necessario individuare la *natura giuridica* delle norme disciplinanti il procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali, cercando di comprendere se abbiano una dimensione prevalentemente a carattere sostanziale o a carattere processuale.

Come noto, infatti, il principio di retroattività favorevole (come quello di irretroattività sfavorevole) trova applicazione esclusivamente con riferimento alle norme a carattere sostanziale. In relazione alle norme a carattere processuale trova invece applicazione il principio *tempus regit actum* di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., in base al quale ad ogni atto processuale si applica la legge vigente al momento del suo compimento, a prescindere da qualsiasi valutazione sui suoi effetti (favorevoli o sfavorevoli) nei confronti del reo: gli atti processuali già compiuti conservano dunque validità anche dopo un mutamento della disciplina legislativa; allo stesso modo, gli atti ancora da compiere vengono disciplinati dalla nuova legge processuale, ancorché connessi a quelli compiuti sotto la vigenza della disciplina precedente.

La giurisprudenza si è interrogata sulla natura giuridica di vari istituti, la cui collocazione sistematica è al confine tra il diritto sostanziale e quello processuale. Così, ad esempio, in materia di condizione di procedibilità, di sospensione condizionale della pena e di particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.* pare prevalere un'impostazione sostanzialistica, mentre in materia di custodia cautelare pare prevalere un'impostazione di stampo processuale. Ampio e articolato è poi il dibattito intorno ad istituti quali la recidiva e la prescrizione²³⁸.

L'istituto che si avvicina maggiormente a quello dell'estinzione delle contravvenzioni ambientali è forse quello della sospensione condizionale della pena, collocato dal legislatore tra le cause di estinzione del reato, sebbene parte della dottrina (giustamente) lo consideri una causa di estinzione della pena²³⁹. La giurisprudenza, come anticipato, ha sposato la tesi sostanzialistica, evidenziando come una eventuale modifica della disciplina di detto istituto possa influire "non solo sulle modalità di esecuzione della pena, ma sulla possibilità stessa di eseguirla, potendo comportare l'estinzione del reato"²⁴⁰. Allo stesso modo, il nuovo procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali consente di non applicare la sanzione penale ad una contravvenzione ambientale. Ecco, allora, che potrebbero essere riproposte anche nel nostro caso le stesse conclusioni già sviluppate in materia di sospensione condizionale della pena²⁴¹.

Più in generale – posto che il principio di retroattività favorevole è fondato sul principio di uguaglianza e può essere derogato solamente da disposizioni che superino un vaglio di ragionevolezza, in quanto aventi lo scopo di tutelare interessi ugualmente meritevoli di tutela – in relazione all'art. 318-*octies* t.u.a. non

²³⁸ Per una ricostruzione di tutte queste problematiche cfr. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, 2016, pp. 293 ss.

²³⁹ Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2015, pp. 688 ss.

²⁴⁰ Cfr. Cass. Pen., sez. I, 30 novembre 2005, n. 47291; v. anche Cass. Pen., sez. III, 20 maggio 2010, n. 27699.

²⁴¹ Discorso per certi versi analoghi può riguardare anche la prescrizione, causa di estinzione del reato, sebbene in questo caso la questione sia molto più articolata e le soluzioni emerse in giurisprudenza meno univoche.

paiono facilmente individuabili detti contrapposti interessi, giustificanti la deroga. Ciò ben si comprende, tra l'altro, se si considera che una delle finalità del nuovo procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali è la medesima sottesa al principio *tempus regit actum*: l'economia processuale²⁴².

Infine – sebbene la giurisprudenza della Corte Edu si sia sviluppata principalmente intorno a misure sanzionatorie (e, dunque, intorno al diverso principio di irretroattività sfavorevole) – la concezione autonomistica di “materia penale” sviluppata dalla Corte di Strasburgo²⁴³, potrebbe ricomprendere anche istituti e procedimenti estintivi del reato o della pena (e valere dunque anche con riferimento al principio di retroattività favorevole), quale, per esempio, è quello di cui agli artt. 318-*bis* ss. t.u.a.: anche detto istituto, infatti, avendo una concreta incidenza sull'inflizione di una pena, potrebbe rientrare nella nozione convenzionale di “materia penale” e dovrebbe quindi soggiacere al generale principio di retroattività favorevole, operante secondo l'art. 7 *Cedu* proprio con riferimento alla suddetta materia²⁴⁴.

In quest'ottica, allora, l'art. 318-*octies* t.u.a. potrebbe contrastare, oltre che con l'art. 3 Cost., anche con l'art. 7 *Cedu*, norme fondanti, a livello nazionale e sovranazionale, proprio il principio di retroattività favorevole delle norme penali.

²⁴² Cfr. S. CIVELLO CONIGLIARO, *La disciplina transitoria degli illeciti del testo unico ambientale*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, p. 196.

²⁴³ F. MAZZACUVA, *Nulla poena sine lege*, in G. UBERTIS - F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, 2016, pp. 249 ss.

²⁴⁴ S. CIVELLO CONIGLIARO, *La disciplina transitoria degli illeciti del testo unico ambientale*, cit., pp. 198 ss.

CAPITOLO XIV

LA TUTELA PENALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI A RISCHIO

SOMMARIO: 1. L'inasprimento del trattamento sanzionatorio.

1. L'inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L'art. 2 l. 68/2015 ha *inasprito il trattamento sanzionatorio* delle contravvenzioni previste dalla l. 150/1992, recante la “disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”. Tale disciplina è stata elaborata per sanzionare le violazioni della normativa sul commercio di specie di fauna e flora in pericolo di estinzione²⁴⁵.

In particolare, l'art. 1 l. 150/1992²⁴⁶ prevede ora la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila

²⁴⁵ Per un'analisi approfondita della normativa sulla protezione degli animali nel nostro ordinamento si v. M. MUTTINI - G. PAVICH, *La tutela penale degli animali*, 2016.

²⁴⁶ Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 l. 150/1992.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni

(anziché la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da 15 milioni a 150 milioni di lire) per chiunque compia una delle molteplici condotte indicate dalla norma. Questo inasprimento sanzionatorio consente all'art. 1 l. 150/1992 di prevalere sulla contravvenzione di cui all'art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), la quale, punita meno severamente, contiene la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato"²⁴⁷.

e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria".

²⁴⁷ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecodelitti. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015, p. 85.

Viene poi modificato il secondo comma dell'art. 1 l. 150/1992, attraverso la previsione di un inasprimento di trattamento sanzionatorio in caso di *recidiva* (arresto da uno a tre anni e ammenda da euro 30.0000 a euro 300.000). Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue poi la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. Il riferimento alla recidiva nella disposizione in esame pone un problema interpretativo notevole: come può operare l'istituto della recidiva in relazione a una contravvenzione, posto che l'art. 99 c.p. si riferisce solamente ai delitti? Al riguardo, due paiono le soluzioni prospettabili. In primo luogo, l'aumento di pena previsto dall'art. 1 co. 2 l. 150/1992 potrebbe scattare nel caso in cui il soggetto attivo risulti già recidivo per aver commesso altri delitti: in quest'ottica si andrebbe a configurare una sorta di recidiva reiterata atecnica, dove un soggetto già recidivo integra una contravvenzione. In secondo luogo, si potrebbe intendere il riferimento alla recidiva come un riferimento atecnico non tanto all'istituto di cui all'art. 99 c.p., bensì alla logica ad esso sottesa: se un soggetto che ha già commesso un reato ne commette un altro (anche se di natura contravvenzionale) subisce un inasprimento di pena²⁴⁸.

È infine previsto un inasprimento del trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla fattispecie di cui al terzo comma della norma (sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila, anziché sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni).

Ciò detto, la riforma ha inasprito il trattamento sanzionatorio di svariate *altre fattispecie* previste dalla l. 150/1992 (artt. 2, 5, 6, 8-bis, 8-ter)²⁴⁹.

²⁴⁸ Sposa quest'ultima soluzione C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pag. 85.

²⁴⁹ Per una panoramica generale sulle novità della riforma in materia di tutela penale degli animali, v. anche S. CIVELLO CONIGLIARO, *La tutela penale delle specie animali e vegetali a rischio*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016, pp. 189 ss.

BIBLIOGRAFIA

Fonti normative.

Nazionali

- L. 22 maggio 2015, n. 68, disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
- D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- L. 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale (t.u. ambiente);
- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- D.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

- D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- L. 22 febbraio 2001, n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
- D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
- D.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356, modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;
- L. 7 febbraio 1992, n. 150, disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- D.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203 provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa;
- L. 8 luglio 1986, n. 349, istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- L. 28 febbraio 1985, n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali;

- L. 7 agosto 1982, n. 704, ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
- L. 17 agosto 1942, legge urbanistica;

Ue

- Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente;
- Direttiva 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- Direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Fonti dottrinali.

- G. AMENDOLA, *La Cassazione smentisce il Consiglio di Stato: i tecnici ARPA hanno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I riflessi sulla l. 68/2015*, in *www.industrieambiente.it*, 2017;
- G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Questione giustizia*, 8 novembre 2016;
- G. AMENDOLA, *Il nuovo delitto di "omessa bonifica": primi appunti*, in *www.lexambiente.it*, 30 ottobre 2015;
- G. AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*, in *www.lexambiente.it*, 17 marzo 2015;
- G. AMENDOLA, *Bonifica di siti contaminati e sanzioni penali*, in *www.industrieambiente.it*, 2012;
- G. AMENDOLA, *Le nuove disposizioni contro l'inquinamento idrico*, 1999;
- M. C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in *Dir. pen. cont.*, 5 novembre 2015;
- F. ANTOLISEI, *I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell'urbanistica*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto Penale. Leggi complementari*, II, 2008;
- S. ARDIZZONE, *Incolunità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la)*, in *Dig. Pen.*, VI, 1992;
- G. BATTARINO, *"Detto in modo chiaro": l'inquinamento esiste*, in *Questione giustizia*, 14 novembre 2016;
- A. BELL, *Pericolo e incolunità pubblica*, 2015;
- A. BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario*, in *Dir. pen. cont.*, 16 ottobre 2014;

- A. BELL - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2/2015;
- C. BERNASCONI, sub *art. 257*, in L. COSTATO - F. PELLIZZER (a cura di), *Commentario breve al codice dell'ambiente*, 2012;
- C. BERNASCONI - C. GUERRA, sub *art. 260*, in L. COSTATO - F. PELLIZER (a cura di), *Commentario breve al codice dell'ambiente*, 2012;
- S. BUZZELLI - R. CASIRAGHI - F. CASSIBBA - P. CONCOLINO - L. PRESSACCO, *Diritto a un equo processo*, in G. UBERTIS - F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, 2016;
- B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, 1990;
- C. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, 2014;
- S. CAROLLO, *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: luci e ombre del nuovo procedimento estintivo delle contravvenzioni del t.u.a.*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, 2012;
- M. CATENACCI, *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale di diritto penale*, 2012;
- M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 0/2010;
- M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, 1996;
- M. CAPPALÀ, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2016;

- S. CIVELLO CONIGLIARO, *La disciplina transitoria degli illeciti del testo unico ambientale*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- S. CIVELLO CONIGLIARO, *La tutela penale delle specie animali e vegetali a rischio*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- F. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, 2013;
- S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in G. MARINUCCI - E. DOLCINI (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, 2003;
- C. CORI, *Gli elementi normativi delle cause di giustificazione*;
- E. CORN, *Il principio di precauzione. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, 2013;
- G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, 2012;
- E. DI FIORINO - F. PROCOPIO, *Inquinamento ambientale: la Cassazione riempie di contenuti la nuova fattispecie incriminatrice*, in *Giurisprudenza penale*, 15 dicembre 2016;
- P. DI FRESCO, *Commento agli artt. 452-sexies, 452-septies c.p. e 7, co. 8, l. n. 68/2015*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- P. DI FRESCO, *Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- P. DI FRESCO, *Responsabilità da reato degli enti*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- M. O. DI GIUSEPPE, *I delitti colposi contro l'ambiente*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- M. O. DI GIUSEPPE, *Le circostanze aggravanti nella nuova legge sugli ecoreati*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- A. DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2014;

- M. DI PIRRO, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Analisi delle novità introdotte dalla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015;
- E. DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso "Porto Marghera"*, in *Cass. Pen.*, VII-VIII/2009, pp. 2837 ss.;
- G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, 2008;
- P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 2015;
- R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, 2016;
- G. L. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 24 novembre 2014;
- G. GATTA, *D. lgs. 231/2001 e reati ambientali: approvato definitivamente il d.lgs. che recepisce la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 8 luglio 2011;
- S. GIANNINI, *"Ambiente": saggio sui diversi aspetti giuridici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1973;
- F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997;
- L. GIZZI, *Inquinamento elettromagnetico e responsabilità penale: la Cassazione sul caso Radio Vaticana*, in *Dir. pen. cont.*, 6 luglio 2011;
- T. GRANATA, *Prontuario degli illeciti sui rifiuti*, 2012;
- N. JURISCH, *Il diritto penale dell'ambiente (tesi di laurea)*, in *Dir. pen. cont.*, 20 dicembre 2011;
- L. LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale doloso*, in A. Manna (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- L. LEGHISSA, *I delitti contro l'ambiente: il quadro normativo dopo le ultime riforme*, in *www.lexambiente.it*, 24 luglio 2015;
- G. LE PERA, *Omessa bonifica*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;

- J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, 1989, 4;
- P. MADDALENA, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza costituzionale*, in *GDA*, 2010;
- A. MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011;
- E. M. MANCUSO - F. VIGANÒ, *Diritto a non essere giudicato o punito due volte*, in G. UBERTIS - F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, 2016;
- A. MANNA, *Il nuovo diritto penale ambientale, nel quadro della politica criminale espressione dell'attuale legislatura*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- A. MANNA, *La nuova legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitarie e illegittimità costituzionali*, in *Arch. pen.*, 2011;
- A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1997;
- L. MARCHESI, *Linee di indirizzi comuni nel sistema ISPRA/ARPA/APPA*, in *Ecoscienza*, 2015, 4;
- G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2015;
- L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente (Voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani 2016")*, in *Dir. pen. cont.*, 17 dicembre 2015;
- F. MAZZACUVA, *Nulla poena sine lege*, in G. UBERTIS - F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, 2016;
- F. MAZZACUVA, *La materia penale e il "doppio binario" della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013,
- A. MERLO, *L'aggravante ambientale*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- G. MINGATI - L. RAMACCI, *Inquinamento elettromagnetico*, 2001;
- A. MIRIELLO, *Disastro ambientale*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;

- A. MONTAGNA, *Inquinamento atmosferico, questioni separate e problematiche aperte dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 152/2006*, in *Riv. giur. amb.*, 2007;
- M. MONTANARI, *Il Senato approva il ddl in materia di delitti contro l'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 8 marzo 2015;
- M. MUTTINI - G. PAVICH, *La tutela penale degli animali*, 2016;
- S. NESPOR - B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, in S. NESPOR - A. CESARIS (a cura di), *Codice dell'ambiente*, 2009;
- T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati. Un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida al Diritto*, n. 32, 1 agosto 2015;
- T. PADOVANI - G. FIDELBO - M. PACINI, *Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 1995;
- F. PERES, *Art. 452-terdecies - omessa bonifica*, in *Speciale newsletter B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali*;
- L. PISTORELLI - A. SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente (d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121). Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 4 agosto 2011;
- A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, 1981;
- D. PULITANÒ, *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967;
- D. PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, 1976;
- M. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Dir. pen. cont.*, 7 novembre 2016;
- L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in *www.lexambiente.it*, 8 giugno 2015;
- L. RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, 2014;
- L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2009;
- L. RAMACCI, *I reati ambientali ed il principio di offensività*, in *Giur. merito*, 4/2003;

- M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico*, in *Dir. pen. cont.*, 8 marzo 2017;
- S. ROJA, *Forme tipiche di oblazione: artt. 301, 301-bis e 302*, in M. PERSIANI - M. LEPORE (a cura di), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, 2012;
- E. ROSI, *Brevi note in tema di "dis-astro" ambientale. Per una effettiva tutela dell'ambiente è necessaria la sincronia degli strumenti giuridici vigenti*, in *Dir. pen. cont.*, 16 aprile 2015;
- C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. pen. cont.*, 22 novembre 2016;
- C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, 2015;
- C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore*, in *Dir. pen. cont.*, 19 gennaio 2015;
- C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione giustizia della Camera*, in *Dir. pen. cont.*, 22 gennaio 2014;
- C. RUGA RIVA, *Il caso ILVA: profili penali-ambientali*, in *www.lexambiente.it*, 17 novembre 2014;
- C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 2013;
- C. RUGA RIVA, *La proposta di legge in materia di c.d. ecoreati passa all'esame dell'aula della Camera*, in *Dir. pen. cont.*, 13 gennaio 2014;
- C. RUGA RIVA, *Parte generale*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, 2013;
- C. RUGA RIVA, *Rifiuti*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, 2013;
- C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 8 agosto 2011;
- C. RUGA RIVA, *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 29 aprile 2011;
- C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, 2002;

- G. SALCUNI - G. SANTAMARIA, *Reato di morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- L. SANTA MARIA, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, I/2015;
- M. SANTOLOCI, *La legge sui delitti ambientali un Giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda parte (di fatto) estingue i reati ambientali*, in *www.dirittoambiente.net*, 17 marzo 2014.
- M. SCILLITANI, *La confisca: profili storici, sostanziali e processuali in materia di ambiente*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2013;
- A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- A. SERENI, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, 2016;
- P. SEVERINO DI BENEDETTO, *I profili penali connessi alla bonifica dei siti contaminati*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2000;
- L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2/2015;
- L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, 2007;
- M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 17 luglio 2015;
- T. TRINCHERA, *Approvato definitivamente dal Senato il ddl che introduce nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 20 maggio 2015;

- T. TRINCHERA, *Caso ILVA: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, in *Dir. pen. cont.*, 11 febbraio 2014;
- A. F. TRIPODI, *Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazioni di mercato*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014;
- R. TUMBIOLO, *L'inquinamento elettromagnetico: analisi della legislazione comunitaria, statale e regionale: rassegna di giurisprudenza, commento alla nuova Legge quadro, 2001*;
- M. VENTUROLI, *Il caso Eternit: l'inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i "disastri ambientali"*, in *Giur. it.*, V/2015, pp. 1219 ss.;
- A. L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014;
- A. L. VERGINE, *Brevi note sulla confisca nei reati ambientali*, in S. VINCIGUERRA - F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, 2010;
- S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 24 febbraio 2015;
- S. ZIRULIA, *Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti di Tirreno Power per disastro "sanitario" e ambientale*, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2014.
- S. ZIRULIA, *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale*, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2014.

Fonti giurisprudenziali.Corte costituzionale

- Corte Cost., 13 gennaio 2014, n. 5;
- Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327;
- Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641;
- Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210;

Corte di Cassazione

- Cass. Pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 50352;
- Cass. Pen., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170;
- Cass. Pen., SS. UU., 26 giugno 2015, n. 31617;
- Cass. Pen., sez. V, 5 dicembre 2014, n. 14554;
- Cass. Pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941;
- Cass. Pen., sez. III, 17 ottobre 2014, n. 5773;
- Cass. Pen., SS. UU., 26 giugno 2014, n. 4880;
- Cass. Pen., sez. III, 30 maggio 2014, 27478;
- Cass. Pen., sez. VI, 15 maggio 2014, n. 28009;
- Cass. Pen., SS. UU., 24 aprile 2014, n. 38343;
- Cass. Pen., sez. II, 9 novembre 2012, n. 46638;
- Cass. Pen., sez. II, 19 giugno 2012, n. 32862;
- Cass. Pen., sez. VI, 20 marzo 2012, n. 14342;
- Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2012, n. 18678;
- Cass. Pen., sez. IV, 9 marzo 2011, n. 9343;
- Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 23262;
- Cass. Pen., sez. III, 20 maggio 2010, n. 27699;
- Cass. Pen., SS. UU., 22 gennaio 2009, n. 22676;
- Cass. Pen., sez. III, 29 luglio 2008, n. 31485;
- Cass. Pen., sez. III, 7 maggio 2008, n. 18351;

- Cass. Pen., SS. UU., 27 marzo 2008, n. 26654;
- Cass. Pen., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418;
- Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 19342;
- Cass. Pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675;
- Cass. Pen., sez. I, 30 novembre 2005, n. 47291;
- Cass. Pen., SS. UU., 25 ottobre 2005, n. 41936;
- Cass. Pen., sez. V, 14 aprile 2003, n. 32688;
- Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2002, n. 760;
- Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2002, n. 42924;
- Cass. pen., sez. I, 14 marzo 2002, n. 23066;
- Cass. pen., sez. I, 12 marzo 2002, n. 15717;
- Cass. Pen., SS. UU., 8 febbraio 2002, n. 5115;
- Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2002, n. 8102;
- Cass. Pen., sez. III, 27 maggio 1997, n. 7170;
- Cass. Pen., SS. UU., 3 luglio 1996, n. 9149;
- Cass. Pen., SS. UU., 21 dicembre 1993, n. 11635;
- Cass. Pen., SS. UU., 31 gennaio 1987, n. 3;

Giurisprudenza di merito

- Corte Assise Chieti, 19 dicembre 2014;
- Trib. Rovigo, 31 marzo 2014;
- Trib. Savona, sez. GIP, 11 marzo 2014;
- Trib. Avellino, sez. GIP, 15 giugno 2013;

Giurisprudenza amministrativa

- Consiglio di Stato, Ad. Pl., ord. 25 settembre 2013, n. 21;
- T.A.R. Milano (Lombardia), sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 108;
- T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 aprile 2013, n. 435;
- T.A.R. Lazio, sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263;
- T.A.R. Calabria (Catanzaro), sez. I, 23 luglio 2008, n. 1069;

Giurisprudenza eurounitaria

- Corte di Giustizia, Grande sezione, 9 marzo 2010, causa C-478/2010, Raffinerie Mediterranee (ERG) s.p.a. e altri c. Ministero dello Sviluppo economico e altri;
- Corte di Giustizia, Grande sezione, 13 settembre 2005, causa C-176/2003, Commissione c. Consiglio;

Giurisprudenza C. Edu

- Corte Edu, sent. 27 gennaio 2015, Rinas c. Finlandia;
- Corte Edu, sent. 20 maggio 2014, Nykänen c. Finlandia;
- Corte Edu, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia;
- Corte Edu, sent. 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi.

Altre fonti.

- D.d.l. S. 1345, *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*;
- *Delibera 53/15-CF del 15 luglio 2015, emanata dal Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione ambientale (S.N.P.A.)*;
- G. DEVOTO - G. C. OLI, *Il Devoto-Oli, Vocabolario della lingua italiana*, 2014;
- *Enciclopedia Treccani*, in www.treccani.it;
- *Gestione dei rifiuti radioattivi. Guida tecnica n. 26 dell'Enea-Disp*, 1987;
- *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, a firma P. MOLINO, 29 maggio 2015.